# DELLA COMPETENZA

DE'

# GIUDICI DI CIRCONDARIO

IN

# MATERIA CIVILE.

M. DCCC. XXX.
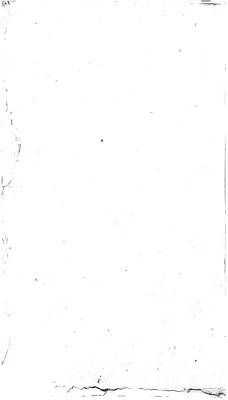
# TRATTATO

DELLA COMPETENZA

DE'

# GIUDICI DI CIRCONDARIO

IN

MATERIA CIVILE

DI

E. CERRA

PROCURATORE DEL RE PRESSO IL TRIBUNALE
CIVILE DI S. MARIA.

NAPOLI
Da' Tipi di G. de Ruberto, e C.[i]
*Strada Toledo num. 386.*
1830.

All' amico D. Donat' Ant.° de Marinis

## PREFAZIONE.

*Dividere la giurisdizione ne' varii poteri che la compongono: fare che queste divisioni sieno talmente distinte che i confini dell' una non possano confondersi coi limiti dell' altra: renderle proporzionate allo scopo nella estensione territoriale, nella varietà, intensità e forma delle attribuzioni; ed ottenerne in risultamento che ciascun potere ristretto fra' suoi cancelli cospiri con gli altri armonicamente al bene pubblico: ecco la parte più interessante del dritto pubblico, che propriamente forma il* dritto giurisdizionale.

*Il* dritto giurisdizionale *va distinto in tante parti principali per quanti sono i principali poteri che regolano ed amministrano un regno. Noi chiameremo dritto* giurisdizionale-giudiziario *quella parte di esso che si riporta a' varii poteri dell' ordine giudiziario.*

*La legge de' 29 maggio 1817 ha fissato il dritto* giurisdizionale-giudiziario *del nostro regno: essa ha classificate le autorità giudiziarie, ha segnat' i confini della loro giurisdizione cominciando dall' ultimo anello e risalendo al princi-*

*pio di questa catena ed ha date le norme onde risolvere tutte le quistioni giurisdizionali. Pure tali quistioni per loro natura sfuggevoli presentano tante digradazioni, che spesse volte quella di una classe và a confondersi in un' altra e ne prende il carattere: vi è allora bisogno di attent' analisi per guardarla nel suo vero aspetto e ricondurla al suo posto. Una opera perciò che esponendo le norme giurisdizionali fissate dalla legge organica, ne facesse l' applicazione alle varie quistioni ed eliminasse tutt' i dubbii, non tornerebbe inutile al magistrato, discara al giureperito.*

*Noi non ci proponhiamo di prendere ad analizzare la legge organica giudiziaria in tutte le sue parti. È nostro proponimento di limitarci ad esporre quella parte di essa che regola le attribuzioni de' giudici di circondario nelle materie civili.*

## CAPITOLO I.

### *Della giurisdizione in generale e sue divisioni.*

La facoltà di giudicare appellasi in dritto *giurisdizione:* considerata positivamente si traduce in linguaggio legale col nome *di competenza;* dovechè guardata negativamente chiamasi *incompetenza.* Sono queste idee esclusive; di tal che senza trattare di esse partitamente basterà includere l'una per escludere l'altra.

La *giurisdizione* secondo le varie classi di azioni su le quali versa prende il nome di *penale*, *civile*, *commerciale.* La prima di queste classi non entra nel piano del presente trattato. Delle due altre l'ultima è detta di *eccezione* rapporto alla *civile* che chiamasi *ordinaria.*

Ponendo però mente alla *giurisdizione*, avuto riguardo alle *materie civili* essa va divisa in *contenziosa e volontaria.* La *contenziosa* si suddivide in 1. *ordinaria e naturale*, 2. *ordinaria delegata*. 3. *relativa* in materie civili, 4. di *eccezione.* L'ordine quindi col quale va scritta l'opera deriva spontaneo: ma prima d'internarci ne' particolari di queste diramazioni non riuscirà discaro al lettore il vedere segnato sotto questo capitolo poche cose ma sufficienti intorno a quella che diresi *prorogazione di giurisdizione* sia *legale*, sia *volontaria.*

La *giurisdizione* per lo vantaggio delle popolazioni doveva essere divisa in frazioni territoriali, che la rendessero più vicina ai bisogni di loro, più facile ad essere esercitata. Da quì le circoscrizioni di circondarii, di distretti, e di provincie: da quì il principio della competenza per ragione del *domicilio*, e per ragion del *sito della cosa litigiosa*. Queste divisioni però, stabilite per lo vantaggio delle parti, dovevano cessare di essere obbligatorie, laddove esse avessero trovato il proprio comodo nel rendere competente un altro giudice, *beneficia non dantur invitis*. Ecco in qual modo questa *giurisdizione* diveniva tutta relativa, ed in tal senso poteva essere dalle parti sfuggita ed attribuita ad altro giudice, locchè chiamasi in linguaggio legale *prorogazione volontaria:* ecco donde sorge il principio, che a questa competenza possono le parti rinunziare. Tale rinunzia può essere *espressa* e *convenzionale*, può essere ancora *tacita*, come lo è quando col fatto si adisce un giudice, e quando taluno, citato innanzi al giudice fa le sue difese nel merito prima di eccepire la incompetenza. Quindi è che la eccezione d'incompetenza relativa deve opporsi *in limine litis*, e la parte che avesse prodotte le sue difese nel merito, prima di valersene, non può esser più ammessa ad opporla (1).

---

(1) *art. 263 ll. di proc. civ.*

Riflettiamo però che gli atti d' istruzione non possono considerarsi come difese nel merito. Così la domanda della communicazione de' documenti, la costituzione di un patrocinatore non è un atto da far presumere rinunziata la eccezione d' incompetenza relativa.

Al contrario la eccezione che concerne la qualità e la intensità delle attribuzioni è di ordine pubblico, e come tale deve dirsi *assoluta*, non può dalle parti sfuggirsi, può essere opposta in qualuque stato di causa, e può il giudice di officio elevarla (1). Con questi principii noi troveremo la soluzione della quistione, se un giudice, dopo essersi in qualche modo impadronito della giurisdizione con aver pronunziata una sentenza interlocutoria, possa poi, conosciuta la sua incompetenza *assoluta*, spogliarsene o di officio o ad istanza della parte? Se l' azione fosse stata definitivamente giudicata, se si dovesse distruggere la cosa giudicata, è chiaro che solo col gravame di appello potrebbe la dichiarazione d' incompetenza aver luogo; ma quando non vi è giudicato definitivo, il giudice che si conosce per legge senza giurisdizione, se ne spoglia, poichè la incompetenza *assoluta* può essere ammessa in qualunque stato di causa.

---

(1) *art. 264 ll. di proc. civ.*

La *prorogazione volontaria* della giurisdizione de' giudici di circondario è regolata dall'art. 109, delle *ll.* di *p.* così concepito.

*Le parti potranno sempre presentarsi volontariamente davanti un giudice di circondario: ed in tal caso egli giudicherà delle loro differenze o inappellabilmente, se le leggi o le parti ve lo autorizzano, o con riserva di appello, quantunque, avuto riguardo al domicilio del reo ed alla situazione della cosa litigiosa egli non sia il giudice competente delle parti; purchè però si tratti sempre di materia o di somme che sono delle sue attribuzioni. La dichiarazione delle parti che domandano di essere giudicate sarà sottoscritta dalle medesime, e non potendo sottoscriverla ne sarà fatta menzione.*

Trascende da questa disposizione la conseguenza che presso i giudici di circondario non vi può esser *prorogazione volontaria de quantitate ad quantitatem*, come non vi può essere *de re ad rem:* ed in ciò si è portato cangiamento a quanto trovavasi disposto pe' giudici di pace in Francia, ove la *prorogazione volontaria de quantitate ad quantitatem* era permessa. Si sono anche in ciò allontanate le nostre leggi da'principii del dritto Romano in cui leggevasi *judex, qui usque ad certam summam judicare jussus est, etiam de re majori judicare potest, si inter litigatores conveniat.*

*Henrion* du *Pansey* opina che per le leggi Francesi presso i giudici di pace sia ammessa la *prorogazione volontaria* espressa e non già tacita. (1) Vediamo se questa opinione possa convenire anche alla *giurisdizione* de' giudici di circondario per le nostre leggi.

Egli trova una resistenza all' ammissione della *prorogazione tacita* nelle parole della legge che esige un autorizzazione espressa e che prescrive pure la forma di questa dichiarazione di autorizzazione. Queste istesse espressioni si trovano ancora nell' articolo 109 delle leggi di procedura di cui noi facciamo il comento: però esse ne sembrano insufficienti a stabilire il principio di non essere ammessa la *prorogazione tacita* presso i giudici di circondario. La *prorogazione tacita* si opera con la perdita del dritto ad eccepire la declinatoria di foro: riconosce adunque la sua origine nella presunta volontà di rinunziare a questo dritto con le difese fatte nel merito della causa prima di sperimentarlo. Questa teoria è comune a tutte le giurisdizioni, e non si saprebbe assegnar la ragione onde non estenderla a quella de' giudici di circondario. Al contrario la *prorogazione espressa* nel modo come è prescritta col menzionato articolo è applicabile a' soli

---

(1) *pag. 45.*

giudici di circondario, ed è perciò che vi si è fatta soltanto parola di essa e non della *tacita*.

Trascende pure dalla cennata disposizione che la *prorogazione espressa* può estendersi anche al grado di giurisdizione, non così la *tacita*; perocchè la presunta volontà di rinunziare alla eccezione di declinatoria di foro non si estende anche alla appellabilità della sentenza. Perciò la *giurisdizione* tacitamente *prorogata* sarà inappellabile, quante volte la legge la dichiari tale: quella *prorogata* espressamente potrà essere inappellabile col consenso delle parti anche quando la legge la dichiari appellabile.

Fin quì abbiamo parlato del modo come la giurisdizione può essere prorogata per volontà sia espressa sia tacita delle parti e de' casi in cui può aver luogo. Ci resta ora a parlare della *prorogázione legale* di cui non potremo dare una idea più esatta che riportando le parole di *Henrion* de *Pansey* su tal proposito.

» Vi è un'altra specie di *prorogazioue* che si
» chiama *legale*, poichè essa, riconosciuta dalla leg-
» ge, si opera per lo fatto del solo reo convenuto
» non ostante il dissenso dell'attore. Tale è la ri-
» convenzione, che vien definita *mutua litigantium*
» *coram eodem judice petitio*, e che ha luogo
» quando per difesa avverso una domanda princi-
» pale se ne propone un'altra egualmente princi-
» pale. In tal caso vi sono due processi ben distinti

» *duplex negotium, alterum diversum ab altero;*
» *sunt enim in mutuis petitionibus duæ hipothe-*
» *ses, vel causæ, duo negotia, vel judicia;* per
» esempio il debitore ed il creditore sono domici-
» liati in due differenti giurisdizioni; il secondo fa
» citare il primo avanti il giudice del suo domici-
» lio, il convenuto risponde: io son vostro debitore,
» ne convengo; ma a ragione delle spese che ho
» fatte per voi, delle derrate che vi ho somministrate
» o del danaro che vi ho dato a prestito, voi siete
» mio debitore di una somma almeno eguale. Se
» questa somma è liquidata, vi è luogo a compen-
» sazione e la legge opera simultaneamente l'estin-
» zione de' due crediti: ma se le anticipazioni e le
» somministrazioni che il convenuto pretende aver
» fatte son di natura che dia luogo a difficoltà,
» in una parola se vi è bisogno di un conteggio,
» è il caso della riconvenzione ed il convenuto può
» dire al suo avversario: io vi presento questo con-
» to e domando riconvenzionalmente che prima di
» ogni altro procedimento siate tenuto a discuterlo.

» Proponendo questa eccezione, il debitore si
» costituisce attore *reus excipiendo fit actor,* e que-
» sta domanda, distinta dalla prima, fondata sopra
» diverse ragioni, suscettibile di un giudizio separato
» dovrebbe in conformità della regola *actor sequi-*
» *tur forum rei,* essere portata avanti il giudice
» dell' attore originario divenuto reo convenuto ri-

» spetto a questa nuova azione. Ma invano invoche-
» rebbe l' autorità di questa regola e proporrebbe
» una declinatoria, gli si risponderebbe: In questa
» circostanza la legge vi sottomette all' autorità che
» avete invocata contro il vostro avversario, essa la
» proroga e la estende sopra di voi. »

Così lucidamente espone il dotto autore la *prorogazione legale* per effetto della riconvenzione. Vediamo però se in tutti i casi ha luogo questa specie di *prorogazione*.

Che essa abbia sempre luogo ne' casi in cui il giudice sia incompetente per la seconda azione *ratione personæ, vel rei sitæ*, è chiaro. E pure sarebbe della prudenza del giudice quantevolte la domanda riconvenzionale esigesse molte indagini di statuire sulla domanda originaria, e rinviare le parti per la riconvenzionale avanti al giudice naturale di essa.

Non è egualmente chiaro, ove si operi la *prorogazione* per una domanda riconvenzionale che per ragion di materia sia della incompetenza del giudice: se è vero che i principii che regolano la *prorogazione volontaria* regolano pure la legale, se la *prorogazione volontaria* non è permessa nè *de re ad rem*, nè *de quantitate ad quantitatem* (1) non vi può esser dubbio che la domanda riconvenzionale

(1) *art. 106 ll. di proc.*

di una somma maggiore di quella attribuita al giudice, o di materia non attribuita allo stesso non possa prorogarne la giurisdizione. Così una domanda riconvenzionale per azione civile non potrebbe prorogare la giurisdizione del giudice di commercio adito. Così un giudice non potrebbe pronunziare sopra una domanda riconvenzionale che eccedesse la somma de' ducati trecento.

Ma che dovrebbe dirsi se la domanda originaria riunita alla riconvenzionale formassero una somma maggiore di quella attribuita al giudice? Come nella riconvenzione sono due le azioni in loro stesse distinte, e due processi, sebben riuniti nello stesso giudizio, così pare che la *prorogazione* non sia in tal caso *de quantitate ad quantitatem*, perciocchè ciascuna delle due azioni è tra i cancelli della giurisdizione del giudice. Oltrechè cesserebbe di aver luogo la *prorogazione legale* se dovesse dirsi il contrario, poichè quasi sempre nelle domande riconvenzionali si verificherebbe il caso di sopra esposto.

Finalmente conviene esaminare, se la *prorogazione* per riconvenzione possa operare cangiamento nel grado di giurisdizione. Per esempio taluno domanda ducati venti, il convenuto oppone dover anche egli conseguire dall'attore ducati trenta. In tal caso il giudice pronunzierà inappellabilmente, o la di lui sentenza sarà suscettibile di appello? *Henrion*

de *Pansey* opina che la *prorogazione* in simil caso non si estenda anche al grado di giurisdizione e che la riconvenzionale deve seguire la sorte della domanda originaria, poichè prorogando un' autorità non si può snaturarla, come avverrebbe se da inappellabile divenisse appellabile. Noi rispettiamo la sua opinione, ma riflettiamo che lo stesso inconveniente si avvera se vuolsi far seguire alla riconvenzionale la sorte della originaria, che se vuolsi far seguire a questa la sorte di quella. Perchè in tal caso non debbe piuttosto opinarsi che la riconvenzione sia da rinviarsi ad altro giudizio?

Spesso la riconvenzione è proposta affin di ottenere la compensazione, cioè affin di esser liberato dal debito verso l' attore compensandolo con credito esigibile di simil somma dovuto dallo stesso. Quando la riconvenzione prende l'aspetto di eccezione di compensazione hanno luogo le stesse regole della riconvenzione?

Onde poter rispondere a questo quesito conviene premettere in che la riconvenzione differisca dalla compensazione. Non ogni domanda riconvenzionale può dar luogo a compensazione: perchè essa possa dar luogo a compensazione deve avere i seguenti requisiti.

1. La cosa domandata in riconvenzione deve essere della medesima specie di quella domandata in origine.

2. La domanda riconvenzionale deve contenere un credito liquido, certo, ed esigibile.

3. La cosa deve essere dovuta alla persona istessa che pretende compensarla con ciò che gli viene domandato.

La riconvenzione quindi dà l'idea del genere di cui è specie la compensazione che ha caratteri particolari. Or queste particolari caratteristiche la rendono necessariamente ligata alla domanda originaria di tal che, anche quando il credito che si offre in compensazione eccedesse i ducati trecento, vi sarebbe luogo a prorogar la giurisdizione del giudice. Ed in vero se la compensazione ha luogo *ipso jure* non potrebbe la *prorogazione* negarsi senza mettersi in perfetta antinomia con la legge. Si distingue in tal modo la compensazione dalla semplice riconvenzione nella quale abbiam veduto non darsi *prorogazione de quantitate ad quantitatem.* Si distingue pure per la *prorogazione* circa il grado di giurisdizione, perocchè se nella riconvenzione semplice la difficoltà di prorogar la giurisdizione nel grado consiglia a rinviar la domanda riconvenzionale ad altro giudizio, nella compensazione il rinvio non può ordinarsi e deve la *prorogazione* aver luogo. Nel che si vuole riflettere che la *prorogazione* si opera sempre in favore di quello de' due crediti che apre la strada a doppio grado di giurisdizione: così se il credito offerto in compensazione dà

luogo all' appello la domanda originaria seguirà la sorte di quello: se al contrario la domanda originaria e non il credito offerto in compensazione desse luogo all' appello, questo dovrebbe seguire la sorte di quello.

## CAPITOLO II.

### *Della giurisdizione ordinaria e naturale.*

La prima tra le classi della *giurisdizione ordinaria* è la *naturale*. Chiamasi *naturale* quella che è propria de' giudici di circondario e che deriva dalle regole generali della loro competenza:

Le *azioni* possono co' principii del dritto romano ritenuti dalle nostre leggi dividersi in *personali*, *reali*, *e miste*. L'*azione reale*, che altrimenti dicesi *revindica*, è diretta a ripetere la cosa ed a reclamarne il possesso. Derivando essa dal dominio nell'attore, e dal possesso nel reo, si trasfonde in tutti coloro cui può successivamente passare il dominio, e contro tutti quelli ne' quali fa passaggio il possesso. La personale riconosce per causa l' obbligazione in forza di contratto o di delitto, ed è attaccata alla persona dell' obbligato e di colui cui l' obbligazione è dovuta.

Vi ha delle obbligazioni che partecipano dell' una e dell' altra natura, e che perciò diconsi miste: conviene però bene intendersi sul valore di questa

parola. Vi ha delle obbligazioni dalle quali trascendono l' una e l' altra azione, ma o perchè la distinzione delle due azioni è così poco sensibile che l' una può dirsi conseguenza ed accessorio dell' altra, come avviene per la restituzione de' frutti nella revindica, o perchè la loro forma appartiene più all' una che all' altra classe, si è dato comunemente il nome di *azioni miste* a quelle nelle quali questa duplice natura delle azioni è più evidente. Così le azioni le quali al dir di Giustiniano *habent mixtam causam*, sono la petizione di eredità, la domanda di divisione di successione; quella di divisione di uno o più oggetti appartenenti in comune a molti individui, l' azione de' confini; mentrechè la revindica, la restituzione in intiero, le azioni rescissorie, e la maggior parte degl' interdetti, ancorchè comprendano la personale e la reale, vanno classificate la prima tra le *reali*, e le altre tra le *personali*.

Le azioni *personali* e *reali* formano in genere materia della *giurisdizione naturale* de' giudici di circondario in forza dell' art. 21 della legge organica giudiziaria de' 29 maggio 1817, così concepito:

*I giudici di circondario conosceranno, e giudicheranno tutte le cause di azioni reali o personali inappellabilmente sino al valore de' ducati venti, ed appellabilmente sino al valore di ducati trecento.*

Questo articolo ha inteso dar loro ancora quelle azioni che sono il complesso delle *reali* e *personali*, val dire le *miste*?

L' autore del manuale di giurisprudenza della corte di Lanciano sostiene che i giudici di circondario siano competenti a procedere anche per le azioni *miste*. Assume per dimostrazione, che essi hanno giurisdizione *in omni causa*, purchè la somma non sorpassi ducati trecento, e che non vi è alcuna eccezione precisa la quale distrugga questa regola. Noi non neghiamo che i giudici di circondario non hanno, come i giudici di pace in Francia, una *giurisdizione* di *eccezione*, ma bensì una *giurisdizione ordinaria* limitata: bisogna però vedere questa *giurisdizione ordinaria* in qual modo sia stata limitata dalla legge.

Premettiamo che la quistione non è per quella specie di azioni che impropriamente diconsi *miste*, poichè non si contrasta che i giudici di circondario siano competenti a conoscerle. È solo quistione per le quattro azioni che propriamente diconsi *miste*; e pare che non si possa dubitare della loro esclusione dalla competenza de' giudici di circondario. In fatti la esclusione delle azioni *miste* dalla competenza di questi magistrati si ha non solo dal silenzio serbato nell' articolo 21 della legge organica e nelle espressioni dell' articolo 54 di questa legge, ma ancora dallo insieme delle leggi di procedura e delle leggi

civili. Imperocchè noi troviamo che un giudizio di divisione di eredità, quando anche si trattasse di una eredità minore di ducati trecento, non potrebbe, attesa la sua procedura, agitarsi che innanzi ad un tribunale civile: e così esaminando le altre *azioni miste* si trova che lo sviluppo della loro procedura non è compatibile colla giurisdizione de' giudici di circondario. Che se voglia indagarsi il fine del legislatore a formare tale eccezione, risponderemo che queste *azioni* si sono considerate sempre privilegiate e che si è stimato pericoloso l'affidarne l'esperimento ad un giudice solo. Unicamente l'azione de' confini nel *petitorio*, poichè nel *possessorio* non si può dubitare che spetti a' giudici di circondario, potrebbe considerarsi come materia della loro *giurisdizione*, quante volte il valore dell'azione potesse definirsi tra' ducati trecento. Nel che quest' azione va regolata come tutte le altre azioni impropriamente dette *miste*, per le quali se il valore potrà prontamente determinarsi fra i ducati trecento il giudice di circondario è competente.

Per la medesima ragione di una particolar delegazione fatta dalla legge a' tribunali civili un giudice di circondario non potrebbe procedere in un giudizio di espropriazione forzata, ancorchè si promovesse in esecuzione di una sua sentenza, e fosse di un valore minore de' ducati 300; dapoichè la

forma della procedura di tal giudizio lo fa conoscere delegato a' tribunali civili. (*a*)

Del pari i giudizii di falso incidente civile e di verifica delle scritture sono esclusi dalla giurisdizione de' giudici di circondario, perchè delegati a' tribunali civili. (1)

I giudici di circondario adunque conoscono di tutte le cause *reali* e *personali*, ma questa *giurisdizione* sulle due più estese classi delle *azioni* sarebbe stata troppo smodata se la legge non l'avesse circoscritta col determinare il valore al di là del quale un'*azione* sebbene *personale*, sebbene *reale*, uscisse dalla sfera delle attribuzioni de' giudici di

---

(*a*) Questo principio trovasi sviluppato nel real rescritto de' 21 ottobre 1818 del tenor seguente :

*L' articolo 31 della legge organica dell' ordine giudiziario attribuisce a' regii giudici di circondario le esecuzioni delle proprie sentenze.*

*Questa disposizione ha fatto sorgere il dubbio, se i regii giudici di circondario siano competenti a procedere ne' giudizii di espropriazione forzata.*

*S. M. cui ho rassegnato questo dubbio, sulla considerazione che in vigore degli articoli 2210 del codice civile e 472 del codice di procedura civile provvisoriamente in vigore la cognizione de' giudizii di espropriazione forzata trovasi delegata a' tribunali civili, nella cui giurisdizione sono siti i beni sottoposti all'espropria, ha dichiarato che i regii giudici di circondario sono incompenti a procedere pe' giudizii anzidetti, e che perciò la cennata delegazione non ha ricevuta alcuna alterazione dall' articolo 31 della legge organica dell' ordine giudiziario.*

(1) *art. 118 ll. di proc. civ.*

circondario. Ecco le limitazioni che si sono portate a questa regola generale e le norme per applicarle a' varii casi.

1. Il giudice di circondario in queste *azioni* procede inappellabilmente sino al valore di ducati venti, ed appellabilmente sino al valore di ducati trecento. Quì è osservabile che, per determinare se la sentenza del giudice sia in ultimo grado di giurisdizione, non bisogna guardare la sola somma aggiudicata, ma bensì la domandata. Così se io domando quaranta ed il giudice condanna per venti e rigetta l' altra parte della domanda, la sentenza sarà appellabile; imperocchè la cosa controversa sono i ducati quaranta, ed il valore della sentenza si compone tanto della parte aggiudicata quanto dell' altra negata.

Una sentenza però, comunque inappellabile avuto riguardo alla somma, è sempre appellabile per la parte che statuisce sulla quistione di competenza, la quale va sempre decisa con dispositiva distinta da quella del merito: in tal caso la sentenza sul merito resterà sospesa sino alla decisione della competenza. (1)

Perchè sia applicabile la disposizione enunciata è necessario che la quistione di competen-

---

(1) *art. 116 ll. di proc. civ.*

za sia stata promossa avanti al primo giudice e giudicata, o si potrà sempre appellare anche quando la quistione di competenza non è stata ivi promossa e giudicata? e se questo appello è ammissibile, sarà anche sospensivo? Il senso letterale dell'articolo 116 mena a credere che la incompetenza debba essere opposta avanti al primo giudice e giudicata: però noi avvisiamo che si vuol distinguere la incompetenza assoluta dalla relativa. Ove la quistione che si promuove in appello fosse d'incompetenza relativa, questa incontrerebbe la resistenza dell' articolo 263 delle leggi di procedura civile, incontrerebbe pure la resistenza della prorogazione tacita a favore del primo giudice, ed in tal modo l'appello non sarebbe ammisibile, nè potrebbe produrre l'effetto di sospendere la esecuzione della sentenza. Quante volte però in appello si elevasse quistione d'incompetenza assoluta, cui tacitamente non potevasi rinunziare avanti al primo giudice, l'appello dovrebbe dirsi ammissibile anche quando nel merito la sentenza fosse inappellabile. L'effetto nondimeno di questo appello dovrebbe dirsi devolutivo, poichè è sospensivo nel solo caso di essersi promossa avanti il primo giudice la quistione d'incompetenza, ed anche perchè volendo attribuirgli l'effetto sospensivo bisognerebbe sempre indagare la qualità della incompetenza per la quale si appella, locchè menerebbe ad indagini estranee dalle attribuzioni di un uffiziale di esecuzione.

2. Il valore di ducati trecento debbe essere o determinato o determinabile prontamente. (1) Per meglio intendersi sul modo di questa pronta valutazione la legge aggiunge *senza estrinseche pruove, ed altre indagini.* Se si volesse far uso di una perizia, di un apprezzo, non si potrebbe, poi chè non è questa la pronta valutazione voluta dalla legge.

3. È pronta la valutazione nelle azioni *reali* sopra immobili, quando il valore della causa è determinato dall' annua rendita imponibile riportata nella matrice de' ruoli fondiarii moltiplicata per quindici volte se i fondi sieno rustici, e per dieci volte se sieno urbani. (2) Però la legge de' 19 febbrajo 1829 concernente la *espropriazione forzata* fa nascere il dubbio se la valutazione degl'immobili affin di determinare la competenza abbia sofferto cangiamento coll' art. 55 della legge medesima. Per la opinione affermativa si può dire, che le norme stabilite nell' art. 92. delle ll. di proc. avevano per base quelle prescritte nella espropriazione, e che cambiate queste anche quelle son variate: ma dall' altra parte si può rispondere che in materia di *giurisdizione* non è permesso il sostituire

(1) *art. 92 ll. di proc. civ.*
(2) *art. 92 ll. di proc. civ.*

alla volontà espressa del legislatore la presunta. Noi reputiamo tanto dubbia questa quistione che non osiamo avvanzare alcuna opinione decisiva. Invano si potrebbe allegare che il fondo vale dippiù che non è riportato nella sua totalità in fondiaria: la legge ha voluto attenersi ad una regola semplice e costante, ed ha vietate tutte le indagini che potrebbero inviluppare simili quistioni. Così se in un fondo vi fosse una fodina, una sorgente di acqua non messa a calcolo nella rendita fondiaria, non potrebbe questa circostanza farlo considerare di maggior valore di quello che emerge dallo imponibile fondiario.

Il valore di un fondo può essere determinato con titoli, possono almeno questi farlo considerare prontamente determinabile? Spesse volte si è nel foro agitata una tal quistione, ed ecco la specie sotto la quale presentavasi. Un fondo era stato venduto per prezzo minore di ducati trecento, s'istituiva poi da un terzo un'*azione reale* relativa a questo immobile, ed in mancanza del ruolo della matrice fondiaria, o contro la valutazione derivante da questo, sostenevasi che fosse prontamente determinabile il valore col solo titolo di compra-vendita, o che dovesse tra i due valori preferirsi quello nascente dal titolo. Riflettevasi che non senza ragione ha voluto la legge dare a' magistrati una norma certa ed invariabile col moltiplico della rendita imponibile; che il prezzo dato convenzionalmente ad un immo-

bile poteva essere l' effetto di un valore di affezione; che le proprietà sono suscettibili di aumento, ed il prezzo stabilito in origine poteva in appresso divenire sproporzionato al valore dell' immobile; e che per evitare questa incertezza e rendere uniforme e generale il metodo di valutazione si era data per norma la rendita fondiaria moltiplicata: non poteva perciò supplirsi col titolo alla mancanza della matrice fondiaria, nè in concorrenza preferir quello a questa. Non potrebbe però dirsi lo stesso quantevolte la quistione fosse tra gli stessi contraenti che han dato valore al fondo.

Ma qual norma dovrebbe seguirsi allorchè un fondo fa parte di un altro maggiore e la di cui rendita imponibile è compresa in quella del fondo intero? può il valore del tutto rendere prontamente determinabile quello delle parti? Distinguiamo il caso in cui l' intiera rendita sia del valore di ducati trecento, dal caso in cui sia maggiore: nel primo caso, come la parte non può essere maggiore del tutto, si ha la certezza che il valore della frazione è al di sotto di ducati trecento: nel secondo la valutazione dipenderebbe dal conoscere la proporzione tra il fondo intero e la parte staccata, locchè può solo verificarsi quando tutta la estenzione del fondo fosse della stessa qualità e coltura; in tal caso potrebbe ben vedersi in che proporzione sta la parte al tutto, onde conoscere qual sia la quota

della rendita imponibile corrispondente alla parte.

4. Ne' giudizii petitorii per esazioni annue di canoni, di rendite fondiarie, o di altre prestazioni annuali perpetue, il valore si desume dall' annua rendita, dal canone, o dalla prestazione moltiplicata per quindici volte su i fondi sopra i quali è imposta se sieno rustici, e per dieci volte se sieno urbani. (1)

In queste *azioni* bisogna por mente a conoscere se la domanda sia *possessoriale*, o *petitoriale*, poichè la valutazione è necessaria ne' soli giudizii *petitoriali*, essendo indeterminata la competenza de' giudici di circondario in quelli *possessoriali* come si vedrà da quì a poco. Alcuni han pensato che bastasse domandare l'esazione in forza di un titolo per dirsi l'azione *petitoriale;* errore che viene smentito dal numero 8, dell' art. 103. delle ll. di proc. Ivi si parla delle *azioni possessoriali* di simil fatta e se ne assegnano due classi, l' una di quelle poggiate sopra titolo autentico, l' altra di quelle poggiate sul solo possesso non interrotto da più di tre anni: dunque anche quando l'azione è poggiata sopra un titolo autentico può essere *possessoriale* Pare che la legge in questi casi abbia voluto definire l' *azione possessoriale* dichiarando che essa è tale, quando

---

*(1) art. 93 ll. di proc. civ.*

il possesso di esigere non sia stato interrotto da più di tre anni e quando non del capitale si disputa ma della prestazione maturata. Così se si domandassero cinque annualità l' azione non potrebbe essere *possessoriale*, se si domandasse la restituzione del capitale l' azione sarebbe *petitoriale*.

Per lo più è avvenuto che l'attore, il quale pretendeva esigere il canone o la prestazione in linea *possessoriale*, ancorchè ne fosse stato interrotto il pagamento da più di tre anni, per eludere la legge, anzichè domandare il pagamento delle quattro annualità, limitava l' azione a sole tre, e parecchi fra' giudici di circondario si lasciarono in tal modo ingannare. Il fatto del possesso debb' essere provato con tutti gli estremi voluti dalla legge: nel modo stesso che per gl'immobili deve provarsi di aver cessato di possedere tra l'anno per darsi luogo all'azione possessoria, pe'canoni deve essere provato che si sia cessato di esigere nel triennio: tal fatto, ove venisse contrastato, dovrebbe formar materia di pruova.

Una prestazione annua in generi col solo moltiplico a norma dell' articolo 92 e 95 delle ll. di proc. è sufficiente a dare il valore delle prestazione? Questa regola fissata dalla legge non può dare che una approssimativa valutazione nelle prestazioni in genere, poichè il moltiplico non darà altro risultato che il valore in generi i quali han sempre bisogno di altra valutazione per essere ridotti

a valore monetario. Quindi è che in questi casi, dopo di essersi ottenuto col moltiplico il valore in generi della prestazione, debbe con le regole dello art. 94 delle ll. di proc. ridursi a valore monetario: il giudice dalla pubblica opinione o dalle mercuriali prontamente producibili desumerà il valore de' generi senza ricorrere ad altre indagini.

Premesse queste idee, si può fissare la competenza de'giudici di circondario in simili *azioni*. Trattasi di giudizio *petitoriale*? bisogna determinare il valore dell'annuo canone o della prestazione annua nel modo indicato di sopra: se si avrà un valore tra la somma di ducati venti pronunzierà inappellabilmente: se tra i ducati trecento procederà appellabilmente: se maggiore non sarà competente. Trattasi di giudizio *possessoriale*? sia qualunque il valore delle prestazione annua in capitale, il giudice di circondario è competente a procedere per la esazione delle annualità come esporremo in appresso.

5. Nelle *azioni reali* sopra mobili il valore si desume, o dalla pubblica opinione secondo cui il mobile di quella natura e qualità non può eccedere i ducati trecento, o dalle scritture prontamente producibili, senza potersi ricorrere a perizia od apprezzo. Se nel modo già detto non costi del valore della cosa, si avrà l'azione come di somma indeterminata di non

competenza del giudice di circondario. (1)

Alcuni esempii renderanno più chiara questa regola: si reclamano cento misure di grani, il giudice consultando nella sua prudenza la pubblica opinione vedrà se possono questi mobili avere un valore maggiore di ducati trecento: si presentano le mercuriali, si produce il contratto di compra-vendita del grano reclamato, ed il giudice avrà in questo caso il valore determinato con le scritture prodotte. Ed in ciò la legge ha diversamente statuito dagl' immobili pe' quali non ha permesso di desumere il valore dalle scritture, menochè dalla matrice fondiaria.

6. Il valore de' *dritti* deve essere o determinato, o determinabile prontamente e senza estrinseche pruove, altrimenti si avrà come indeterminato. (2) Ma in qual modo il valore de' *dritti* potrà essere determinato, o determinabile prontamente? Le cose incorporee di cui si faceva menzione nella giurisprudenza Romana non erano altro che i *dritti*: l' usufrutto, l' uso, l' abitazione erano cose incorporee: può qualcheduno di questi *dritti* formar materia di giudizio innanzi ad un giudice di circondario, ma solo quando o è valutato, o è va-

---

(1) *art. 94 ll. di proc. civ.*
(2) *art. 94 e 91 ll. di proc. civ.*

lutabile prontamente per ducati trecento. Non sappiamo vedere altra pronta valutazione de' dritti che quella che nasce dal titolo, poichè una servitù, il dritto di uso e di abitazione, e tutti gli altri dritti non potrebbero essere diversamente valutabili. Definire una servitù reale per lo valore de' fondi, a cui serve e su i quali è imposta, sarebbe lo stesso che dar prezzo alle affezioni degli uomini, oltrechè sarebbe questa una regola fallace; sovente sopra fondo di tenuissimo volore giace una servitù di gran valore. Definire il valore dell' usufrutto col moltiplico della rendita del fondo sarebbe lo stesso che dare ad una rendita a vita il valore di una rendita perpetua. Conchiudiamo che sono ben rari i casi in cui i dritti sieno di valore determinato o determinabile prontamente, e che questa pronta valutazione deve derivare o dal titolo costitutivo del dritto o dalla cosa sulla quale si esercita il dritto secondo la prudenza del giudice, poichè regole certe non potrebbero darsi intorno a tale oggetto.

Abbiamo detto che qualcheduno de' dritti può ne' casi di sopra indicati formar materia della giurisdizione de' giudici di circondario e ciò per escludere l' idea che ogni dritto, ove fosse determinato per ducati trecento, potesse dirsi della loro competenza. Vi sono infatti de' dritti i quali, sia qualunque il di loro valore, non possono essere portati alla cognizione de' giudici di circondario. Per tal

modo il dritto ad una eredità, ad una universalità di mobili non potrebbe essere dedotto alla cognizione di questi magistrati. Del pari il dritto a ripetere la soddisfazione di un legato è a nostro modo di vedere compreso in questa classe finchè non sia definito il giudizio di successione. Fermiamoci a sviluppare questa idea ed a vedere tutte le altre che ne trascendono.

Finchè non sia definito il giudizio di successione, tuttociò che ne forma una dipendenza non può esser dedotto innanzi ad altro giudice che a quello della successione: questo principio nasce dalla chiara interpetrazione dell' art. 151 delle ll. di proc. Per la stessa ragione che fino al giudizio definitivo le domande relative alle disposizioni per causa di morte debbono portarsi al tribunale del luogo, dove si è operata la successione, queste domande non possono prodursi innanzi al giudice di circondario. Allorchè poi si è definitivamente statuito sulla successione, queste domande rientrano nella classe delle azioni ordinarie e cessa il privilegio. Ma vi è dippiù: quest' azione è legata alla validità dell' atto di ultima volontà da cui trascende, ed il giudice non potrebbe accordarla senza conoscere dell' atto medesimo e di tutte le quistioni, che possono elevarsi sulla nullità dell' atto, sulla capacità del legatario, sulla riducibilità de' legati. Or tuttociò che può involgere quistioni di successione

è estraneo dalle attribuzioni de' giudici di circondario; nè questi potrebbero in conto alcuno occuparsene senza violare apertamente i confini della *giurisdizione* che la legge ha voluto attribuir loro, ed invadere quella che per la legge stessa trovasi espressamente demandata a' tribunali civili.

Si è fatta di sopra menzione della ripetizione di una *universalità di mobili:* non tornerà inutile il fermarci un poco a considerare in qual modo questo giudizio, quando anche il valore de' mobili fosse determinato a ducati trecento, sfugge la competenza delle magistrature circondariali. Conviene distinguere tra mobili isolati, ed una *universalità di mobili*, espressione che al modo di vedere di tutti gli autori, indica la totalità de' mobili dipendenti da una successione, e che sembra rappresentare una specie d' immobile. (1) Adunque quest' azione consiste in *jure*, val quanto dire nel dritto alla successione, ed è parte integrale di petizione di credità dalla quale non può andare disgiunta.

7. Nelle cause di affitti, ove il fittuario sia espulso prima della finita locazione per la indennità dovuta dal locatore, il valore sarà regolato nel se-

---

(1) *Ved. Merlin tom. 2. pag. 657. Rép.*

guente modo. Se sia fatta stipulazione intorno a' danni ed interessi, il valore si desume dal patto stipulato tra le parti. (1) Se non vi è stipulazione, bisogna distinguere il caso in cui trattasi di casa, di appartamenti, o di botteghe, da quello in cui trattasi di fondi rustici. Nel primo caso il valore della indennità si desume dallo importo della pigione proporzionata a quel tempo che la consuetudine locale accorda tra il congedo e la uscita. Nel secondo caso il valore della indennità è eguale al terzo del fitto di tutto il tempo che dovrebbe trascorrere per compiere l'affitto. (2)

8. Il valore dell' azione sarà regolato da quello che si contiene nella domanda, e non da ciò che si aggiudica dalla sentenza.

La nuova giurisprudenza ha conservato il principio del dritto Romano *quoties de quantitate ad jurisdictionem pertinente quæritur, semper quantum petatur quærendum est, non quantum debetur;* (3) e con ragione, imperocchè se le parti avessero potuto unicamente a loro talento ri-

(1) *Art. 96. ll. di proc. civ., ed art. 590. ll. civ.*

(2) *art. 96. ll. di proc. civ., ed art. 191. 592. ll. civ.*

(3) *L. 19. §. 1. ff. de jurisdictione.*

durre la propria domanda, la *giurisdizione* non avrebbe avuto più regole certe e sarebbe dipesa dal di loro capriccio.

Avvertiamo però, che questa regola ha luogo ove trattasi di conoscere la *giurisdizione*, e non l'appellabilità della sentenza, perciocchè se l'attore che ha domandato cinquanta riducesse la sua domanda a venti, e per venti si pronunziasse condanna, questa sentenza, il di cui valore non oltrepassa i ducati venti, non potrebbe dirsi appellabile.

Dopo avere stabilito il principio, che il valore della domanda determina la competenza, il legislatore risolve varie quistioni che nella valutazione della domanda potrebbero sorgere, e prescrive le regole seguenti.

Si considera oltrepassato il valore di ducati trecento;

1. quando per l'azione degl' interessi riuniti alla domanda del capitale si eccede la somma de' ducati trecento.

2. quando la somma domandata anche minore di ducati trecento faccia parte o residuo di somma maggiore. Se la obbligazione è di cinquecento ed io domando trecento, questa ultima somma fa parte de' cinquecento. Ma se in un titolo vi sia la obbligazione di pagare cento e quella o di un valore indeterminato, o di una somma maggiore de' trecento, in tal caso la obbligazione de' cento fa parte o pur no

dell' altra compresa nel titolo? Conviene a tal proposito distinguere se le due obbligazioni hanno la stessa causa o pur differente, perciocchè avendo la stessa causa l' una è parte dell' altra: non così quante volte avessero diversa causa, nel quale caso l' una non si riattacca all' altra. Ma anche in questo ultimo caso vi potrebb' essere qualche circostanza da farle considerare unite, ed è quando si proponesse una eccezione comune all'una ed all' altra, come per esempio se s' impugnasse il titolo nel quale sono consegnate.

3. quando nella citazione si fanno da una parte più domande che congiunte insieme eccedono il valore di ducati trecento, ancorchè provvenissero da diverse cause e si fossero formate in tempi diversi, eccetto il caso che simili dritti derivassero anche da diverse persone: alcuni esempii renderanno più chiara questa regola e la eccezione. Se taluno domanda ducati centottanta dovutigli per mutuo contratto nel 1825 e ducati centottanta per una donazione fattagli in epoca posteriore, ancorchè le due domande siano distinte per la causa e per l' epoca, si considerano unite: ma se domanda l' una somma *ex juribus* de' minori da lui rappresentati, e l' altra nel proprio nome queste domande non si considerano riunite nel loro valore.

Fissati in questo modo i limiti della giurisdizione naturale de' giudici di circondario, conviene

esporre gli effetti dell' appello circa la esecuzione delle loro sentenze, come ancora le attribuzioni de' giudici in ordine alla esecuzione medesima.

L' art. 25 della legge de' 29 maggio 1817 è così concepito... *Sarà parimente devolutivo l' appello allorchè il valore della causa non eccede 100 ducati. In tutti gli altri casi i giudici di circondario potranno ordinare la esecuzione provvisoria delle loro sentenze, ma data dall' istante idonea cauzione.* Questa disposizione è uniforme a quella contenuta nell'articolo 120 delle ll. di proc. e non ha bisogno di comento.

Coll'articolo 31 di detta legge si dice. *Apparterrà ancora a' giudici di circondario la esecuzione delle proprie sentenze.*

Tale disposizione è un effetto della giurisdizione ordinaria attribuita a' giudici di circondario; ma anche nelle quistioni di esecuzione doveva la giurisdizione di loro essere circoscritta dal valore de' duc. 300. Così se per esecuzione di una sentenza del giudice si procedesse al pignoramento di mobili di un valore maggiore di duc. trecento, le quistioni che potrebbero insorgere apparterrebbero a' tribunali civili (*a*).

---

(*a*) La giurisdizione ordinaria de' giudici di circondario de' dominii al di là del Faro è in tutto uniforme

## CAPITOLO III.

### *Della giurisdizione delegata in materie ordinarie.*

Al principio che i giudici di circondario giudicano in tutte le *azioni reali* e *personali* fino al-

a quella de' giudici di questi dominii, meno nelle facoltà attribuite col real decreto de' 13 novembre 1821 a' supplenti comunali.

art. 24 della legge de' 7 giugno 1819. *I giudici di circondario conosceranno e giudicheranno tutte le cause di azioni reali o personali inappellabilmente sino al valore di sei once e venti tarì, pari a ducati venti, ed appellabilmente sino al valore di 100 once, pari a trecento ducati.*

art. 34 ibid. *Apparterrà ancora a' giudici di circondario la esecuzione delle proprie sentenze.*

art. 1. del real decreto de' 13 novembre 1821. *I giudici di circondario proseguiranno ad esercitare ne' comuni* capoluoghi del circondario *tutte le attribuzioni loro deferite dalle leggi.*

art. 2. *Negli altri comuni dipendenti da' circondarii le attribuzioni deferite a' giudici di circondario dall' art. 24 della nostra legge organica de' 7 giugno 1819 restano nel seguente modo limitate.*

*I supplenti instituiti col nostro real decreto de' 17 ottobre 1821 ne' comuni non-capoluoghi conosceranno e giudicheranno ne' limiti territoriali del rispettivo comune le* cause di azioni reali e personali *inappellabilmente sino al valore di once venti. I giudici di circondario conosceranno e giudicheranno ne' sopradetti comuni non-capoluoghi le cause del valore, che eccede le once venti, e non oltrepassa le once cento.*

*

la somma di duc. 500 si sono fatte parecchie eccezioni. Alcune *azioni*, ancorchè eccedenti il valore di duc. 300, ancorchè *indeterminate*, bisognava attribuirle alla cognizione dell'autorità locale sia per la loro urgenza sia perchè l'autorità locale era più a portata di conoscerle: in tal modo si faceva non solo eccezione alle regole della *giuridizione assoluta* ma anche a quelle della *relativa*. Le eccezioni alle regole della *giurisdizione relativa* sono comprese nell'articolo 105 delle ll. di proc. civ., e noi le esporremo quando ci toccherà di parlare *della giurisdizione relativa*. Le eccezioni alla *giurisdizione assoluta* derivano dall'art. 22 della legge de' 28 maggio 1817 uniforme all'art. 25 della legge de' 7 giugno 1819 (*a*), e da particolari disposizio-

---

(*a*) La *giurisdizione delegata* a' giudici di circondario de' dominii al di là del Faro è uniforme a quella delegata a giudici di questi dominii, se non-che per quelli trovasi divisa co' supplenti comunali in virtù dell'art. 3 del real decreto de' 13 ottobre 1821.

art. 3. *I detti supplenti ne' limiti territoriali del rispettivo comune conosceranno e giudicheranno inappellabilmente sino al valore di once sei e tarì venti, ed appellabilmente qualunque sia il valore delle cose controverse sulle azioni indicate ne' numeri 3, 4, 5, 7, 12 e 16 dell' art. 25 della precitata legge.*

*Le altre azioni mentovate negli altri numeri di questo articolo saranno conosciute e giudicate da' supplen-*

ni: noi le esporremo ne' capitoli seguenti. Premetteremo però alcune osservazioni generali sugli effetti di tal delegazione.

In forza della delegazione i giudici di circondario non solo giudicano queste *azioni* sino a qualunque somma, ma l' appello dalle loro sentenze è devolutivo sempre (1).

Delle *azioni* delegate a' giudici di circondario alcune sono *annali*, come quelle comprese ne' num. 2, 3 e 4 del mentovato articolo; altre hanno la durata ordinaria delle *azioni*; ed altre hanno una durata particolare come quelle comprese ne' n. 12 e 13

Si deduce da ciò che per le *azioni annali* il giudice del circondario ha una giurisdizione delegata nel solo *possessorio*, e che se l'*azione* fosse *petitoriale* uscirebbe dalla classe delle *annali* e cesserebbe la sua *delegazione*: si deduce pure da ciò che se le *azioni* comprese ne' num. 12 e 13 fossero istituite oltre il termine stabilito, esse non godrebbero più del privilegio della *delegazione*.

Le *azioni annali* possono essere sperimentate o in via penale o in via civile, perocchè il fatto che

---

*ti inappellabilmente sino al valore di once sei e tarì venti: ed allorchè oltrepasseranno questa somma saranno conosciute e giudicate da' giudici di circondario sino a qualunque valore.*

(1) *Art. 22. l. de' 28 maggio 1817, ed art. 25 l. de' 7 giugno 1819.*

le partorisce è un reato il quale dà dritto alla punizione del reo ed al ristoro del danno (*a*). Noi le

(*a*) Considerate come azioni penali formano materia della giurisdizione correzionale e di semplice polizia conferita a' giudici di circondario. Questa giurisdizione ancorchè distinta dalla civile, pure quando deriva dallo stesso fatto ha molto rapporto con quella: non tornerà inutile perciò riportare le disposizioni della leg. di proc. pen. che fissano questi rapporti.

art. 1. *Ogni reato dà luogo all' azione penale ed all' azione civile. Coll' azione penale si domanda la punizione del colpevole. Coll' azione civile si domanda la riparazione de' danni ed interessi che il reato ha prodotto.*

art. 2. . . . . . . . . . . . . *L' azione penale debbe essere esercitata di uffizio in tutti i casi ne' quali l' istanza privata non è necessaria per promuoverla.*

art. 3. *L' azione civile può essere esercitata da chiunque abbia sofferto danno per cagione del reato, e da colui che rappresenta il danneggiato.*

art. 4. *L' azione civile può essere esercitata contro all' imputato, e contro a chiunque sia civilmente risponsabile de' danni che il reato ha prodotto - Se L' imputato muore prima di essere giudicato, l' azione civile si sperimenta innanzi a' tribunali civili contro a colui che lo rappresenta.*

art. 5. *L' azione civile può essere sperimentata innanzi ai giudici stessi, e nel tempo stesso dello esercizio dell' azione penale. Può essere sperimentata anche separatamente presso i giudici civili: in questo caso l' esercizio n' è sospeso finchè non siasi pronunziato diffinitivamente sull' azione penale.*

art. 38. *Ne' delitti e nelle controvvenzioni non può esercitarsi l'azione penale senza istanza della parte privata.*

guardiamo soltanto nell' aspetto di azioni civili: considerate in tal modo prendono la denominazione generica di *turbativa*: quindi non sarà fuor di proposito se prima di parlare di esse partitamente esporremo i principii generali da' quali va regolata la *turbativa*.

## CAPITOLO IV.

### *Della turbativa.*

Le *azioni* riconosciute sotto il nome *d' interdetti recuperandae et retinendae possessionis* formano la classe delle *azioni di turbativa*.

Se la *turbativa* è avvenuta, l' oggetto dell' *azione* si è quello di ricuperare il *possesso*; se non ancora è consumata l' oggetto dell' *azione* è di ritenere il *possesso*.

Quest' *azione* si accorda al possessore contro colui che ne ha disturbato o ne disturba il *possesso*; essa però non è attaccata al solo fatto del *possesso naturale*: è necessario che taluno abbia posseduto almeno per un anno ed un giorno, *non vi*, *non clam*, *non precario*, onde possa credersi investito di quel *possesso* che gli dà dritto ad intentare *azione di turbativa*: deve avere quel *possesso*, che è sufficiente a fargli acquistare la proprietà con la prescrizione. Allorchè ha questo *possesso* ogni *turbativa* eseguita o minacciata gli dà dritto all'*azione*.

La *turbativa* può essere di fatto, può essere di dritto. È di fatto quando taluno di propria autorità si mette in possesso del mio fondo, è di dritto quando taluno fa sequestro nelle mani del mio fittajuolo.

*L' azione* bisogna intentarla fra l' anno dal dì della *turbativa:* scorso questo termine che decorre contro i maggiori ed i minori, non si ha più il benificio dell' *azione possessoria.*

Discendendo da questi principii a' casi particolari si ha;

1. che l'erede legittimo cui *ipso jure* passa il *possesso* de' beni può sperimentare l' *azione di turbativa* valendosi del *possesso* del suo autore.

2. che l' erede istituito contro l' erede leggittimo non ha *azione possessoriale* per gl' immobili ereditarii che quando sia scorso l' anno dall' immissione in *possesso.*

3. che tra' coeredi non *azione di turbativa*, ma di *divisione* di *eredità* può competere, menochè uno de' coeredi si trovasse messo in *possesso* di un immobile provvisoriamente con sentenza del magistrato.

4. che l' avente causa a titolo particolare, può sperimentare l' *azione di turbativa* valendosi del *possesso* del suo autore.

5. che colui il quale ha la nuda proprietà di una cosa, della quale l' altro è usufruttuario, pos-

siede per mezzo di questo, e spirato l'usufrutto può sperimentare *azione di turbativa* contro un terzo che lo disturbi.

6. che l'usufrutto essendo un *dritto reale* dà all'usufruttuario tutte le *azioni* per mantenerlo nel godimento di esso, e quindi necessariamente gli dà l'*azione di turbativa*.

7. che il marito non separato di beni dalla moglie ha *l' azione possessoriale* pe' beni dotali della moglie, poichè ne ha il *possesso* per legge.

8. che l'enfiteuta può intentare *azione di turbativa* per essere mantenuto nel *possesso* del fondo durante la *enfiteusi*, poichè il dominio utile è un *dritto reale* che investe l'enfiteuta di tutte le *azioni* per continuare nel godimento del fondo.

9. che non così può dirsi del fittajuolo, il quale possiede a *titolo precario* ed a nome altrui, e non già *animo domini*. Questa opinione sebben combattuta dagli autori del pratico Francese, pure è sostenuta con buone ragioni da *Merlin* e da *Henrion* de *Pansey*. Quelli davano al *possesso precario* tutt'altra idea di quella che meritava ed erano perciò indotti ad una conseguenza poco esatta. Il *possesso* da cui trascende *l'azione di turbativa* è quello che continuato può dar luogo a *prescrizione*, è il *possesso animo domini*, ciò che non ha luogo nel fittajuolo. Come conciliare però questo principio con gli articoli 1572 e 1573 delle ll. civ.? Questi articoli sono così concepiti.

art. 1627. *Il locatore non è tenuto a garentire il fittajuolo dalle molestie che le terze persone per via di fatto arrecano al suo godimenti, quando per altro non pretendano alcun dritto sopra la cosa locata, salva la facoltà al fittajuolo di convenirle nel suo proprio nome.*

art. 1673. *Se al contrario l' inquilino ed il colono sieno stati molestati nel loro godimento in conseguenza di un'azione concernente la proproprietà del fondo, essi han dritto ad una diminuzione proporzionata sul prezzo della pigione, o del fitto, purchè la molestia e l' impedimento sieno stati denunziati al proprietario.*

Le vie di fatto per le quali il fittajuolo è autorizzato ad agire sono materia di tutt' altra *azione* che quella di *turbativa*; esse danno luogo ad un' *azione* per *reintegrazione*, ben diversa dalla *turbativa*, e che non riconosce la causa nel *possesso animo domini* ma nel solo *possesso naturale*. Differisce la via di fatto dalla molestia per pretesi dritti, in quanto che la prima consiste nello spoglio eseguito di propria autorità, la seconda in un'*azione* per pretesi dritti sull' immobile. Per la prima il fittajuolo è facoltato ad agire in via di reintegrazione, per la seconda è tenuto di darne scienza al locatore onde possa garentirlo, ed in questo solo caso ha dritto ad una indennizzazione.

Finalmente bisogna avvertire che in fatto di mobili non vi è luogo ad *azione* di *turbativa*; ma colui che ha perduta una cosa mobile non ha altra via che l' *azione petitoriale* di revindicazione: ciò risulta dalle disposizioni dell' art. 2185 delle ll. civili.

## CAPITOLO V.

### *Danni fatti o dagli uomini o dagli animali a' campi, a' frutti ed alle ricolte.*

Questi danni possono essere cagionati o per lo fatto dell'uomo, come se taluno passasse con un carro per un territorio seminato, o dagli animali con guida o senza guida.

Il danno può arrecarsi sia perchè gli animali mangiano l'erba di un campo o la calpestano, sia rompendo, recidendo o maltrattando gli alberi di un giardino, sia in altro modo deteriorando la coltura di un predio rustico.

La legge ebraica stabiliva per questi attentati una specie di taglione: *Si laeserit quispiam agrum vel vineam et dimiserit jumentum suum ut depascatur aliena, quidquid optimum habuerit in* agro suo, *vel* vinea *pro damni aestimatione restituet* (1). Le leggi delle dodici tavole spingevano il

(1) *Ex. cap.* 2. *v.* 5.

rigore fino alla pena capitale. Il nostro dritto punisce in via penale il reato con pena correzionale, e riduce la riparazione a' danni ed interessi.

Il dritto ad essere indennizzato deriva dalle seguenti disposizioni di legge.

art. 1336. *Ogni fatto qualunque dell'uomo, che arreca danno ad altrui, obbliga colui per colpa del quale è avvenuto, a risarcire il danno.*

1337. *Ciascuno è tenuto pel danno che ha cagionato non solamente per fatto proprio, ma ancora per sua negligenza o per sua imprudenza.*

1338. *Ciascuno parimente è tenuto non solo pel danno che cagiona col proprio fatto, ma ancora per quello che viene arrecato col fatto delle persone delle quali dee rispondere, o colle cose che abbia in custodia................ i padroni ed i committenti, pe' danni cagionati da' loro domestici e garzoni nell'esercizio delle funzioni nelle quali gli hanno impiegati.*

1339. *Il proprietario di un animale, o quegli che se ne serve nel tempo in cui ne usa, è tenuto pel danno cagionato dall'animale, e tanto se si trovi sotto la sua custodia, quanto se siasi smarrito o fuggito.*

Tali *azioni*, quando il danno si è arrecato alla coltura de' campi ed a' frutti e ricolte in essa esistenti, sono delegate a' conciliatori fino alla somma di ducati sei, ed a' giudici di circondario fino a qualunque somma.

Sovente queste *azioni* sono subordinate alla quistione di proprietà, come se il convenuto eccepisse di essere proprietario del campo o del fondo danneggiato. Allora si eleva una quistione *pregiudiziale*, la quale se trattasi di fondi del valore maggiore di ducati trecento non è delle attribuzioni del giudice di circondario e richiama a se quella de' danni cagionati.

Spesso anche avviene che il danno al campo è cagionato non dalla mano dell'uomo o per fatto immediato di lui, ma per negligenza sia con costruzioni viziose, sia con istabilimenti pregiudizievoli alla vegetazione. Questi danni formano parte della classe di *azioni* enunciate nel numero primo? Se niuna quistione si elevasse sul dritto a fare le costruzioni o gli stabilimenti pregiudizievoli, ma si trattasse solo della rifazion del danno sofferto, non vi può esser dubbio che formano parte della *giurisdizione delegata* a' regii giudici di circondario. Ma se si contestasse il dritto a fare gli stabilimenti e le costruzioni, *l' azione* del danno diventerebbe un accessorio di questa contestazione principale. Così fu giudicato dalla cassazione di Parigi con arresto de' 18 novembre 1817.

*Henrion de Pansey* novera un' altra specie di danno che potrebb' essere compresa nella classe di quelle delegate a' regii giudici di circondario. Questa è quella de' danni avvenuti con le così dette

*riprese di terra*, ch' egli definisce nel seguente modo » Nel tempo della semina un agricoltore ri- » move il solco che chiude il suo fondo e lo scava » nel fondo del suo vicino a qualche piede di di- » stanza, lusingandosi che questa piccola anticipa- » zione non sia avvertita: intanto il vicino se ne » accorge. La via legale sarebbe stata quella di for- » mare avanti al giudice di pace una domanda in » turbativa per anticipazione di terra commessa tra » l' anno; ma egli preferisce di farsi giustizia con » le sue proprie mani, e riprende la terra usur- » patagli. » Senza occuparci della quistione che esamina il cennato autore, se vi sia luogo in tal caso ad *azione penale*, noi riflettiamo che i danni i quali han potuto cagionarsi al campo seminato con la ripresa di terra possono ben considerarsi nella classe delle *azioni* comprese in questo capitolo, ed il giudice nella sua prudenza esaminerà se si debba indennizzazione da chi rioccupando il suo terreno per via illegale, ha cagionato danno. Però se il terreno aggregato fosse posseduto da più di un anno, *neque vi*, *neque clam*, *nec precario modo*, allora competerebbe al danneggiato contro il vicino che ha ripresa la terra creduta sua un'*azione* in *turbativa* di cui sarebbe accessorio l' indennizzazione del danno sofferto per tale ripresa.

## CAPITOLO VI.

*Di rimozioni ed alterazioni di termini, di usurpazioni di terreni, di alberi, di siepi e di fosse eseguite infra l' anno antecedente alla istanza.*

1. Si vollero dare alla cognizione de' giudici locali le quistioni che potessero sorgere tra' proprietarii limitrofi sia per rimozione od alterazione di termini sia per usurpazione, purchè fosse l' *azione* istituita tra l'anno utile per *possessorio*. Quindi è ben chiaro che in queste *azioni* l' eccezione si limita al solo giudizio *possessoriale*, rimanendo in vigore la regola generale del valore dell'*azione* pe' giudizii *petitoriali*. Questa delegazione riconosce la sua ragione nella importanza, che tutte le nazioni civillizzate a partire da' Romani han messo nella conservazione de' *termini*, principio della distinzione *del mio e del tuo*.

Chiamasi *termine* ogni segno sia naturale sia artificiale indicativo della separazione di due fondi contigui. I *termini* hanno per oggetto d' impedire le anticipazioni e le usurpazioni per parte di un vicino sull'altro sia per inavvertenza sia per malizia.

I *termini* sono di due specie, altri sono *immobili*, ed altri *mobili*. Van compresi nella prima classe i *fiumi*, le *colline*, gli *edifizii* ec. son compresi nella seconda i segni di *pietra*, o altri segni suscettibili di essere mossi.

Qualche volta presso i Romani si facevano servire gli alberi per limiti *immobili. Neque enim*, dice Ulpiano, *multum interest*, *arbores quis in confinio*, *aut aedificium ponat.* (1)

Un vicino potrebbe o togliere il *termine* che separa il suo fondo dal mio o alterarlo. Mi compete allora un' *azione annale* per far ridurre il *termine* allo stato primiero. Per lo sperimento di quest' azione debbono concorrervi i requisiti delle *azioni* di *turbativa.*

I *termini* possono essere messi ad un giardino, ad un campo, ad un edifizio. Or la delegazione fatta al giudice di circondario si estende ad ogni specie di *termine.*

La importanza di questa delegazione esigeva che un'autorità locale, verificata l'alterazione del *termine* tra l'anno, senz'altra indagine prontamente accordasse la *reintegranda.* In tal modo questi giudizii sono di pronta spedizione, e si toglie luogo alle violenze cui i proprietarii vicini potrebbero abbandonarsi.

2. La usurpazione de' terreni vicini è causa di frequenti contestazioni: massimamente quando i *termini* non sono distinti, e quando i fondi limitrofi sono della stessa coltura niente è più facile, che per inavvertenza o per ispirito di profitto il pos-

---

(1) *D. fin. reg.*

sessore vicino insensibilmente si estenda sull' altro fondo. Le revindiche de' terreni per queste *aggregazioni* quando si limitano al *possessorio* appartengono a' giudici di circondario.

Oltre di quest' *aggregazione* la *usurpazione* de' terreni può avvenire o perchè taluno s' impossessi del mio fondo o perchè vi faccia delle costruzioni, o perchè ne raccolga i frutti. Questa è la più comune delle *azioni possessorie* ed è regolata con gli stessi principii: *annale* come le altre non può essere sperimentata se non da chi ha il *possesso civile*, cioè il *possesso abile* a far acquistare con la *prescrizione* la cosa posseduta. Se non che la *usurpazione* potrebb' essere perseguitata anche da colui che avesse il solo *possesso naturale* nelle vie di *reintegrazione* come abbiam veduto di sopra. (1)

3. La *usurpazione* degli alberi quando questi sono attaccati alla terra forma parte della *usurpazione* di terreno, giacchè non potrebbero usurparsi gli alberi senza usurpar la terra. Allorchè gli alberi sono staccati dalla terra prende il carattere di *azione mobiliare* diretta ad ottenere la *revindicazione*, o *indennizzazione*. Qualora poi la *usurpazione* consistesse nell'aver raccolti i frutti, l'*azione* sareb-

(1) *V. cap. 4. della turbativa p. 41.*

be *possessoriale* affin di essere mantenuto nel *possesso*, e ne sarebbe accessoria la domanda della restituzione de' frutti.

4. Le *siepi* sono impiegate per la chiusura de' predii rustici. Si fa uso di *siepi vive*, o *secche*. Le *secche* si formano di legni secchi legati insieme e rinnovati ogni anno: le *siepi vive* si formano di spine o di altri arbusti o piante che crescendo impediscono l' accesso al fondo.

art. 591. leg. civ. *Ogni siepe divisoria de' fondi è riputata comune, eccettuato il caso in cui un solo fondo fosse in istato di essere cinto, o non si abbia titolo, o possesso in contrario.*

Questo articolo esclude dalla comunità la *siepe*, quando un solo de' fondi limitrofi sia in *istato di chiusura*. L'effetto di questo stato si è di attribuire la proprietà della *siepe* al proprietario del fondo chiuso. Oltre di questo caso, se attesa la coltura particolare di un fondo vi fosse luogo a presumere di essere la *siepe* formata per garentirlo, dovrebbe anche attribuirsi la *siepe* al proprietario di questo fondo ancorchè non fosse in *istato di chiusura*.

La *usurpazione* della *siepe* può avvenire o perchè il mio vicino usurpa il terreno nel quale è la *siepe* o perchè la distrugga. Così se il mio vicino, mentre la *siepe* è mia, o almeno è comune, scavi in tutta la sua lunghezza delle fosse esteriori nell'intervallo che separa il mio fondo dal suo, egli usur-

pa la *siepe*, perocchè in tal modo la rende di sua proprietà. Se poi il mio vicino recida la *siepe* o la distrugga commette ancora una *usurpazione*. Nel primo caso ho diritto ad essere reintegrato nel *possesso* del terreno o della *siepe*, nel secondo ad essere rifatto del danno e mantenuto nel *possesso* della *siepe*. Quantevolte però la escrescenza della *siepe* al di fuori si estenda sul fondo vicino, non potrebbe considerarsi *usurpazione* la recisione della *siepe* che il vicino facesse fino alla riduzione legale.

5. Egualmente per le *fosse* si può usurpare il terreno nel quale è la *fossa* o distruggerla; egualmente compete azione o affin di reintegrare o affin di mantenere nel *possesso*.

Le *fosse* secondo l'uso cui son destinate sono di varie specie.

1. *fosse* destinate a raccogliere le acque piovane di una campagna, ed al disseccamento de' fondi vicini.

2. *fosse* destinate a separare due fondi od impedire il passaggio dall' uno all' altro.

3. *fosse* destinate unicamente ad impedire il passaggio a traverso uno o più fondi vicini.

4. *fosse* scavate da una parte e dall' altra delle strade pubbliche, destinate ad impedire che i fondi limitrofi usurpino parte della strada pubblica, ed a raccogliere le acque piovane della strada ed anche de' fondi limitrofi.

*

Quelle della prima e quarta classe sono *forzose* e *necessarie*, e sono reputate sempre *comuni*. Di esse le *fosse* della prima classe appartengono in comune a fondi limitrofi ed a quelli vicini cui servono; le altre della quarta classe appartengono ancora alla strada pubblica.

La proprietà di tutte le altre *fosse* è regolata dalle seguenti disposizioni di legge:

art. 587. *Tutte le fosse tra due fondi si presumono comuni, se non vi è titolo, o segno in contrario.*

art. 588. *È un segno che la fossa non è comune, se si trovi lo spurgo o il getto della terra da una sola parte della fossa.*

art. 589. *La fossa è considerata di pertinenza esclusiva di colui dalla cui parte esiste il getto della terra.*

Aggiungiamo a queste regole un'altra che nel dubbio la *fossa* si reputa sempre di colui che aveva interesse a chiudersi: così se da una parte si trovi un terreno addetto a semina, e dall'altra un giardino, si reputa appartenere al proprietario del giardino.

La proprietà esclusiva delle *fosse* non dà dritto a ricolmarle se non quando trattasi di *fosse* unicamente destinate a chiudere un fondo.

Le *fosse comuni* sono considerate come un *muro comune*; e per effetto di quest'assimilazione

è permesso di fare l' *abbandono* della propria metà con una legale dichiarazione. Colui cui si è fatto l'*abbandono* diviene proprietario esclusivo delle *fosse*, è tenuto alle spese di mantenimento, e fa suo lo spurgo che ne proviene per lo concime delle *terre*. L'*abbandono* però non potrebbe farsi per le *fosse forzose* della prima e quarta classe senza il consenso degli altri condomini.

L'effetto dell'*abbandono* ne'casi in cui è permesso si è di sottrarsi alla comunità delle *fosse* con la condizione di lasciare il terreno *in istato di fosse*.

Se il vicino che ha acquistato le *fosse* volesse ricolmarle, competerebbe a colui che le ha abbandonate un'*azione* di *turbativa* come gli competerebbe nello stato di *comunità*. Però se si trattasse di *fosse* che due vicini han fatto in *comune* unicamente per impedire il passaggio attraverso i loro fondi, ciascuno potrebbe dal suo canto ricolmare le *fosse* senza il consenso dell' altro e coltivare il terreno: è questa una conseguenza del principio di sopra stabilito, che la proprietà di tali *fosse* dà diritto a ricolmarle

La *turbativa* in fatto di *fosse* può avvenire in molte maniere. Può usurparsi il terreno nel quale è la *fossa*: mi compete allora un'*azione di revindica* nel *possessorio*. Può ricolmarsi la *fossa:* mi compete un'*azione di reintegra* nel *possessorio*. Alle volte veste il carattere di *rimozione* di *termini* se

le *fosse* servono unicamente di *limite*. Alle volte prende l'aspetto di *azione* di *servitù* se le *fosse* son destinate ad altro uso. E se la *giurisdizione delegata* del giudice di circondario per queste varie *azioni* non si trova ne' termini di *usurpazioni di fosse*, si troverà certamente nella *delegazione* loro fatta di tutte le *azioni possessorie* come vedremo in appresso.

## CAPITOLO VII.

### *Di servitù quando il possesso non sia stato interrotto oltre un anno.*

La *servitù prediale* s'impone sopra un fondo per l'uso e l'utilità di un fondo appartenente ad altro proprietario (1).

Essa o deriva dalla situazione de' luoghi, o dalle obbligazioni imposte dalla legge, o dalle convenzioni de' particolari (2).

La legge permette a' proprietarii di stabilire o sopra i loro fondi o a beneficio di essi qualunque servitù, purchè sia solamente imposta ad un fondo, purchè non sia imposta nè alla persona nè a beneficio della persona, e purchè tale servitù non sia in alcun modo contraria all' ordine pubblico.

---

(1) *art.* 859. *ll. cc.*
(2) *art.* 561. *ll. cc.*

Le *servitù* sono *urbane* se sono stabilite per l' uso delle fabbriche, *rustiche* se per l' uso de' terreni (1). Di esse alcune sono *continue* perchè il loro esercizio è o può essere continuato senza che sia necessario un fatto attuale dell' uomo; altre sono discontinue perchè richieggono un fatto attuale dell' uomo per essere esercitate (2). Egualmente le *servitù* si distinguono in *apparenti* perchè si manifestano con opere esteriori, e *non-apparenti* perchè non hanno segni esterni della loro esistenza (3).

La teoria delle *servitù* si compone di tre dimostrazioni.

1. come possono le *servitù* acquistarsi.
2. come debbono esercitarsi.
3. come possono estinguersi.

Le *servitù continue non-apparenti* e le *discontinue* siano apparenti o nò non possonò acquistarsi che in forza di titolo *reale* o *presunto*. Il *possesso* anche immemorabile non basta a stabilirle, menochè non si trovasssero già accquistate in tal modo per le leggi precedenti (4).

---

(1) *art. 608. ll. cc.*
(2) *art. 609. ll. cc.*
(3) *art. 610. ll. cc.*
(4) *art. 612. ll. cc.*

La destinazione *del padre di famiglia* equivale al titolo (1).

Vi è titolo *presunto*, quando *mancando il titolo constitutivo della servitù* si supplisce con *un titolo il quale contenga la ricognizione della servitù* (2).

Il titolo costitutivo di una servitù serve anche di titolo *presunto* per le *servitù secondarie* necessarie all' esercizio della prima. *Così la servitù di attignere acqua dalla fonte altrui, porta necessariamente seco il dritto del passaggio* (3).

Alcune *servitù* possono anche acquistarsi col possesso di trent' anni, come sono le *continue apparenti* (4). Il modo della *servitù* può prescriversi come la *servitù* e della stessa maniera (5).

Una *servitù* può essere gravata di altra *servitù secondaria* a favore di un terzo: così io posso avere il dritto di far passare l' acqua per lo mio fondo, ma posso essere gravato dell' obbligo di trasmetterla ad un fondo vicino.

---

(1) *art. 613. ll. cc.*
(2) *art. 616. ll. cc.*
(3) *art. 617. ll. cc.*
(4) *art. 611. ll. cc.*
(5) *art. 629. ll. cc.*

La legge permette a' proprietarii di stabilire sopra i loro fondi o a beneficio di essi qualunque *servitù* e di dare alle *servitù* quelle modificazioni che loro piacciano, purchè non siano contrarie alla *legge*, all' *ordine pubblico*, e non abbiano il *carattere* di *capriccio* e di *vessazione* (1).

Si deve usare della *servitù* con moderazione e nella maniera meno incomoda e pregiudizievole al fondo inserviente, ed allorchè il modo dell'esercizio è fissato dall' uso non è permesso di cangiarlo (2).

Colui al quale è dovuta una *servitù* deve fare tutte le opere necessarie per usarne e conservarla a sue spese, *purchè il titolo non istabilisca il contrario* (3).

Anche quando il proprietario del fondo inserviente è tenuto in forza del titolo alle spese di manutenzione, *può egli sempre liberarsene abbandonando il fondo inserviente al proprietario del fondo dominante* (4).

La *servitù* si estingue col non uso pel corso di trent' anni (5). I trent' anni cominciano a de-

---

(1) *art. 607. ll. cc.*
(2) *art. 623. ll. cc.*
(3) *art. 618 e 619. ll. cc.*
(4) *art. 620. ll. cc.*
(5) *art. 627. ll. cc.*

correre dal giorno in cui siasi cessato di goderne se trattasi di *servitù discontinua*, o dal giorno in cui siasi fatto un atto contrario se trattasi di *servitù continua* (1). L' uso fatto da un condomino della *servitù* interrompe la *prescrizione* anche per gli altri condomini (2). Il condomino, contro del quale non ha potuto correre la *prescrizione* conserva il dritto degli altri (3).

Si estingue pure la *servitù*, quando le cose si trovano in uno stato tale, che non se ne possa più fare uso; ma essa revivisce, se le cose sono ristabilite in modo da poterne usare, purchè non sia trascorso uno spazio di tempo bastante a far presumere estinta la *servitù* con la *prescrizione* (4).

La legge tace circa il mezzo, di cui possa usare il proprietario del fondo dominante per prevenire la estinzione della *servitù* prima di ristabilire le cose nello stato primiero. Potrebbe interrompere la *prescrizione* con qualche atto, o pur necessariamente dovrebbe *ristabilire le cose nello stato da poter usare della servitù*? Gli autori suggeriscono una cautela per interrompere la *prescrizione* in

---

(1) *art. 628. ll. cc.*
(2) *art. 630. ll. cc.*
(3) *art. 631. ll. cc.*
(4) *art. 624. 625. ll. cc.*

questo caso e consigliano di domandare contro il proprietario del fondo inserviente il *rinnovamento di titolo.*

Si estingue pure la *servitù* riunendosi in una sola persona la proprietà del fondo dominante e quella del fondo inserviente (1).

Aggiungiamo a questi modi di estinzione della *servitù* quello della risoluzione del dritto di colui che ha imposta la *servitù*. Così la *servitù* imposta dal compratore di fondo soggetto alla ricompra si estingue coll'esercizio del patto di ricompra. Aggiungiamo pure quello della risoluzione del dritto di colui cui la *servitù* è dovuta. Così una *servitù* conceduta sotto *condizione* o a *termine*, cesserà verificandosi la *condizione*, o spirando il *termine*.

Da ciò rilevasi, che alcune *servitù* sono suscettibili di *azione possessoria*, perchè alcune di esse possono acquistarsi col *possesso*.

In tutte poi le *servitù* la cessazione del *possesso* è interessante, poichè induce la *prescrizione*.

Or l'*azione possessoria* in materia di *servitù* ha dato luogho a molte quistioni. Era chiaro il principio che le *servitù* dichiarate dalle nuove leggi *imprescrittibili* non potessero dare *azione possessoria* se non quando derivassero da un titolo. Ammette-

---

(1) *art. 626. ll. cc.*

re il *possesso* in una cosa, che non può esistere per lo solo *possesso*, sarebbe stato mostruoso: mostruosità che cessava quando un titolo mostrasse la esistenza della *servitù* soggetto dell'*azione possessoriale*. Ecco come *Merlin* riporta la opinione di *Pothier* e la confuta.

» Pothier nel suo trattato della procedura ci-
» vile pag. 2. cap. 5. §. 2. pare che voglia andare
» più lungi: egli non dice precisamente che sia ne-
» cessario produrre un titolo, ma solamente che bi-
» sogna comparire di essere in possesso della servitù,
» come facendo uso del dritto di questa servitù.

» Ma vedete dove condurrebbe questo sistema!
» ne risulterebbe che il possessore mantenuto una
» volta in possesso, perchè da un anno ed un
» giorno gode per dritto di servitù di una servitù
» imprescrittibile, non avrebbe più bisogno di pro-
» durre il titolo sul quale questo dritto dovrebbe
» riposare; che dovrebbe allora il suo avversario pro-
» vare la inesistenza di questo titolo; e che fino
» a quando questa tale pruova non fosse prodotta,
» il possesso della servitù dovrebbe pacificamente
» continuare in disprezzo della regola, la quale
» vuole che il possesso anche immemorabile non
» possa rimpiazzare il titolo.

» Bisogna dunque rivenire alla opinione più
» generale, e dire che sotto il codice civile l'azione
» in turbativa ha luogo per le servitù continue,

» ed apparenti, che possono acquistarsi col solo
» fatto del possesso, ma che non può essere am-
» messa senza sitolo nè per le servitù continue non
» apparenti, nè per le *servitù* discontinue apparen-
» ti, o no, perchè non altrimenti possono stabilirsi
» che co' titoli. Tale è in effetti la dottrina del pre-
» sidente Henrion nel suo trattato della competenza
» de' giudici di pace cap. 28. §. 7. ed essa è stata
» confermata con sei arresti della corte di cassazione.

Possiamo quindi con la guida di queste dottrine conchiudere che le *servitù imprescrittibili* non possono dar luogo ad *azione* in *turbativa* senza il titolo. In tal caso il giudice esamina il titolo per conoscere l' esistenza della *servitù* di cui si reclama il *possesso*; e se quistioni si elevano su la validità del titolo, egli non può stabilire definitivamente su la validità del titolo, ma può provvisoriamente ordinarne la esecuzione sotto il rapporto del *possesso*. Trascriveremo a tal proposito un arresto della cassazione di Francia de' 6 giugno 1812.

Udito il rapporto di Revuenz.........Visto
» l' art. 10 del titolo 3. della legge de' 24 ago-
» sto 1790 su l' organizzazione giudiziaria; l' art.
» 691 del codice civile, e l' art. 54 del codice
» di procedura civile; considerando, che secondo
» l' art. menzionato della legge de' 24, agosto 1790,
» i giudici di pace conoscono.........di tutte le
» azioni possessorie.........che se per effetto del

» principio stabilito nell' art. 691 del codice ci-
» vile, il possesso annale di una *servitù* discontinua
» non può dare diritto di formare azione possesso-
» ria, ciò avviene, perchè il possesso in questa ma-
» teria non potendo giammai conferire alcun dritto
» alla proprietà della cosa reclamata è sempre con-
» siderato precario, e manca per conseguenza del
» carattere voluto dalla legge; ma non è così quan-
» do questo possesso è accompagnato dal titolo; che
» allora non può esser più l' effetto di una sempli-
» ce tolleranza, nè esser riguardato come precario;
» e se il giudice di pace incaricato unicamente di
» statuire sul possesso non può definitivamente sta-
» tuire su la validità del titolo, egli può nondime-
» no ordinarne provvisoriamente la esecuzione sotto
» il rapporto del possesso, servirsene per giudicare
» del carattere del possesso, ed accordare il godi-
» mento provvisorio a colui che ha un possesso
» annale accompagnato dal titolo, con la riserva de'
» dritti delle parti nel merito; che questo effet-
» to del titolo non può essere distrutto dalla sola
» contestazione su la sua validità, e che appartiene
» al giudice di pace giudicare del merito di que-
» sta contestazione circa il fatto del possesso; che
» nella specie il possesso di cui i fratelli e sorelle
» *Herblin* si facevano scudo era accompagnato da un
» titolo; che il giudice di pace lo ha considerato
» come un titolo apparente, che ha dunque potu-

» to riguardare il pessesso come quello il quale
» non era nè precario, nè di tolleranza; che per
» conseguenza vi è stato luogo ad azione possesso-
» ria, e che il giudice era competente.........

Ma se è indubitato che l'*azione di turbativa* non è ammessa per colui che reclamasse il *possesso* di esercitare una *servitù imprescrittibile*, lo è egualmente per colui che reclamasse il *possesso* di godere un fondo libero da una *servitù imprescrittibile*? Il dritto romano riconosceva in materia di *servitù* due *azioni*, l' una *negatoria*, l'altra *confessoria*; la prima competeva a quello che voleva impedire la *servitù*, l' altra a colui che voleva esercitarla. Il nuovo dritto non ripugna a questa classificazione delle *azioni:* perciò anche nel *possessorio* vi è a distinguere *l' azione confessoria dalla negatoria*. Così il quesito si riduce a vedere se le *azioni di turbativa* per le *servitù imprescrettibili* possono aver luogo quando *l' azione* è *negatoria*? Quella stessa ragione che rende inammisibile la *turbativa* ne' casi di *azione confessoria*, la fa conoscere ammisibile nella *negatoria*. Ivi è inammisibile perchè la *servitù* non può acquistarsi col solo fatto del *possesso*, quì è ammisibile perchè può estinguersi con la cessazione del *possesso:* nel primo caso col *possesso* non può prescriversi, nel se-

condo col *possesso* della libertà del fondo si può prescrivere. (1)

Per quanto era certa la giurisprudenza sulla quistione della inammisibilità dell' *azione possessoriale* nelle *servitù imprescrittibili*, altretanto rimaneva indecisa circa il vedere se potesse ammettersi per le *servitù* il di cui *possesso* fosse cominciato prima delle nuove leggi. Poichè il divieto dell' *azione possessoriale* in alcune *servitù* deriva dalla loro *imprescrittibilità*, questo quesito ci mena ad esaminare quale influenza abbiano le nuove leggi sulla determinazione de' dritti risultanti da un *possesso* cominciato sotto l' impero delle antiche.

Con molta saggezza *Merlin* distingue, se al momento della pubblicazione delle nuove leggi la *prescrizione* fosse compita, o se non lo fosse ancora. Nel primo caso niun dubbio vi è, che la *prescrizione* conservi tutt' i suoi effetti. È la conseguenza necessaria, egli dice, che le leggi novelle non possano reotragire. Nel secondo caso bisogna fare una suddistinzione: o la nuova legge non differisce dall' antica che in rapporto allo spazio del tempo necessario per prescrivere, o pure ha renduto prescrittibile ciò che non lo era e viceversa. Nella prima ipotesi le *prescrizioni* già cominciate all' epoca della

(1) *V. Henrion de Pansey p. 389.*

pubblicazione delle nuove leggi, sono regolate conformemente alle leggi antiche. Nella seconda ipotesi, o che le nuove leggi abbiano dichiarato *prescrittibile* ciò che non lo era, o che abbiano renduto *imprescrittibile* ciò che era per lo innanzi soggetto a *prescrizione*, il *possesso* cominciato prima della nuova legge nè potrebbe giovare a prescrivere una cosa che per le antiche era *imprescrittibile*, nè a far acquistare una *prescrizione* che le nuove leggi non riconoscono più. Applicando questo principio alle *servitù* questo giureconsulto si esprime ne' seguenti termini.

» Si dirà forse che in vigore dell' articolo 2281 » la *prescrizione* di queste *servitù* cominciate sot- » to le leggi antiche debb' al giorno d' oggi con- » tinuarsi a tenore delle leggi medesime? ma quale » è il mezzo da continuare una *prescrizione* che » l' articolo 691 interdice assolutamente? quale il » mezzo di acquistare col possesso una *servitù* che » l' articolo 691 dichiara non poter essere più ac- » quistata con questo mezzo? quale quello da so- » stenere con serietà che il completare una *prescri-* » *zione* cominciata non sia lo stesso che acqui- » starla col possesso ?

» In vano si direbbe che l' articolo 691 non » può avere effetto retroattivo, e che sarebbe lo » stesso che farlo retroagire il dargli l' effetto di » privare colui che aveva cominciato a prescrivere

» sotto la legge antica, del dritto che aveva di com-
» pire la *prescrizione*. La legge non retroagisce che
» quando toglie i dritti acquistati prima della sua
» promulgazione; ed essa può, senza retroagire, to-
» gliere le espettative, le speranze, i dritti non
» ancora formati, non ancora acquistati. Or che
» altro è la *prescrizione* cominciata soltanto, se
» non una espettativa, una speranza che può venir
» distrutta con semplici atti interrottivi da colui
» contro il quale ess' agisce? e ciò che un parti-
» colare può fare con atti interrottivi la legge può
» ben fare con una disposizione generale. »

Ci è ora agevole l'esaminare la quistione proposta. Due casi possono verificarsi, o la *servitù* trovavasi già acquistata col *possesso* all' epoca della pubblicazione delle nuove leggi, o ne era solo cominciata la *prescrizione*.

Nel primo caso non si potrebbe negare a rigor di dritto l' ammissibilità dell' *azion possessoria*, solo s' incontrerebbe difficoltà nel modo della pruova. Perocchè sarebbe pregiudiziale alla quistione del *possesso* l' altra di essersi già acquistata la *servitù*, locchè confonderebbe il *possessorio* col *petitorio*, renderebbe complicato e lungo un giudizio tanto sommario quanto il *possessorio*, e snaturerebbe l'*azion possessoria* il di cui estremo è il *possesso* annale turbato (1). Inutilmente si cercherebbe di sfuggire la

(1) *V. Henrion p. 391.*

forza di questo argomento, proponendo il trovato di richiedere in tal caso il solo *possesso* annale anteriore alle nuove leggi , giacchè per evitare i primi assurdi si cadrebbe in assurdi peggiori. Si renderebbe eguale la sorte di una *servitù* già acquistata col *possesso* a quella di un' altra la di cui *prescrizione* era soltanto cominciata sotto l'impero delle antiche leggi e non ancora compita.

Nel secondo caso poi di una *servitù* non ancora acquistata ma la di cui *prescrizione* fosse cominciata sotto l'impero delle antiche leggi, è chiaro che le leggi sopravvenute abbiano bene potuto dichiarar *precario* quel *possesso*, che era cominciato *animo domini*, senza retroagire. D' allora questo *possesso* non si è trovato più abile a partorire *azione possessoriale*, e la continuazione di esso non ha potuto dar luogo ad *azione possessoriale*.

Anche ammettendo il principio che presso di noi per le *servitù discontinue* avesse luogo la regola, *quilibet credendus est possidere iuste potius, quam injuste, et suo nomine potius, quam aliena:* sempre si avrà che questo *possesso* dichiarato dalle nuove leggi *precario* non si trova più abile a partorire *azione possessoriale*.

Che se si volesse contrastare il principio di essersi il *possesso*, incominciato *animo domini*, trasformato poi in *possesso precario*, noi risponderemo con *Merlin*, che l'articolo 691 dell' abolito co-

dice ha potuto senza vizio di retroattività togliere de' dritti non ancora acquistati; che la coscienza di possedere a titolo di proprietà nasceva dalla legge in vigore fino al 1808, e che era cessata quando questa legge non più esisteva, bensì ne esisteva altra contraria.

Questa lunga disgressione sul *possessorio* in materia di *servitù* rendevasi indispensabile per determinare la competenza che i giudici di circondario hanno ne' giudizii di *servitù*. La competenza di eccezione senza limitazione di somma che i giudici di circondario hanno ne' giudizii di *servitù* è ristretta alle sole *azioni possessoriali*: è questa la conseguenza dell'espressioni del numero 3 dell'articolo 22 della legge organica di cui il senso è più chiaramente spiegato nel numro 3 dell'articolo 103 ll. di proc. civ.; quindi è che se il giudizio è *petitorio* rientra nelle regole generali del valore di ducati trecento che debb' essere o determinato o determinabile prontamente.

## CAPITOLO VIII.

### *Di nunciazioni di nuove opere, d'innovazioni e di attentati egualmente commessi dentro l'anno sul corso delle acque, e di ogni altra azione possessoriale.*

§. 1.

*La nunciazione di nuove opere* è causa feconda di liti tra' vicini, e forma la più operosa attribuzione de' giudici di circondario. La teoria di tal materia si compone delle tre seguenti indicazioni.

1. oggetto del giudizio di *nunciazione* di *nuova opera*.

2. casi ne' quali ha luogo tal giudizio.

3. contro di chi, e da quali persone può quest' *azione* sperimentarsi.

Noi non sapremmo meglio indicare le cagioni ed i motivi che giustificano *l'azione* di *nunciazione di nuova opera*, se non riportando le parole della legge 1. ff. ad edict. *Denunciatio fit aut juris nostri conservandi caussa, aut damni depellendi, aut publici juris tuendi caussa.* Posso denunciare una opera nuova o perchè m'impedisce l' esercizio di un dritto, come di *veduta*, di *passaggio*, o perchè espone a pericolo di danno il mio fondo vicino,

o perchè in fine impedisce al pubblico l'esercizio di un dritto.

Lo scopo di questo giudizio è abbastanza spiegato dallo stesso nome di *nunciazione*, come dice Giustiniano, *quia interdicere sit denunciare*, *prohibere*. La proibizione adunque che taluno fa di proseguire l'opera già incominciata chiamasi *nunciazione*. Ottenuta la proibizione cessava nel dritto romano l'editto proibitorio; non cadeva più in esame allora il dritto ad impedire, bensì il dritto ad edificare che formava parte di altro giudizio. Era anche estranea da tal giudizio la demolizione delle opere fatte prima della *nunciazione*, perciocchè tal rimedio *adversus futura opera inductum est, non adversus præterita :* bisognava allora ricorrere all'editto restitutorio (1). Soltanto, quante volte si fosse continuata la *nuova opera* anche dopo la *nunciazione*, si poteva ottenerne con l'editto proibitorio la demolizione.

La nostra legge organica delegò a' giudici di circondario tali giudizii: però si mancò di designare con precisione fin dove si estendessero le attribuzioni de' giudici di circondario con tal delegazione, e dove si arrestasse l' *azione possessoriale* della *nunciazione*. Questa precisione si portò nella re–

---

(1) *leg. 3 e 4 ff. de nov. op. nunt.*

dazione dell' articolo 103 delle ll. di proc. che può considerarsi declarativo della legge organica. All' espressioni *di nunciazione di nuova opera* si aggiunsero le altre *a solo oggetto d' impedire ogni innovazione, che alterasse lo stato attuale delle cose*, le quali equivalgono alle altre *a solo oggetto d' impedire*, o *fino all' impedimento*. In questo modo la *nunciazione di nuova opera* è una specie di *azione possessoriale manutenendæ possessionis* che termina col divieto, in modo che la rivoca di tal divieto va rimandata all' esito del giudizio *petitoriale* sul dritto ad edificare, di cui è conseguenza la *reintegra*.

Il giudice del circondario perciò pronunziando l' impedimento non potrebbe ordinare la demolizione delle opere già fatte prima della *nunciazione*. Imperciocchè sarebbe questo contrario alla natura di tal giudizio, ne confonderebbe la parte *possessoriale* con la *petitoriale*, urterebbe con la manifesta espressione della legge, serebbe infine contrario a' principii della pubblica economia. Proibire onde niente s' innovi ulteriormente finchè non sia statuito sul dritto ad edificare, è la natura di tal giudizio. Or il proibire la novità futura include la duplice idea di rispettare allo stato ciò che si è fatto, e di non farsi altra novità. L' azione compresa in questo giudizio non è affin di reintegrare, ma di mantenere nel possesso: la reintegra in questi ca-

si è per le nuove leggi subordinata al giudizio sul dritto ad edificare: ordinando quindi la demolizione delle opere fatte prima della proibizione, si confonderebbe il *pessessorio* col *petitorio*. Finalmente la pubblica economia consigliava questo temperamento. Una *nuova opera* rappresenta un valore prodotto: demolirla vale lo stesso che distruggere il valore creato, ed il permetterlo prima di definire il dritto ad edificare sarebbe contrario a' principii di economia (1).

---

(1) Un arresto della Suprema Corte di Giustizia ha confermata questa opinione; eccone il tenore.

Gaspare le-Piane di Catanzaro volle inalzare la fabbrica di un muro già principiato per chiudere il piano avanti la sua casa. Il di lui vicino Vitagliano Bianco sull' assunto che vi aveva la *servitù* di passaggio *immemorabile*, e che il muro contiguo alla sua casa era esente dalla *servitù* di appoggio, chiese ed ottenne dal regio giudice l' interdetto. Dietro perizia quel magistrato ordinò il distacco della nuova fabbrica dalla casa del Bianco, ed ordinò che ferma restando l' inibizione le parti adissero il tribunale per le ulteriori provvidenze sull' *azione confessoria* e *negatoria* dedotta da Bianco, negata da le-Piane.

*La Corte Suprema - Visti gli articoli 103, e 127. ll. proc. civ. e 612 ll. co. - Attesochè la legge attribuisce senza distinzione a' giudici di circondario tutte le azioni possessorie, tra le quali la nunciazione della nuova opera a solo oggetto d' impedire ogni innova-*

Ci resta a parlare del caso in cui taluno anche dopo la *nunciazione* avesse continuato la *nuova*

---

*zione che alterasse lo stato attuale della cosa; che questa precisamente si verifica contro colui che innova sul fondo proprio, non quando l' opera s' intraprenda sulla cosa altrui; che quindi nel primo caso il procedimento si limita all' interdetto, nel secondo che va alla turbativa può menare anche alla purgazione dell' attentato - Attesochè nella specie l' oggetto della nunciazione intentata dal Bianco è stato d' impedire a de-Piane le opere principiate sul fondo proprio, onde in conseguenza de' cennati principii dovea il regio giudice arrestarsi alla inibizione; che perciò giustamente il tribunale lo dichiarò competente per lo interdetto, incompetente ad ordinare la riduzione dell' innovato-Attesochè non essendovi servitù discontinua senza titolo, non vi è nemmen giudizio possessorio, ove chi allega cotesta servitù non abbia titolo che l' appoggi; che la competenza del giudice locale essendo limitata a vedere non il dritto, ma il concorso del possesso legittimo ed il tempo dell' azione intentata, le dimande relative alle servitù discontinue, ove manchi il titolo, sono oggi fuori della competenza del medesimo, e non pertinenti al giudizio di possesso-Attesochè comunque colla seconda parte del citato articolo 691. c. c. e 612 ll. cc. ad evitare la retroattivvità della legge si conservino le servitù discontinue acquistate col possesso continuo prima del codice, pure, sebbene ciò possa dar l' adito ad un giudizio petitorio a rivendicarle nel tribunale, non è sufficiente a garentire al terzo l' azion possessoria contro il proprietario*

*opera*. La legge 20 §. *3 ff. de nov. op. nunt.* risolveva questa quistione prescrivendo che le opere

---

*che ne vieta l' esercizio, avvegnachè coincidendo la turbativa sotto l' impero del codice che non ammette prescrizione di coteste servitù, il possessò annale non giova; ed il possesso precedente al codice potendo soltanto somministrar pruova del concorso delle circostanze a trar dal possesso il mezzo suppletorio al titolo, le indagini sul medesimo, che sicuramente concernono il dominio, non possono entrare nella sede del giudizio possessorio, senza confondere il possesso col dominio, e cumulare il possessorio col petitorio che la legge vuole che siano l'uno dopo l' altro sperimentati- Atteso inoltre che l'oggetto degl' interdetti e delle azioni possessorie, è di conservare lo stato attuale delle cose, ed impedire gli attentati e le conseguenze che possono sorgere dal turbamento ed incertezza del possesso, per cui vanno spedite* breviter, et summatim; *in modo che quando coteste azioni si assoggettassero alle indagini de' titoli ed a pruove di atti che vogliano raccogliersi da tempo decorso ed immemorabile, si vedrebbero cotesti affari contro la natura e l' oggetto del giudizio cui vanno sommessi rapportati al corso incerto ed indefinito del petitorio, ed a pruove testimoniali che riconosciute equivoche e mal sicure la legge attuale generalmente riprova. E nel tempo in cui la legge ha tolto il dritto di trarre dal possesso il dominio delle servitù discontinue si manterrebbe un possesso turbolento che la legge pubblica vuol sicuro e tranquillo; - Attesochè nel giudizio intentato da Bianco avanti il regio giu-*

fatte dopo la *nunciazione* dovessero demolirsi senza cognizione di causa: *sive jure factum, sive non factum, interdictum locum habebit.* Che se la *nuova opera* si fosse proseguita dopochè il giudice aveva rilasciata una ordinanza di sospensione, con più ragione se ne esigeva pure senza cognizione di causa la demolizione. *Qui, vetante prætore, fecit hoc, adversus edictum fecisse proprie dicitur* (1).

Il nostro dritto serba silenzio su tal materia, e parrebbe che noi per tal silenzio fossimo autorizzati a ricorrere all' autorità del dritto romano. Però il rigore del dritto romano sembra che dovesse essere in molti casi mitigato. Se la *nuova opera* per la continuazione ricevuta dopo la *nunciazione* fosse stata portata a perfezione, non sarebbe forse

---

*dice per la servitù di passaggio e di appoggio, ove per la mancanza del titolo il tribunale gli ha negata l' azione possessoria ed ordinato che si tolga la inibizione ingiunta a le-Piane, ha fatto la più giusta applicazione della legge; che mentre ciò si è legalmente ordinato, rimane salvo all' attore la libertà di far valere i suoi dritti al petitorio per la servitù confessoria e negatoria che crede prescritta, e per ovviare a' pregiudizii che suppone rivenirgli dalle innovazioni di le-Piane, onde si trova quanto regolare la sentenza denunciata tanto mal fondato il ricorso che la impugna-Rigetta..*

(1) *l. 102 ff. de reg. jur.*

anti-economico ed anche ingiusto distruggerla, massimamente se si trattasse di una costruzione di qualche valore? Se la *nunciazione* fosse sopravvenuta quando la *nuova opera* era quasi prossima al suo termine, sarebbe anche eccessivo rigore ordinare la demolizione de' lavori continuati. Se la parte costruita dopo la *nunciazione* non potesse demolirsi senza esporre a ruina anche la costruzione precedente, perchè ordinare la demolizione? Resta in tali casi alla prudenza del giudice il mitigare il rigore del dritto. Il giudice potrebbe anche prima di pronunziare l'impedimento, autorizzare la continuazione de' lavori non ostante la *nunciazione*, obbligando la parte a dare cauzione. Può precisamente valersi di questa facoltà quando la *nunciazione* fosse sopravvenuta dopochè la costruzione era di molto inoltrata, ma se la *nunciazione* è venuta al principio della costruzione, non potrebbe togliere con tal trovato l'effetto sospensivo che la legge dà alla *nunciazione*.

L'esposizione, anche succinta, della forma di questo giudizio non entrerebbe nel piano di questa opera. Pure nón tornerà inutile cennare che la *nunciazione* si fa con una notificazione al vicino. Si può anche ottenere ordinanza dal giudice per la sospensione de' lavori e notificar questa ordinanza; ma il giudice in tal modo non ordina che una sospensione provvisoria e deve per conseguenza fis-

sare la giornata nella quale le parti dovranno a lui presentarsi per la discussione dell'affare. Si evita così l'abuso introdotto presso molti giudici di esaurirsi il giudizio di *nunciazione* con una ordinanza rilasciata senza cognizione di causa, ed a richiesta di una sola delle parti.

Il giudice prima di pronunziare l'impedimento potrebbe ordinare una perizia? sarebbe ciò tra' limiti della sua competenza? quantevolte la perizia fosse per giustificare il dritto ad *impedire*, non già ad *edificare*, dovrebbe certamente dirsi bene ordinata. Il dritto ad impedire deve essere giustificato *aut iuris conservandi caussa, aut damni depellendi:* or questa giustificazione può ben farsi derivare da una perizia. Ma in quali casi può aver luogo la *nunciazione* di *nuova opera*?

1. Bisogna che l' opera sia fatta nel proprio fondo, e che il vicino ne risenta pregiudizio. Se l'opera fosse fatta nel fondo altrui, questi non alla *nunciazione*, ma all'*azione di turbativa* dovrebbe ricorrere.

2. Le opere debbono essere principiate, ancorchè non possa ancora conoscersene la destinazione: *ut proponatur quasi facies quœdam facta operis* (1).

---

(1) *l. 21 ff. de nov. op. nunt.*

3. Le opere non debbono essere terminate, altrimenti bisogna ricorrere ad altra *azione* e cessa l' interdetto. *Hoc autem remedium operis novi nuntiationis adversus futura opera inductum est, non adversus praeterita.* (1)

4. Le opere debbono essere attaccate al suolo in modo che la faccia del terreno soffra qualche cangiamento per lo fatto della costruzione o della demolizione. Così se si trattasse di un abbattimento di alberi o di siepe, non vi sarebbe luogo a giudizio di *nunciazione*, ma bisognerebbe provvedersi con altr' *azione*.

5. Le opere debbono arrecare qualche alterazione allo stato primiero de' fondi. *Opus novum facere videtur, qui aut edificando, aut detrahendo aliquid, faciem pristinam operis mutat.*

6. Le opere non debbono essere della classe di quelle che attesa la sicurezza pubblica o particolare non ammettano sospensione. *Quis enim dubitat multo melius esse, omitti operis novi nuntiationem, quam impedire operis necessarii urgentem extructionem.* (2)

7. Se la nuova opera consistesse unicamente nella costruzione del mezzo necessario all' esercizio

---

(1) *ibid.*
(2) *leg. 5 ibid.*

di una *servitù*, l' impedimento non potrebbe definitivamente accordarsi che dopo aver esaurito il giudizio *possessoriale di servitù* e del modo di usarne. In caso contrario i *giudizii possessoriali* delle *servitù* rimarrebbero accorciati e snaturati, giacchè la maggior parte delle *servitù* si esercita con mezzi che esigono costruzioni e lavori, e l' impedimento alla costruzione del mezzo, affin di usare della *servitù*, esaurirebbe il *giudizio possessoriale* della *servitù:* così in una *servitù* di passaggio di acqua non più si esaminerebbe lo stato possessivo di essa, ma la novità fatta tra l' anno nel mezzo ad esercitarla, ed impedito questo, rimarrebbe esaurita l' *azione possessoria*, e privata della *reintegranda.*

L' *azione* di *nunciazione* di *nuova opera* può sperimentarsi da colui cui s' impedisce con la costruzione l' esercizio di un dritto, o il di cui fondo può da tal costruzione risentir danno.

Può intentarsi da un condomino solo contro il terzo che avesse fatto novità nel fondo posseduto in comune tra più persone. (1)

Può sperimentarsi non solo contro il vicino immediato, ma anche contro il proprietario di un fondo superiore il quale faccia in esso delle co–

---

(1) *l. 1. ibid.*

struzioni di cui le conseguenze rifluiscono a danno del fondo inferiore. (1)

Un condomino non potrebbe valersi di quest' azione contro dell' altro condomino per le nuove opere fatte nel fondo comune. *Plane, si unus nostrum in communi loco faciat, non possum ego socius opus novum nuntiare.* (2)

Se la *nunciazione* ha per oggetto la conservazione di un dritto del pubblico può sperimentarsi da chiunque voglia incaricarsene.

§. 2.

Gli attentati commessi entro l' anno sul corso delle acque meritavano ancora provvidenze di urgenza da attribuirsi all' autorità locale. Non era il solo fatto dell' attentato, ma ancora le conseguenze di esso che bisognava impedire. Sovente un attentato sul corso dell'acqua esponeva i territorii ad un allagamento, sovente li rendeva sterili privandoli de' mezzi d' irrigazione. E quì l' urgenza non solo consigliava l' impedimento a proseguire, ma esigeva ancora la *reintegra*. Il giudice pronunziando sull' attentato in *possessorio* rimette le cose nello

---

(1) *l. 8. ibid.*
(2) *l. 1. ibid.*

stato in cui erano prima dell' attentato. Perchè però vi sia luogo a quest' *azione possessoriale*, debbe verificarsi l' estremo di essersi l' attentato commesso fra l'anno; se conta una epoca più antica non vi è luogo a reclamare *possesso*, bisogna provvedersi in *petitorio*.

Gli attentati sul corso delle *acque* che possono con querela di *turbativa* portarsi allo esame del giudice di circondario possono riguardare,

1. le *acque sorgenti*,
2. le *acque piovane e vicinali*,
3. le *acque correnti*,

La definizione degli attentati sulle *acque* delle *sorgenti* deriva dallo esame del dritto del proprietario della *sorgente* e di quello de' proprietarii inferiori o vicini.

Il proprietario della *sorgente* ha in piena proprietà le *acque* della medesima. Per effetto di questa piena proprietà può ritenerle e rinchiuderle nelle *cisterne*, *peschiere* ed altri *serbatoi*, può anche disperderle e tagliare le vene di acqua.

Due eccezioni soffre tal diritto illimitato. La prima deriva dall' articolo 563 delle leggi civili ***salvo il diritto che potesse avere acquistato il proprietario del fondo inferiore per qualunque titolo o in forza di prescrizione***. La prescrizione però non potrebbe cominciare che dal momento in cui il proprietario inferiore ha fatti e terminati i

*lavori visibili* destinati a facilitare il corso delle *acque* nella sua proprietà. (1) In tal caso la proprietà piena si converte in pieno uso, di tal che il diritto del proprietario inferiore non potrebbe impedire che il proprietario della *sorgente* si valesse delle *acque* per la irrigazione de' suoi campi o per altro uso anche *voluttuoso.* (2)

L' altra eccezione trascende dall' articolo 565 ed è per motivi di pubblica utilità, cioè quando le *acque* di una *sorgente* sono necessarie agli abitanti di un comune, villaggio, o borgo.

Il proprietario della *sorgente* ha necessariamente la *servitù* attiva di *acquedotto* su' fondi inferiori per lo scolo delle *acque* che escono dal suo fondo: *jus aquam ducendi per fundum alienum.* Il modo di questa *servitù* è regolato o dalla natura de' luoghi, o dal titolo, o dal lungo possesso (3) Quando questo modo è fissato, non è permesso al proprietario superiore di alterarlo in pregiudizio del fondo inferiore, ed ogni alterazione potrebbe dar luogo ad *azione* di *turbativa.* Del pari i proprietarii inferiori non potrebbero con ripari o con fosse impedire l' esercizio della *servitù* di *acquedotto.*

---

(1) *art. 564 ll. cc.*
(2) *Cipolla de servit. urb. præd. cap. 4.*
(3) *L. 2 ff. de aq. pluv. arc.*

Che se si trattasse di una *sorgente* recentemente scoverta e di *acque* recentemente raccolte per le quali non può essere fissato il modo della *servitù* di *acquedotto*, i proprietarii inferiori che non possono negarsi a riceverle hanno però il dritto di scegliere il luogo per lo quale la *servitù* si renda meno onerosa. Ma in tal caso l'*azione* per lo regolamento del *corso* delle *acque* non potrebbe qualificarsi *turbativa* e dovrebbe portarsi nel *petitorio* allo esame del tribunale.

Rilevasi da ciò che in ordine alle *sorgenti* può esservi *turbativa* ne' seguenti casi;

1. quando il proprietario della *sorgente* disperde o ritiene le *acque* in pregiudizio de' fondi inferiori o vicini, che con lavori visibili mostrano di essere in *possesso* dell' uso delle *acque* a titolo di *servitù*.

2. quando il proprietario della *sorgente* cangia la *direzione* ed il *corso* delle *acque* nella uscita del suo fondo, aggravando la condizione de' fondi sottoposti.

3. quando i proprietarii inferiori impedissero lo *scolo* delle *acque* ne' loro fondi.

Ciò che si è detto delle *acque sorgenti* in un fondo è anche applicabile alle *acque esterne* che il proprietario avesse raccolte ed introdotte nel suo fondo, come fossero le *acque piovane*, o quelle che ha introdotte da' sentieri vicinali. Queste *acque* dal

momento che sono raccolte ed introdotte nel suo fondo diventano di sua piena proprietà come le *acque sorgive*, e van soggette alle stesse regole ed alle stesse eccezioni. Anche esse danno dritto alla *servitù* di *acquedotto* su' fondi inferiori, se non che tal *servitù* non può competere alle *acque* che con mezzi artificiali si facessero uscire dal fondo superiore. Il dritto romano distingueva a tal proposito le *acque perenni e continue*, da quelle che accidentalmente e momentaneamente eransi raccolte: negava per le seconde la *servitù* di condurle a traverso il fondo inferiore a titolo di *servitù naturale*. (1) L'articolo 562 delle leggi civili accorda tal diritto alle sole *acque* che naturalmente e senza l'opera dell'uomo scolano da un fondo. Così se un proprietario superiore con macchine estraendo l'*acqua* da un pozzo formasse una fontana, quest' *acqua* non potrebbe dar dritto a *servitù di acquedotto*. I fondi inferiori non al capriccio ed al gusto de' proprietarii superiori son costretti a servire, ma van solo soggetti alle *servitù* imposte dalla natura.

Una delle caratteristiche proprie dell'*acqua piovana* e *vicinale* si è, che ciascuno ne usa a titolo di *facoltà* e non già di *servitù*. Perlocchè il proprietario inferiore quando anche fosse in *possesso*

---

*(1) tit. ff. de aqu. quotid. et estiva.*

di farla derivare nel suo fondo, non potrebbe dolersi se il proprietario superiore, profittando della situazione del suo fondo, la facesse dirivare nel proprio fondo ed ivi la ritenesse.

Allorchè le *acque sorgive* passano da un fondo superiore ad uno inferiore, esse diventano *correnti*. Van compresi nella classe di *acque correnti i fiumi*, *i ruscelli* ed ogni altra *acqua* che ha un corso *continuo*.

Le *acque correnti* sono regolate dall' articolo 566 delle leggi civili.

*Quegli lungo il cui fondo scorre un' acqua corrente, tranne quella che è dichiarata di ragione del pubblico demanio nell' articolo 465, può servirsene, mentre scorre, per la irrigazione del suo fondo.*

*Quegli il cui fondo viene attraversato da quest' acqua, può anche servirsene nell' intervallo in cui vi trascorre, ma quando questa ne esce ha l' obbligo di restituirla al suo corso ordinario.*

Questa disposizione, che è comune a tutte le *acque correnti*, distingue il caso in cui le due rive appartengano allo stesso proprietario dal caso in cui l' una appartenga a diverso proprietario dall' altra.

Allorchè le due rive appartengono allo stesso proprietario la definizione degli attentati dipende dall' esame del dritto del fondo superiore sugl' inferiori e di questi sul primo. Quando le due rive

appartengono a diversi proprietarii bisogna anche esaminare il di loro rispettivo diritto.

Il proprietario del fondo attraversato dalle *acque* può servirsene mentre scorrono, e può deviarle sia per la irrigazione de' suoi campi, sia per animare delle macchine; ma dopo essersene servito deve restituirle al loro *corso* primiero. Non potrebbe nè disperdere le *acque* deviate, nè ritenerle in serbatoi: non potrebbe dar loro una direzione diversa in pregiudizio de' fondi inferiori, non potrebbe infine con fosse ed argini rendere meno celere il di loro corso o cangiarne la direzione. Ogni fatto di questi darebbe dritto a' proprietarii inferiori di querelarlo di *turbativa*.

La *turbativa* può anche arrecarsi a' fondi vicini, ancorchè divisi dal fiume per mezzo dello stesso fondo attraverso il quale scorrono le *acque*. Il proprietario del fondo vicino, se con lavori visibili mostrasse di essere in possesso della *servitù* attiva di *acquedotto* per la irrigazione de' suoi campi, potrebbe anche provvedersi in *turbativa* contro ogni fatto che impedisse l' esercizio di questo dritto.

L' *uso* delle *acque* che fa il proprietario del fondo, attraverso il quale scorrono, essendo un atto legittimo non può essere materia di *turbativa*, nè il consumo che da quest' *uso* naturalmente provvenisse potrebbe dar luogo a richiami per parte de' fondi inferiori. Egli al contrario potrebbe essere turbato

da' proprietarii inferiori nell'esercizio di questo diritto legittimo, come quando distruggessero le opere fatte per usarne: gli competerebbe allora un'*azione* di *turbativa* ed il giudice verificato l'attentato commesso fra l'anno dovrebbe ordinare la *reintegranda*, senza occuparsi se le opere distrutte fossero pregiudizievoli a' fondi inferiori.

Pur tuttavia se abusasse di tal diritto disperdendo le *acque* e non ne restituisse che piccolissima quantità, i proprietarii inferiori potrebbero ben dolersene come di una *turbativa*. L'abuso non potrebbe mai caratterizzarsi come atto legittimo in una facoltà che è sempre subordinata agl'interessi dell'agricoltura e della pubbica utilità.

Del pari, se dopo essersi servito delle *acque*, le facesse rifluire sul terreno del vicino rendendolo pantanoso e sterile, questi potrebbe in via di *turbativa* ottenere la repressione di simile attentato.

L'*acqua* mentre scorre tra due fondi è comune nell'*uso* a' proprietarii delle due rive. Si considera allora il letto della corrente formato a spese del terreno comune, e supponendo tirata una linea divisoria in mezzo alla riviera, una metà è attribuita al proprietario dell'una, e l'altra a quello della riva opposta: è questa una conseguenza delle espressioni dell'articolo 486 delle ll. civ. *secondo la linea che si soppone tirata nel mezzo della riviera.*

Il proprietario di una riva può servirsi approssimativamente della metà delle *acque* per la irrigazione de' suoi campi e per animare macchine: può all' effetto formare nella sua riva un canale onde deviare le *acque* inservienti a tale *uso* con l' obbligo di restituirle al corso primiero. Lo stesso dritto ha il proprietario della riva opposta. Se con tal deviazione restasse al proprietario dell'altra riva meno della metà delle *acque* vi sarebbe luogo a *turbativa:* ciò non deve intendersi nel senso di una matematica rigorosa misura delle *acque*, ma nel senso di una deviazione che privasse il condomino anche del volume sufficiente a' bisogni di lui.

Il canale che il proprietario di una riva può formare per la deviazione delle acque non può estendersi da una riva all' altra: se ciò avvenisse potrebbe il proprietario della riva opposta denunziarla come *turbativa*, ed ottenere che fosse ridotto alla sola riva di lui che lo ha fatto.

Per quanto riguarda i dritti de' proprietarii delle due rive su' fondi inferiori e vicini, e le *turbative* all'esercizio di essi, rimandiamo il lettore alle stesse regole additate nel caso del proprietario del fondo attraverso il quale scorrono le *acque*.

L' uso delle *acque correnti* è subordinato al dritto che il proprietario vicino può reclamare, allorchè queste *acque* gli sono utili.

*Insorgendo qualche controversia fra' proprietarii a' quali tali acque possono essere utili, i tribunali decidendo debbono conciliare l'interesse per l'agricoltura co'riguardi dovuti alla proprietà: ed in tutt' i casi debbono essere osservati i regolamenti particolari e locali sul corso ed uso delle acque* (1).

Questa disposizione non riflette soltanto le contestazioni che potessero insorgere tra'proprietarii inferiori ed i superiori, ma è applicabile a tutti i proprietarii indistintamente cui le *acque* potrebbero essere utili.

Or il reclamo di tal dritto non potrebbe essere considerato come una *turbativa*, ma dovrebbe in linea di regolamento sul *corso* delle *acque* portarsi allo esame delle autorità amministrative (a).

---

(1) *art. 567. ll. cc.*

(a) *Le teorie esposte di sopra intorno agli attentati sul corso delle acque van subordinate a principii regolatori del contenzioso giudiziario ed amministrativo. Per conoscere quali attentati restino nella linea del potere giudiziario fa mestieri determinare la giurisdizione dell' una e dell' altra autorità in rapporto alle acque.*

*L' articolo 7. della legge de' 21 marzo 1817 dichiara appartenere al potere amministrativo tutte le controversie relative a' fiumi, canali, dighe, ponti ec. ed in generale tutto ciò che è una dipendenza del demanio pubblico. Questa disposizione lasciava il dubbio, se dipenden-*

§. 3.

Dimostrativamente, e non tassativamente l' articolo 22 della legge organica, e 103 delle ll. di proc.

---

*za del demanio pubblico dovessero dirsi i soli fiumi navigabili. Si appoggiava la prima opinione sulla disposizione dell' articolo 465 delle leggi civili, che dichiara appartenere al demanio pubblico i fiumi navigabili, e quindi per via d' interpetrazione se ne escludevano i fiumi non navigabili.*

*Questa interpetrazione è stata riconosciuta contraria al dritto pubblico del regno. Si è considerato, che la legge abolitiva della feudalità del 2 agosto 1806 dichiara espressamente che i fiumi, senz' alcuna distinzione, abolito qualunque dritto feudale, restano di proprietà pubblica, che questa caratteristica di proprietà pubblica de' fiumi è pure avvalorata dall' articolo 463 delle leggi civili, ove è detto di appartenersi al pubblico demanio i beni che non han padrone, come son divenuti i fiumi dopo la legge eversiva della feudalità; e che in fine gli articoli 6 e 7 della legge de' 21 marzo 1817 allorchè determinano la competenza del contenzioso amministrativo in rapporto alle acque e fiumi, enunciano le* ACQUE ED I FIUMI *in genere, senza distinguere se siano navigabili, o pur nò.*

*Per effetto di questi principii con varii Sovrani Rescritti è stato costantemente risoluto, che anche quando per l' uso dell' acqua di un fiume non navigabile sorgesse quistione tra' privati, queste quistioni appartengno alla autorità amministrativa, come ogni altra quistione rela-*

enunciano varie classi di *azioni possessoriali* delegate a' giudici di circondario; perciocchè oltre di quelle finora noverate, tutte le *azioni possessoriali* fan parte della *delegazione*. Questo importano le espressioni *e di ogni altra azione possessoriale*.

Noi abbiamo assegnati i caratteri dell' *azione possessoriale* sotto il capitolo della *turbativa*: ci dispensiamo perciò dal ripeterli. Soltanto gioverà noverare qualche specie di *azione* che potrebbe dubitarsi di appartenere alla classe delle *possessoriali*.

1. Le vie di fatto possono dar luogo all' *azione di reintegrazione*? questa azione è della classe delle *possessoriali*? è di competenza del giudice di circondario?

La disposizione dell' articolo 1934, combinata con quella dell' articolo 1572, non lascia dubbio che *l' azione di reintegrazione* sia riconosciuta dalle nuove leggi. Non può altrimenti spiegarsi la facoltà data al fittajuolo di agire per far cessare le vie

---

*tiva alle acque di pubblica ragione Sov. Resc. del 1 aprile 1822, de' 17 maggio 1824, e de' 9 agosto 1829.*

*Oltre le quistioni relative alle acque de' fiumi, siano navigabili o nò, anche quelle relative alle acque che scorrono in un luogo pubblico appartengono al potere amministrativo, comechè son di pubblica proprietà. Al contrario le acque che corrono pe' fondi privati son di privata proprietà, e le quistioni in rapporto a queste acque appartengono al potere giudiziario.*

di fatto, se non dandogli *l' azione di reintegrazione*. Si dirà, che egli può agire con l'*azione* per rifacimento di danni? ma questa non farà cessare lo spoglio già eseguito. Si dirà che può agire in linea *possessoria*? ma egli non può tal giudizio promuovere, perchè possiede a titolo *precario*. Si dirà infine che gli è data *l' azione penale*? ma questa da per se sola non gli restituirà il godimento della cosa locata. D' altronde l' articolo 1924, chiaramente fa derivare dalle vie di fatto *l' azione di reintegrazione*, esso è così concepito.

*L' arresto ha luogo in virtù della legge...*
*....... pel rilascio giudizialmente ordinato di un fondo, il cui proprietario fu spogliato per via di fatto.*

Sarebbe stato in fatti scandaloso il permettere che taluno ritenga il *possesso* del fondo, sol perchè la persona cui ha usato la violenza di spogliarnelo, non aveva il *possesso* a titolo di proprietà, e perchè le era interdetta *l' azione possessoriale*.

Però quest' *azione* che nasce dal solo fatto del *possesso naturale* perduto con violenza non può dirsi della classe delle *azioni possessorie*, deve dirsi un' *azione sui generis*. Nè giova opporre che nelle leggi di procedura non vi è alcuna particolare disposizione che la riconosca, perocchè la esistenza di un' *azione* deriva nelle nuove leggi non da particolare forma assegnatale, ma dal dritto accordato.

Basta che il fittajuolo abbia il diritto a far cessare le vie di fatto, basta che si possa ottenere la *reintegra* per lo spoglio eseguito per vie di fatto, perchè *l' azione di reintegrazione* sia dalla legge riconosciuta.

Un giudice di circondario cui fosse portata questa controversia, non potrebbe credersi incompetente sol perchè non può dirsi quest' *azione possessoriale*, ed il valore del fondo supera la somma di ducati trecento. Ogni ragione persuade che se quest' *azione* vi è, debb' essere tanto privilegiata quanto la *possessoria*, e perciò formi parte della *giurisdizione delegata* de' giudici di circondario. Non è una vera *azione possessoria* per la causa, ma ne partecipa per gli effetti.

2. Il *dritto di pesca* può dar materia ad una *azione possessoria*?

Il proprietario del fondo confinante col *fiume* ha certamente il *dritto di pesca*, lo ha egualmente il proprietario del fondo per lo quale scorre un *ruscello*, lo ha il proprietario di un *lago*. Si comprende facilmente come questi possono sperimentare *azione* affin di non essere molestati nell' esercizio del loro *dritto* che esercitano *jure facultatis*. Non si può dire lo stesso di taluno che non avendo questo *dritto* derivante dalla proprietà, sostenesse di essere in possesso di esercitarlo a titolo di *servitù*. Il *dritto di pesca* nel *lago*, o nella *riviera*

altrui deve considerarsi come una *servitù occulta*, che non può acquistarsi con la prescrizione, e che può risultare soltanto da un titolo; perciò è da dirsi che soltanto in quest' ultimo caso possa dar luogo ad *azione possessoriale*. Se però vi fossero segni apparenti di questa *servitù l'azione possessoriale* potrebb' essere ammessa anche senza titolo. Ecco come presso il tribunale civile di Catanzaro si presentò questa specie.

Alcuni naturali del paese sostenevano che essi erano nel *possesso* di andare a pescare nel *lago* detto *Mariciello* di S. Eufemia di particolar proprietà, e che il loro possesso veniva dimostrato dalle varie casette, che a quest' oggetto eran formate nel *lago*. Il proprietario del *lago* sosteneva che questo dritto non poteva derivare dalla proprietà, che poteva solo esercitarsi a titolo di *servitù*, e che questa *servitù* nòn poteva col *possesso* acquistarsi. In tal modo l' ammissibilità dell' *azione possessoriale* dipendeva dalla esistenza delle *casette* formate nel *lago* per l'esercizio del *diritto di pesca jure servitutis*.

Il *dritto di pesca* nella riviera, o nel *lago* altrui ordinariamente è un *dritto reale* inerente ad un predio vicino, e non già un *dritto individuale* che passa da una persona a' suoi eredi.

Quante volte questo *diritto* fosse esercitato, per lo tempo e per lo modo, non in conformità de'

regolamenti di polizia, o pur con abuso ed eccesso, potrebbe il concedente dolersene, sia in via d' infrazione a' regolamenti di *pesca*, sia in via di *turbativa*.

Ordinariamente il dritto di *pesca* comprende la *servitù secondaria di passaggio* per lo fondo altrui.

Il dritto di *pesca* appartenente ad un comune nella *riviera* o nel *lago* altrui può essere sperimentato da' singoli del comune o collettivamente dal comune per mezzo di un rappresentante, secondochè la *servitù* è nell' uno o nell' altro modo costituita. Allorchè poi il dritto di *pesca* si esercita dal comune *jure facultatis* può essere esercitato da' singoli, menochè particolari regolamenti amministrativi non ne abbiano formato una rendita da supplire alle spese comunali; nel qual caso si esercita *collettivamente* dal comune per mezzo di un rappresentante, o *appaltatore*.

5. Il dritto di *compascuo* consiste in una *reciproca servitù* del pascolo, che due o più fondi hanno fra di loro.

In alcuni luoghi sia per lo vantaggio della pastorizia, sia per evitare le controvvenzioni impossibili a vietarsi altrimenti, esisteva la consuetudine del pascolo reciproco tra' fondi aperti: si considerava in tal modo fatta una società tra' proprietarii, per effetto della quale ciascuno poteva menare a pascere gli animali nel fondo dell' altro.

Questo dritto *cade sulle seconde erbe, nè sul fieno, nè sull' erba, mai sulle messi che formano il prodotto principale del fondo. Sugli stessi prodotti secondarii vi sono anche altre restrizioni che sono definite dalle consuetudini particolari de' luoghi, le quali debbono esattamente essere osservate* (1)

La società che fa nascere questo diritto reciproco può rimanere sciolta ogni qual volta uno de' proprietarii voglia chiudere il suo fondo, valendosi della facoltà conceduta gli dall' articolo 569 delle leggi civili. Lo scioglimento della società importa che questo proprietario perda il dritto di *compascuo* in proporzione del terreno che ha sottratto all' uso comune. (1)

La *servitù reciproca del pascolo* che deriva per disposizione della legge dallo stato de' fondi aperti può ben dar luogo ad un' *azione possessoriale*, quantevolte ne venisse impedito l' esercizio.

Non bisogna però confondere questa *servitù reciproca di pascolo* con gli *usi civici* di pascolo, che i singoli potessero aver conservati su' demanii feudali e che derivano dalle *promiscuità* tuttora esistenti.

---

(1) *Circolare del ministero dell' Interno de' 4 maggio 1811.*

(1) *art. 570 ll. civ.*

4. L' esercizio di un dritto di *onorificenza* può dar materia ad un' *azione possessoriale* ?

Sono frequenti le quistioni che a ragione delle funzioni sagre fân nascere le *preeminenze* e le *onorificenze*. L' esame di esse apparteneva una volta presso di noi al delegato della giurisdizione: attualmente se trattasi di quistione tra due congreghe appartiene al consiglio degli ospizii deciderla, se la quistione è tra due corporazioni religiose spetta all' autorità ecclesiastica risolverla. In questo ultimo caso, comunque la causa non possa dirsi ecclesiastica, pure perchè trattasi di liturgia ecclesiastica e di cose attinenti al culto religioso, si è considerata compresa nell' articolo 20 del concordato tra la S. Sede e S. M. Ciò risulta da due Sovrani rescritti del tenor seguente.

*Ho rassegnato a S. M. il parere dato dalla consulta de' reali dominii al di quà del faro sulla quistione tra il primicerio ed i canonici della colleggiata di S. Giovanni maggiore di Napoli, e rimesso col suo uficio degli 8 maggio del corrente anno ; e la M. S. nel consiglio ordinario di stato de' 22 dell' andante mese, ritenendo la massima da lei approvata sulla quistione tra il capitolo cattedrale di Nicastro e que' PP. Domenicani, cioè che le cause chiesastiche appartengono al foro degli Ordinarii tanto nel petitorio che nel possessorio ; non ha*

*trovato luogo a dubbio, che sia quistione di liturgia chiesastica e perciò causa mera ecclesiastica, se il primicerio nella celebrazione delle messe sollenni debba essere assistito da due canonici in qualità di diacono e suddiacono - Napoli 30 agosto 1826.*

*Nella quistione sul dritto che il capitolo della cattedrale di Nicastro vanta possedere di andare nella chiesa di que' PP. Domenicani colla Croce, associando cadaveri, ed adempiervi le preci funebri con la messa di requie, S. M. ha trovato regolare nella parte che dice essere tal causa di natura ecclesiastica.–Nap. 27. giugno 1827.*

5. Vi è *azione possessoria* pe' *mobili*?

Distinguiamo i *mobili* propriamente detti, da quelli che sono reputati *immobili* per destinazione della legge. I primi non possono dar luogo ad una *azione possessoriale*, bensì colui che ne è stato spogliato può provvedersi con l'*azione* di *revindicazione*.

I secondi che fan parte dell'*immobile* possono essere reclamati, come l'*immobile* medesimo, con l'*azione possessoria.*

Ancorchè i *mobili* non possono formar materia di un' *azione possessoriale*, pure una *universalità* di *mobili* dipendente da una *successione* potrebbe aprire questa strada. Perciocchè in tal caso

la *successione mobiliare* rappresenta quasi un *immobile* di cui si può reclamare il *possesso* (a).

6. La *usurpazione* delle *strade* può dar luogo ad *azione possessoriale*, quando non siano pubbliche ma *vicinali*. Soltanto per la *usurpazione* di queste ultime potrebbe il giudice di circondario in via *possessoriale* giudicare. La *usurpazione* delle *strade pubbliche* debb' essere denunziata all'autorità amministrativa a' termini della legge sul contenzioso amministrativo de'21 marzo 1817. Così allorquando si propone al giudice un'*azione possessoriale* per *usurpazione* di *strada*, e si quistioni della qualità della *strada*, debbe egli prima con una visita sopra luogo accertarsi se è un *sentiero vicinale* o una *strada pubblica*, onde poter fissare la competenza in tal quistione.

La *servitù* di *passaggio* sul fondo del vicino può essere sottoposta ad una circoscrizione, e limitativamente ristretta ad una porzione del fondo, e prende allora il nome di *sentiero*. Così il *sentiero* non è altro che il mezzo del *passaggio* ridotto e determinato, e l' aggettivo *vicinale* vi è aggiunto per qualificarne meglio la destinazione.

Il dritto romano riconosce quattro specie di sentieri, *iter*, *semi-iter*, *actus*, *via*.

---

(*a*) *Ved. Merlin Rép. tom.* 2. pag. 657.

*

*Iter est quo quis equo commeari potest* (1). Così noi chiameremo *sentiero* una *strada* la quale non ammetta altro passaggio che quello di una persona a piedi o a cavallo, ma senza vettura: ordinariamente ha la larghezza di due piedi.

Se il sentiero fosse ridotto alla metà, prenderebbe il nome di *semi-iter*; ma il passaggio dovrebbe con le stesse limitazioni eseguirsi.

Più esteso è il dritto di passaggio che i latini denominavano *actus*, e che definivano nel seguente modo. *Actus est ubi cui armenta trajicere et vehiculum ducere liceat* (2): *non tamen onustum* (3). Questo dritto comprende la facoltà di passare a cavallo, o in *vettura*, e di farvi passare i *bestiami*. Il dritto di condurre una *vettura* non si estende ad ogni specie di *vettura*: così non potrebbe estendersi ad un carro carico di pietre. Ordinariamente la larghezza di questa strada è di quattro piedi.

Il luogo per lo quale si ha la facoltà di *andare*, di *venire*, di *passeggiare a piedi*, a *cavallo*, ed in *vettura*, *solo* o in *compagnia*, e di far passare de' *carri* carichi di ogni specie di ma-

---

(1) *L. 1. e 12. ff. de serv. praed. rust.*
(2) *L. 8. ff. ibid.*
(3) *L. 1. et l. 11. ff. ibid.*

teriali chiamasi *via: est jus eundi, agendi, ambulandi; nam, et iter, et actum in se via continet* (1).

Le *strade pubbliche* poi si distinguono in tre classi.

*Strade* dette *consolari*, che sono quelle le quali conducono da una città all' altra, o da una provincia all' altra.

*Strade traverse* che partono da una città o comune per condurre ad altra città o ad altra *strada consolare. Strade vicinali* che conducono a grandi possessioni o abitazioni.

7. Nè anche è ammessa l'*azione possessoriale* per lo godimento e per l'esercizio de'dritti civici ne' comuni, perciocchè negli oggetti appartenenti alla amministrazione pubblica non vi ha luogo a distinguere il *possessorio* dal *petitorio*. Questi principii sono consecrati nel Sovrano rescritto de' 6 giugno 1827 del tenor seguente.

*Ho rassegnato a S. M. le carte relative al conflitto di attribuzioni elevato tra il tribunale civile in S. Maria ed il consiglio d' intendenza residente in Caserta nella causa tra' l comune di Vico di Pantano ed il sacerdote D. Scipione Diano relativamente al dritto di pascolo pre-*

---

(1) *L. 7. ff. ibid.*

*peso pe' suoi animali nel demanio del comune istesso.*

*E S. M. considerato, che nella causa la quistione versa sul godimento e sull'esercizio de' dritti civici ne' comuni, e che perciò trattandosi di oggetto appartenente all' amministrazione pubblica, non vi ha luogo a distinguere il possessorio dal petitorio; uniformemente all'avviso della consulta di questi reali dominii, ha per la legge de' 21 marzo 1817 risoluto che nella causa anzidetta debba procedere l' autorità amministrativa.*

8. Allorchè due quistionano in un giudizio *possessoriale*, può un terzo istituire contro di essi altra *azione possessoriale*? La giureprudenza consigliata dalla economia de' giudizii e dalla unità del *possesso* ha stabilito il principio, che non si dà *azione possessoria* sopra di un' altra. Potrà quindi il terzo intervenire in quel giudizio, e farsi opponente reclamando il *possesso* a se dovuto. (1)

Chiuderemo questo capitolo col discorrere delle provvidenze da darsi dal giudice allorchè il *possesso* è dubbio.

L' articolo 1833 delle leggi civili, è così concepito - Il *giudice può ordinare il* sequestro..... *di un immobile, o di una cosa mobile, la di*

---

(1) *Ved. Henrion de Pansey cap. XVII.*

*cui proprietà, o il cui possesso sia conteso fra due, o più persone* » Pothier (1) dice che » allor » quando le pruove sono contrarie in modo che il » giudice non possa conoscere quale delle parti, che » si disputano il possesso di un immobile, abbia que- » sto possesso, il giudice in questo caso, senza niente » statuire sul possessorio, ordina che le parti istrui- » scano al petitorio. Alcune volte, soggiunge, il giu- » dice dispone che il possesso sarà sequestrato duran- » te il giudizio sul petitorio.

Questa opinione è combattuta da altri, i quali opinano che il giudice, niente statuendo sul *possessorio*, e rinviando le parti al *petitorio*, cumularebbe contro il divieto della legge il *possessorio* col *petitorio* e che perciò deve sempre accordare definitivamente il *possesso* a quello degl' interessati che gli sembri meglio fondato sia per la natura degli atti possessorii sia per l'antichità del *possesso* sia pe' titoli (2).

Analizzando le due opinioni si può dire che il giudice allora può rinviare le parti al *petitorio*, ordinando il sequestro della cosa controversa, quando la quistione del *possesso* sia dubbia, in modo che non possa aver luogo niuna delle seguenti regole.

---

(1) *Poth. tratt. del poss. num. 105.*
(2) *Ved Pailliet art. 2. cod. di proc.*

1. Nel conflitto delle pruove è da preferirsi la pruova nascente da titolo: *titulata possessio vincit.*

2. Il *possesso* più antico è da preferirsi anche nel conflitto delle pruove: *antiquior possessio vincit.*

3. Il *possesso* più privilegiato debbe preferirsi all' altro che lo è di meno.

Quando niuna preferenza vi è per queste ragioni ad accordare, quando il *possesso* è del tutto dubbio, allora solamente il giudice può appigliarsi al partito di rinviare le parti al *petitorio*, nel qual caso potrà ordinare ancora il sequestro giudiziario dell' *immobile*. Pare che anche questa sia la opinione di *Pothier*, se non che questo autore ne'casi sopraindicati vuole che il *possesso* accordato dal giudice sia provvisionale, e non già diffinitivo. Egli stesso però fa vedere la differenza che passa tra il *possesso* provvisionale, e quello diffinitivo: questo fa presumere proprietario il possessore fino alla pruova in contrario, quello non lo dispensa dall' obbligo di esibire il titolo della sua proprietà. Or ne' casi sopraindicati se un *possesso* provvisionale e non già diffinitivo dovesse il giudice accordare, gli effetti di questa preferenza sarebbero tutt' illusorii, e si snaturerebbero le *azioni possessorie*. Perlochè noi pensiamo con *Pailliet* che il giudice trovando luogo a preferenza debba accordare un *possesso* diffinitivo.

## CAPITOLO IX.

*Di riparazioni urgenti tanto per ragione di affitto, quanto per danno che ne possa soffrire il vicino.*

Le *riparazioni locative* erano materie della giurisdizione de' giudici di pace in Francia in forza della legge de' 26 agosto 1790. Col nome di *riparazioni locative* intendevasi parlare delle *riparazioni* di piccola manutenzione contemplata dall' articolo 1754, del codice francese. Alla parola *locativa* la nostra legge organica ha sostituito l' altra di *urgenti.* Non le sole *riparazioni* di piccola manutenzione, ma tutte le *riparazioni* per causa di affitto competono alla giurisdizione del giudice di circondario, sia che vengano dalla legge e senza stipulazione messe a carico del fittajuolo, sia che trovins' imposte al fittajuolo col contratto di affitto. In tal modo la legge organica ha estesa la facoltà de' giudici di circondario in queste quistioni perchè non più le sole *riparazioni locative* messe per legge a carico del fittajuolo, ma anche quelle cui fosse tenuto in forza del contratto, se sono *urgenti*, appartengono alla giurisdizione del giudice del circondario.

Oltre delle *riparazioni urgenti* per causa di affitto, i giudici di circondario sono competenti anche in quelle per danno che ne possa soffrire il

vicino, *damnum, nondum factum, quod futurum veremur.* Quest' *azione* nel dritto romano nasceva dalla legge 2. *de danno infecto*, che noi abbiamo distinta da quella di *nunciazione* di *nuova opera.* Il giudice del circondario, in seguito di un'*azione* per danno che ne può soffrire il vicino, è competente anche a pronunziare sulla demolizione di una *nuova opera.* Debbe però prima assicurarsi che la *nuova opera* sia talmente incompatibile con le salvezza delle proprietà vicine, che senza poter ricorrere ad alcuna *riparazione* vi sia assoluta necessità di demolirla. In tal caso la demolizione è per se stessa una *riparazione urgente.*

## CAPITOLO X.

### *Di rifacimento de' danni pretesi da' conduttori per impedito uso della cosa locata, o dal locatore per abuso della medesima.*

È osservabile la differenza che passa tra la maniera con la quale esprimevasi quest' attribuzione nella legge organica francese, e quella colla quale è espressa nella nostra. Ivi si diceva che i giudici di pace erano competenti a procedere per le *indennità* pretese da' locatarii, allorchè il dritto o l' *indennità* non fosse contrastato, e per le deteriorazioni allegate dal proprietario. Nella nostra l'attribuzione

è rimasta la stessa, ma si è tolta la condizione di non esservi contrasto sul dritto ad *indennità*. Quella riduceva l' attribuzione alla sola liquidazione delle *indennità*, questa comprende e la conoscenza del dritto a pretendere le *indennità* e la liquidazione di esse. Era infatti difficile che il convenuto chiamato a liquidare le *indennità* non contrastasse il dritto a pretenderle, di tal che quasi sempre queste quistioni sarebbero sfuggite alla competenza del giudice di circondario. Al contrario potenti ragioni persuadevano a dichiarare la competenza del giudice di circondario o che sul dritto o che sulla liquidazione delle *indennità* cadesse la quistione. Il dritto alla *indennità* per uso impedito della cosa locata, o per le *degradazioni* allegate dal locatore deriva dal fatto dell' uso impedito, o delle *degradazioni* inferite; or la conoscenza di questo fatto a chi meglio poteva affidarsi, se non all' autorità locale?

Non bisogna però confondere le *indennità* di cui si parla nell' articolo 96 delle leggi di procedura con quelle delle quali abbiamo fatto parola. Quando, sia per aggiudicazione della cosa locata, sia per altra ragione il fittajuolo è espulso prima di finire la locazione, gli compete una *indennità*, la di cui conoscenza appartiene secondo le regole generali, della competenza al giudice del circondario o al tribunale.

## CAPITOLO XI.

***Di denunzia di finita locazione per lo puro e semplice titolo del lasso del termine convenuto nel contratto.***

Spirato il termine dell' affitto il locatore forma l'atto del *congedo* al conduttore: se questi vi si ricusa adisce il giudice perchè in effetti sia sfrattato. Quest'*azione* è della competenza del giudice di circondario. E quì vuolsi riflettere che bene spesso la quistione sulla ragione del *congedo* dipende dall'altra, se siasi dato luogo o pur no a *tacita riconduzione.* In questo caso il giudice che volesse decidere sul *congedo* verrebbe anche a statuire sulla esistenza della *riconduzione*? Cade in acconcio a questo rincontro di parlare della quistione più generale se l' *eccezione* possa rendere incompetente il giudice che era competente a conoscere dell'*azione.* Non ignoriamo la massima invalsa nel foro che il giudice dell'*azione* lo è ancora della *eccezione*: vediamo solo a quali casi questa massima è applicabile. Ci piace a tal proposito riportare le parole di cui si serve il manuale di giurisprudenza della corte di Lanciano (1) » I più accurati commentatori

(1) *tom. 1. pag. 95.*

» del codice di procedura la limitano a' casi in cui
» la eccezione non soffrisse alcuna contradizione
» nè per fatti nè per legge, come sarebbe quella
» di una liquida compensazione, che nascendo da
» titolo autentico, venga ad adoperarsi di pieno
» dritto, indipendentemente dal ministero del ma-
» gistrato; ma allorchè l'eccezione cambia lo stato
» della controversia superando le attribuzioni del
» giudice di pace sia per ragion di materia, sia
» sul valor che contiene, cessa in tal caso la giu-
» risdizione del giudice di pace, ed i litiganti deb-
» bono rimettersi al tribunale di prima istanza »

L' *eccezione* della *riconduzione* non potrebbe però a nostro avviso rendere il giudice incompetente a pronunziare sulla domanda di congedo. Siamo indotti a tale opinione del riflettere che in questi casi il giudice decide sullo sfratto attesa la cessazione del fitto, la quale forma per dir così il merito dell'*azione* principale; per tal modo l'esame della *eccezione* di *riconduzione* somministra i motivi della ragione, o insussistenza dell' *azione* di sfratto: per tal modo il giudice non uscirebbe da' cancelli stabiliti dalla legge quando si versasse anche a conoscere se siasi dato luogo a *riconduzione*.

Non così la *eccezione* di aver fatto il fitto passaggio in *enfiteusi* si associa all' *azione* di sfratto per la competenza. Questa *eccezione* cambia lo stato della controversia, poichè non trattasi più di vedere

se il fitto sia continuato, ma di esaminare se sia cambiata la natura del contratto.

## CAPITOLO XII.

*Di pagamento di salarii e di mercedi de' lavoratori e de' domestici, e per la eccezione degli obblighi rispettivamente convenuti tra' padroni e domestici, intraprenditori e lavoratori.*

La *locazione delle opere* e *della industria* contiene le obbligazioni contratte da' domestici o dagli operarii, quelle de' veturali che s'incaricano del trasporto delle persone o delle cose, e quelle degl' intraprenditori di opere ad appalto. Questo contratto può dar luogo all' *azione* per lo pagamento del salario o delle mercedi convenute, e far nascere quistione sullo adempimento degli obblighi contratti da coloro che hanno locata la loro opera e la loro industria. Tanto la prima che la seconda sono della competenza de' giudici di circondario se trattasi di domestici o delle genti di lavoro. Affinchè la competenza del giudice in tali materie possa ben definirsi, conviene vedere quali persone van comprese nelle due classi indicate dal legislatore.

Le persone salariate che sono al servizio di una casa chiamansi domestici. La qualità della loro opera più o meno servile li fa distinguere in due classi

l' una nella quale van compresi i segretarii, i bibliotecarii, i precettori, gli agenti: l'altra nella quale van compresi i servi, come i cuochi, cocchieri ec.

Distinguonsi da questi domestici le persone addette al lavoro delle campagne per la durata della *locazione* delle loro opere.

Le obbligazioni de' primi possono sciogliersi ad arbitrio de' padroni o di loro: quelle de' secondi non possono sciogliersi se non finito il tempo per lo quale si suppone fatta la *locazione*. In tal modo quella de' primi s' intende fatta con la condizione potestativa scambievole di sciogliere la *locazione* quando piaccia; quella de' secondi con la condizione di scioglierla ad una determinata epoca.

Non van compresi nella classe de' lavoratori quelli artefici od operai che per dato prezzo si obbligano di fare una determinata opera, come l' argentiero che si obbligasse di fare un lavoro di argento. Molto meno van compresi nella classe de' lavoratori quelli che prendessero l'appalto di una opera. Nè anche van compresi in questa classe i vetturali che per convenuto prezzo si obbligano al trasporto di un oggetto.

Le attribuzioni del regio giudice di circondario, relativamante a' domestici ed a' lavoratori, si limitano alle quistioni che possono nascere tra essi ed i loro padroni circa il pagamento della mercede o salario, e l' adempimento delle obbligazioni contrat-

te. Così l' esaminare se possa il padrone congedare nel corso dell' anno il domestico, e qual rata di salario gli debba, appartiene al giudice del circondario: gli appartiene ancora conoscere delle indennizzazioni che si debbono al padrone o al lavoratore nel caso di essere stato congedato il lavoratore, o abbandonato il lavoro da questo prima dell' epoca in cui doveva la *locazione* cessare. La giustizia de' motivi del *congedo* o dell' *abbandono*, la durata della *locazione*, il quantitativo della indennità formano in simili giudizii gli elementi della decisione.

Tranne le quistioni circa il pagamento della mercede, e l' adempimento delle obbligazioni contratte con la *locazione* delle opere, ogni altra quistione che tra il padrone ed il domestico o lavoratore potesse sorgere non potrebbe dirsi compresa nelle materie della *giurisdizione delegata* de' giudici di circondario, e dovrebbe andar soggetta alle regole generali della *competenza* (1).

---

(1) *Ved. Henrion de Pansey cap. XXX.*

## CAPITOLO XIII.

*D' ingiurie verbali, di risse, e di altri delitti non perseguibili con azione pubblica; pe' quali le parti non abbiano promossa istanza in via criminale.*

Ogni reato può dar luogo all'*azione penale* per la punizione del reo, alla *civile* per la riparazione del danno cagionato. Queste *azioni* possono essere cumulate sperimentandole nel tempo istesso avanti al giudice dell'*azione penale;* possono essere ancora separatamente promosse, ma in tal caso l' esercizio dell' *azione civile* è sospeso finchè non siasi pronunziato diffinitivamente sull' *azione penale* (1) Non sempre però l'*azione penale* è pubblica; ma in alcune classi di reati non può aver corso senza l' istanza della parte offesa. (2)

Premesse queste idee, l' *azione civile* per la riparazione del danno perchè sia della competenza del giudice del circondario in linea *civile* ha bisogno di due requisiti essenziali 1. che il fatto non sia della classe de' reati punibili con *azione pubblica;* 2. che le parti non abbiano promossa istanza per

(1) *art. 5 della 4. parte del codice.*
(2) *art. 38 di detta parte del codice.*

la punizione del reo in linea *penale*; altrimenti l' *azione civile* è subordinata alla *penale*, ed il giudice di circondario non potrebbe conoscerne come giudice civile.

Dove dunque nè il fatto è punibile coll'*azion pubblica*, nè istanza per la via *criminale* siasi avvanzata, il giudice del circondario può giudicare come giudice civile della *indennizzazione* dovuta alla parte offesa, ancorchè il valore ecceda i ducati 300. Nè bisogna credere che questa *giurisdizione* abbracci le sole *indennizzazioni* pe' danni cagionati da' fatti annoverati fra la classe de' *reati*. Ancorchè un fatto non vada compreso nella classe de' *reati*, se ha arrecato danno ad alcuno, compete a questo l'*azione civile* per la *indennizzazione*. Per tal modo se nel giudizio *penale* si fosse detto di non esservi luogo a procedimento per un fatto, ciò non impedirebbe lo sperimento dell'*azion civile* per la *indennizzazione*. Si comprende ora facilmente che il giudicato sull'*azione penale* non sempre è tale sull'*azione civile*. Ma anche quando non forma giudicato sull'*azione civile*, influisce però sempre sulla medesima, dappoichè il giudice civile debbe ritenere li stessi fatti consecrati nel giudicato in linea *penale*. (1)

---

(1) *Ved. Carnot comm. sul cod. d' istr. franc. tom. 1. pag. 576*

## CAPITOLO XIV.

### *Di pretesa diminuzione di prezzo dipendente da vendita di animali.*

Quest' *azione* è quella di cui parla l' articolo 1490 delle leggi civili. applicato a' contratti di vendita di animali. L' *azione redibitoria* giusta l' articolo menzionato, può essere esperibile ne' casi contemplati negli articoli 1487 e 1489. delle leggi civili: essa può avere per oggetto, o di restituire la cosa venduta e farsi rendere il prezzo, o di ritenerla e farsi restituire una parte del prezzo a giudizio de' periti: il compratore ha in ciò la scelta. Se quest' *azione redibitoria* s' istituisca per la diminuzione del prezzo di una vendita di animali, il giudice del circondario è competente a conoscerne senza limitazione di somma, per effetto della *giurisdizione* attribuitagli dal num. 9 dell' art. 22 della legge organica. Ma se l'*azione redibitoria* in un contratto di vendita di animali fosse istituita a fine di restituire gli animali e farsi rendere il prezzo, sarebbe quest'*azione* della sua *competenza*? Noi pensiamo che ove la legge ha distinto, non invano debbe supporsi che lo abbia fatto: essa ha parlato di *azione redibitoria* per diminuzione di prezzo, e con singolarizzarla in questo modo pare che abbia esclusa l' altra a fine di restituire la

cosa e farsi rendere il prezzo, quasichè in questo caso l' *azione* meno riguardasse la definizione del valore della garantia, che lo scioglimento del contratto.

## CAPITOLO XV.

### *Di deposito necessario, e di controversie tra' viandanti e i loro osti o albergatori.*

Il *deposito necessario* è quello che si è dovuto fare per qualche accidente, come per un naufragio o altro avvenimento non preveduto. Si reputa ancora *deposito necessario* quello degli effetti che il viagiatore abbia introdotto nel luogo dove alloggia, e questo come tutti gli altri *depositi necessarii* forma materia della *giurisdizione* de' giudici di circondario senza limitazione di somma.

Questa *competenza* è stata estesa ancora a tutte le quistioni che potessero nascere fra' viandanti e i loro osti ed albergatori, poichè queste controversie esigevano una pronta spedizione. Involamento o perdita degli oggetti introdotti nell' alloggio da' viandanti, pagamento della mercede dovuta agli osti o albergatori, e qualunque altra controversia potesse sorgere fra il viandante ed essi per ragion dell'alloggio, sono tutte indistintamente accordate a' giudici di circondario. Se però la quistione avesse tutt'altra causa, come se il viandante

fosse debitore per tutt' altro titolo dell' oste o albergatore, non potrebbe considerarsi compresa nella *giurisdizione delegata* al giudice di circondario.

Gli alberghi di cui si parla in questo capitolo sono i luoghi destinati ad albergare abitualmente i viandanti. Pure se taluno desse albergo, esigendo una mercede, in un luogo non abitualmente destinato a questo uso, non vi sarebbe ragione per escludere questo caso dalla regola che abbiamo esposta.

## CAPITOLO XVI.

*Di riscossioni di pigioni, e di estagli di predii rustici o urbani durante il godimento dell' affitto, e pel corso di un anno dopo il suo termine.*

L' *azione* per la riscossione di *pigioni* e di *estagli* appartiene alla *giurisdizione* del regio giudice del circondario, ancorchè la somma oltrepassi i ducati trecento. Si richiede però o che l' affitto non sia ancor terminato, o che l' *azione* sia istituita tra l' anno dal dì in cui è spirato l' affitto: mancando il concorso di questi requisiti, l' *azione* rientra nelle regole generali della *competenza*, e cessa la *delegazione* del giudice di circondario.

Non senza ragione il legislatore ha aggiunto le espressioni di *predii rustici o urbani*, affinchè non si estendesse questo privilegio anche agli altri affit-

ti. Così un appalto di dazii comunali non potrebbe considerarsi compreso nella classe delle materie delegate a' giudici di circondario, ma anderebbe soggetto alle regole generali della *competenza*. Una opinione diversa sarebbe contraria alla espressa volontà dal legislatore.

## CAPITOLO XVII.

*Di esazione di censi o canoni di qualsivoglia natura, di terraggi, di decime e di altre prestazioni prediali, purchè la domanda sia appoggiata sopra titolo autentico, o sopra possesso non interrotto da più di tre anni.*

Questa disposizione non lascia luogo a dubitare che anche nella esazione de' *censi* o *canoni*, e delle *prestazioni prediali* sia ammessa l'*azione possessoria*, poichè per lo solo fatto del *possesso* non interrotto da più di tre anni può darsi luogo all' *azione* per l'esazione della *prestazione*. Nel caso in cui l'*azione* fosse fondata sul solo fatto del *possesso*, il giudice dovrebbe richiedere la pruova dell' estremo di non essere stato il *possesso* interrotto da più di tre anni.

Son compresi nella *delegazione* non solo i *canoni enfiteutici*, ma anche tutti gli altri *censi* conosciuti presso di noi sotto le denominazioni di

*vendite di annue entrate*, *censi consegnativi*, *censi riservativi.*

Il dritto di dividere in determinate porzioni il frutto del fondo, che si coltiva da un altro, chiamato *terraggio*, va anche compreso in questa classe: questo dritto secondo che la porzione è del quinto, del quarto, del decimo del prodotto, prende la denominazione di *quarto*, *quinto*, *decimo* ec. ec.

Due reali decreti, l'uno de' 4 febbrajo e l'altro de' 24 giugno 1828 ad oggetto di agevolare nel *possessorio* la esazione tanto de' *censi* e *canoni*, quanto de' *terraggi* dovuto su di unica tenuta, hanno stabilito, 1. che sia permessa la citazione per editto quando i debbitori da convenirsi siano cinque di numero o più; 2. che la citazione debba contenere i nomi de' debitori de' comuni cui appartengano, le corrisposte annue dovute da ognuno di essi, il fondo soggetto a *censo*, *canone*, ed alle *prestazioni* in ciascun anno, la designazione del comune in cui è compreso tal fondo, e la quantità che si deve fino all'anno della lite: che esprima inoltre se ciò si debba per contratto, per giudicato, o per *possesso* di esigere: che in fine contenga un termine di sei giorni a comparire innanzi al giudice del circondario del luogo, in cui è sito il territorio soggetto all'annua corrisposta; 3. che una copia di questo atto resti affissa per sei giorni nella cancelleria del giudice del circondario, un' altra

nelle rispettive case comunali de' domicilii di ciascun debitore e del comune ove è il fondo soggetto alla corrisposta, ed un' altra finalmente nella pubblica piazza o mercato di quest' ultimo comune; e che le affissioni di tali copie sieno certificate una dal giudice di circondario o dal supplente, e le altre da' sindaci de' comuni; 4. che la comparsa dinanzi al giudice di taluno, e non di tutti fra i convenuti, non dia luogo alla riunione di contumacia: bensì il giudice possa dopo il termine detto di sopra pronunziare contro ciascuno individualmente, dichiarando la contumacia, o la contradizione delle parti, secondo che siensi o no presentati alla lite: che la sentenza venga intimata con le stesse regole cennate per la citazione; 5. che le opposizioni alla sentenza siano ammesse sino alla esecuzione, giusta gli art. 252, e 253 delle leggi di procedura; che la notificazione delle opposizioni, e la intimazione della sentenza sulle opposizioni sia fatta a persona o a domicilio; che le stesse regole si osservino in caso di appello; che siano salvi i sequestri per misura di conservazione secondo la legge; 6. che la omissione di ciascuna delle formalità indicate ne' numeri 2 e 3 renda nullo l'atto rispetto alle sole persone de' convenuti sopra i quali ricadono queste omissioni. Perchè si possa profittare di questo procedimento privilegiato debbono concorrere i requisiti di essere l' *azione possessoriale*, di essere i *censi* e le

*prestazioni* imposte su di *unica tenuta* e di essere i debitori da convenirsi al numero di cinque almeno.

Altr' agevolazione particolare a' giudizii di esazione di *terraggi*, circa il metodo onde eseguire la divisione del prodotto, è stata conceduta col Sovrano rescritto de' 22 novembre 1824 concepito ne' seguenti termini.

» Il duca di Fragnito espose a S. M. avere
» per effetto di decisione della già commessione feu-
» dale il dritto di esigere sul territorio di Vulta-
» rino il terraggio a tenore d'istrumento del 1585
» in ragione di dodicesima dentro le aje, dopo tri-
» turate e nettate le vettovaglie; che è riuscita a lui
» sommamente difficile tale esazione, così per le
» frodi che di continuo van commesse da' coloni,
» come per lo sommo dispendio cui sarebbe sog-
» getto, a cagione dell' esteso numero di costoro,
» quando agli ordinarii mezzi legali debbesi aver ri-
» corso. Quindi chiese che fussero superiormente de-
» terminate le norme necessarie all' uopo.

» S. M. il Re Ferdinando I. di gloriosa me-
» moria cui ebbi l' onore di rassegnare questa sup-
» plica nel consiglio di stato ordinario de' 29 del
» passato mese di novembre 1824 si degnò disporre.

» 1. Che il giudice del luogo sulle premure
» del duca, per via di un semplice avvertimento
» manifestato con un affisso, facesse intendere a'

» coloni che debbano prestarsi alla soddisfazione del
» terraggio ne' termini del giudicato.

» 2. Che sulle istanze del proprietario medesimo a sue spese e senza interesse alcuno de' coloni, si elegessero dallo stesso giudice uno o due probi estimatori (il nome de' quali esprimesse nello avvertimento sudetto) che facessero uno scandaglio delle quantità di terre soggette seminate, e del prodotto apparente ed approssimativo »

» 3. Che fosse lecito a Fragnito opportunamente e ne' tempi più vicini alla messura e tritura, destinare una o due persone, che veglino alla integrità de' prodotti fino alla esazione del terraggio, con dichiarazione che appena seguita la esazione sudetta dovesse rimanere sciolta questa misura di vigilanza.

» 4. Che a parte di tutto questo, il colono dovesse a' termini del giudicato avvisare l' agente dell' ex-barone, e non possa intanto trasportare i generi sotto le pene dal giudicato istesso indicate.

» 5. Finalmente che se il colono ha de' grani liberi dovesse portarli in altra aja, e volendoli situare in quella ove trovansi i grani soggetti, debba avvertirne il proprietario, ottenerne il permesso, e metterli in luogo diviso e divisamente triturarli. In contrario tutto il complesso de' grani mischiati s' intenda soggetto a terraggio.

» S. M. dispose altresì, che tale risoluzione do-
» vesse aver luogo provvisoriamente, e che potes-
» se prudentemente serbarsi secondo le circostanze
» in casi di simil natura per gli altri ex-baroni

» Partecipo tutto ciò alle SS. LL. per l' uso
» conveniente, incaricandole di darne comunicazione
» a' proccuratori del Re presso i tribunali che ri-
» levano dalle rispettive gran-corti civili.

Ancorchè siffatta disgressione non entri nel piano di questa opera, pure si perdonerà in considerazione della utilità che può arrecare; e termineremo col riportare le ultime Sovrane disposizioni sul dubbio contenuto nel seguente Sovrano rescritto.

» Sua Maestà in seguito dell' avviso emesso
» dalla consulta de' Reali dominii di quà del fa-
» ro sul dubbio elevato a determinarsi le corrisposte,
» che i coloni enfiteutici de' terreni seminatorii col
» peso della covertura e mezza covertura debbono
» pagare negli anni, in cui potendo coltivare e
» seminare il terreno, prescelgono di lasciarlo in ri-
» poso con pregiudizio del padrone diretto; nel
» consiglio di stato ordinario de' 16 novembre 1829
» si è degnata determinare.

» 1. Che laddove nella concessione enfiteutica
» siasi convenuto di doversi da' coloni corrisponde-
» re in ogni anno al padrone diretto la covertnra,
» essi debbono corrisponderla, ancorchè non abbia-
» no seminato il terreno.

» 2. Che qualora non sia espresso nel contratto doversi la prestazione corrispondere in ogni anno, dovrà osservarsi ciò che è solito praticarsi in quella contrada, ove i terreni sono siti.

» 3. Che se i coloni trascurano di seminare i fondi, che secondo l'uso della contrada sarebbero sucettibili di essere seminati, in tal caso non saranno esentati di dare la covertura o la mezza covertura sopra tutto il terreno, o sopra quella parte di esso, la quale era seminabile secondo l'anzidetta consuetudine.

Non van comprese fra le attribuzioni del regio giudice del circondario le *azioni possessoriali* per le riscossioni de'*censi*, *canoni*, ed altre *prestazioni*. a'termini de'Reali decreti de'30 gennajo 1817, 19 novembre 1817, 3 decembre 1818, 2 maggio 1823, 15 aprile 1824, 6 settembre 1824, 27 ottobre 1825, 2 gennaro 1826, e 5 febbrajo 1828.

Le opposizioni de' reddenti notati ne' quadri affissi in conformità de' menzionati decreti debbono esser portate allo esame del tribunale, ancorchè si trattasse di una somma al di sotto de' ducati trecento.

## CAPITOLO XVIII.

### *Di alimenti interini non più che per tre mesi.*

*Gli alimenti* possono esser dovuti *o jure sanguinis, o ex contractu.* I primi nascono dalla obbligazione imposta dalla legge per ragion di sangue ne' casi dalla legge contemplati. I secondi derivano dalle particolari contrattazioni indipendentemente dalle ragioni di sangue. Quelli son dovuti per lo bisogno di alimentarsi, e cessano col cessar del bisogno medesimo; questi sono regolati dalle condizioni del contratto; quelli sono variabili secondo che varia la fortuna di chi li deve ed il bisogno di chi li riceve; questi seguono sempre le norme stabilite per patto.

Il giudizio per la fissazione diffinitiva degli *alimenti jure sanguinis* va soggetto alle indagini del bisogno di chi li domanda, e della fortuna di chi deve darli. Perciò è che affin di somministrar prontamente alla persona bisognosa i mezzi da alimentarsi le vien permesso dalla legge di domandare gli *alimenti interini* prima del giudizio sulla diffinitiva fissazione degli *alimenti.* Que-

st'*azione* è della *competenza* del giudice del circondario purchè non oltrepassi i tre mesi.

Se taluno domandasse una *prestazione alimentaria* per sei mesi, potrebbe il giudice ridurla ne' termini della sua *competenza* a tre mesi soltanto? Da una parte si potrebbe dire che la domanda determina la *competenza* e che non potrebbe il giudice per difetto di *giurisdizione* pronunziare su di una domanda che oltrepassa la sua *giurisdizione*. Ma dall' altra parte con più ragione si può sostenere che la materia delegata al giudice del circondario è l' *azione* per *alimenti interini*; che la domanda sebbene si estenda alla prestazione di sei mesi di *alimenti*, pure non cessa di essere di *alimenti interini*, e che la ragione istessa della urgenza di questi giudizii persuade l' opinione di potere il giudice ridurre la domanda a soli tre mesi senza rinviare le parti a piatire innanzi al tribunale.

## CAPITOLO XIX.

*Di debito o di obbligazioni nascenti da cambiali, da polizze di carico, da biglietti di deposito, purchè non emerga alcuna eccezione dalle stesse scritture, o da altre che si esibissero.*

Quest' attribuzione senza limitazione di somma si trovava con la pubblicazione della 3. parte del codice per lo regno delle due Sicilie in contradizione con le disposizioni delle leggi di eccezioni sugli affari di commercio. Fu perciò pubblicato il Real decreto de' 22 giugno 1816, col quale nell' articolo 1 e 2, fu disposto quanto siegue.

art. 1. *I regj giudici di circondario conosceranno e giudicheranno inappellabilmente sino a ducati venti, pari ad oncie sei, e tarì venti, ed appellabilmente sino a ducati trecento, pari ad oncie cento, tutte le cause dipendenti da atti di commercio, così di terra, che di mare.*

art. 2. *La competenza de' regj giudici di circondario relativamente alle azioni di debito, o di obbligazioni nascenti da cambiali, da polizze di carico, o da biglietti di deposito, sarà risoluta a norma dell' articolo precedente.*

Per ora basta cennare il cangiamento, che ha avuto quest' attribuzione: noi ritorneremo su que–

sto articolo quando ci toccherà parlare della *giurisdizione* nelle *materie di ecceziome.*

## CAPITOLO XX.

*Di quistioni su' contratti seguiti nelle fiere, o ne' mercati, durante il loro corso, e purchè versino sopra oggetti trasportati e contrattati in dette fiere e mercati.*

Lo stesso Real decreto che modificava le attribuzioni de' regii giudici di circondario di cui si è fatto parola nel capitolo precedente, ha ritenuta come eccezione quella compresa nel capitolo presente. Il giudice del circondario in cui si tiene la fiera od il mercato procede inappellabilmente fino a ducati venti pari ad oncie sei e tarì venti, ed appellabilmente qualunque ne sia il valore in tutte le quistioni derivanti da' contratti seguiti nelle fiere o ne' mercati. Noi ritorneremo anche a parlar di ciò più diffusamente altrove.

## CAPITOLO XXI.

*Di violazioni delle leggi concernenti i dazj indiretti ne' casi e nel modo dalle leggi in vigore prescritto, eccettuati quelli per li quali vi è luogo ad azione penale.*

All' amministrazione generale de' *dazj indiretti* compete l' *azione civile* per lo pagamento de' *dazj*, delle *multe* ed *ammende*, per le *confische*, e per lo *ristoro* de' *danni* ed *interessi* (1).

Compete pure all' amministrazione medesima un' *azione correzionale* per le pene afflittive di corpo (2).

Qualora in unione del *contrabbando* e della *contravvenzione* si commetta un *reato comune*, in tal caso le due *azioni* l' una per la *contravvenzione*, e l' altra per la *punizione* del *reato*, si considerano distinte, di tal che per la prima pronunzia il giudice del luogo nella di cui *giurisdizione* il *reato* sia avvenuto, per la seconda poi pronunzia il giudice competente degli affari de' *dazj indiretti* (3).

---

(1) *art. 1. leg. de' 20 decembre 1826.*
(2) *art. 2. detta l.*
(3) *art. 4, e 5. detta l.*

Nel solo caso, in cui il *contrabbando* fosse talmente connesso al *reato* che la pruova dell' uno sia una conseguenza della pruova dell' altro, l' affare va rimesso al giudice competente del *reato*, il quale pronunzia sul solo *reato*, salvo a rinviare l' affare al giudice del contenzioso de' *dazj indiretti*, che pronunzia sull' *azione civile*, o *correzionale* competente all' amministrazione. (1) In questo caso lo sperimento dell' *azione penale* precede quello dell' *azione civile*, o *correzionale*, ma non vi è *prorogazione* di *giurisdizione*.

I giudici competenti in prima istanza per le cause di *contrabbando* o di *contravvenzione* alle leggi de' *dazj indiretti* sono:

Per la provincia di Napoli, meno il distretto di Castellammare, due *giudici* esclusivamente destinati per queste cause, e creati a norma dell' art. 92 della legge anzidetta. Di essi l' uno giudica nelle cause relative agli affari di *dogana*, di *navigazione*, e de' *dazj* di *consumo*: e l' altro nelle cause de' *generi* di *privativa*. La *giurisdizione* territoriale del primo si estende alla provincia di Napoli meno il distretto di Castellammare: quella del secondo

(1) *art. 6. di d. l.*

in tutta la estenzione territoriale de' *dazj di consumo.*

Nella valle di Palermo vi è un giudice esclusivamente destinato per tutte le cause di *contravvenzione* alle leggi de' *dazj indiretti* commesse nel territorio della valle medesima. Egualmente e con la stessa competenza territoriale ve ne è un altro nella valle di Messina.

Nel distretto di Castellammare, poi e ne' distretti delle altre provincie di quà del Faro vi è un sol giudice competente per simili cause, che è il giudice del circondario del luogo dove risiede la dogana di *prima classe*, e se nel distretto non vi sono dogane di *prima classe*, è il giudice del capo-luogo del distretto (1).

Pe' dominii al di là del Faro, in ogni valle vi è un giudice competente che è quello del circondario capo-luogo della valle. Si eccettua la valle di Caltanissetta nella quale il giudice competente è il giudice del circondario di Terranova.

Tanto i giudici del *contenzioso* de' *dazj indiretti* propriamente detti, quanto i giudici di circondario rivestiti di queste funzioni sono competenti in tutti gli affari civili che portano catture, confische ed ammende pecuniarie, nelle cause di ri-

---

(1) *art. 42. d. l.*

fiuto a pagamento di dritto, di renitenza a prestar cauzione, di mancanza di esibizione delle *bollette* di *discarico* nel tempo prefisso da quelle a *cautela*, ed in tutte le altre *azioni* relative a *riscossione* di *dritti* e *contravvenzioni*. (1)

46. Però quando trattasi

1. di *riscossion* di dazj non pagati, e non vi sia controversia sullo ammontare de' medesimi;

2. di *riscossione* di multe o ammende non maggiori di ducati dieci;

3. di *riscossione* di *dritto* di *consumo* sul vino ne' casali di Napoli da' debitori e *solidali* garantì, il ricevitore spedisce l'atto di *coazione* e lo presenta al giudice del circondario locale, il quale distende in piedi dell'atto di *coazione* un' ordinanza di pagamento per le somme dovute, ancorchè siano maggiori di ducati trecento. Avverso questa ordinanza compete l' appello devolutivo al tribunale civile (2).

Quando lo stesso fatto dà luogo all' *azione civile* o *correzionale* derivante dalla legge de' *dazj indiretti*, ed all'altra *correzionale* o *criminale* derivante dalle leggi comuni, il giudice del *contenzioso* è *competente* solo per la prima, e se esse

---

(1) *art. 42 d. l.*
(2) *art. 75 e 78 d. l.*

sono connesse sospenderà di pronunziare finchè non siasi statuito sull' *azione penale* derivante dalle leggi comuni.

È da osservarsi che il procedimento de' giudizii *correzionali* derivanti dalle leggi de' *dazj indiretti* è ben diverso da quello pe' *reati* connessi derivanti dalle leggi comuni. Il titolo VI della legge di cui facciamo la esposizione riguarda le sole *azioni penali* pe' *reati* comuni connessi, e non è applicabile alle *contravvenzioni* alle leggi su' *dazj indiretti*, per le quali si procede con le norme stabilite dagli articoli 44 e seguenti della legge istessa, ancorchè si trattasse di *azione portante* pena afflittiva di corpo.

Allorchè in forza di un processo verbale formato in conformità della legge si è promossa una *azione* per *contravvenzione* alla legge su' *dazj indiretti*, le funzioni del giudice si debbono limitare alla sola applicazione della legge al fatto consegnato nel processo verbale che non può essere nè alterato nè interpetrato (1). Il giudice non potrebbe promuovere o esaminare una quistione intenzionale per iscusare ed attenuare la pena de' contravventori. (2)

---

(1) *art. 105. d. l.*
(2) *art. sud.*

La iscrizione in falso avverso i processi verbali è ammessa quando sia fatta nelle forme e ne' termini voluti dalla legge. Sospende il procedimento civile, il quale resta subbordinato al giudizio criminale di falsità, ma non unito a quello: di tal che esaurito dalla gran corte criminale il giudizio di falso, si riviene al giudice del *contenzioso* de' *dazj indiretti* perchè la causa sia decisa. La legge ha voluto segregare le *azioni* derivanti dalle leggi de' *dazj indiretti* dalle altre *comuni*; è questa la chiara conseguenza degli articoli 58 e seguenti della legge mentovata.

Nella esecuzione delle sentenze de' giudici del *contenzioso* de' *dazj indiretti*, delle *coazioni* de' ricevitori, e delle *decisioni amministrative*, il procedimento e le quistioni incidenti relative al pegnoramento o vendita de' mobili minori di ducati trecento appartengono a' giudici di circondario, secondo le regole ordinarie della competenza. Soltanto se si promovesse dubbio tra le parti circa la interpetrazione, intelligenza o effetti degli atti anzidetti, il giudice del circondario ne rimette il giudizio alle stesse autorità da cui emanano gli atti (1).

---

(1) *art. 77. d. l.*

Fin quì abbiamo parlato delle attribuzioni de' regii giudici di circondario in queste materie come rivestiti delle funzioni di giudici del *contenzioso de' dazj indiretti.* Indicheremo ora le attribuzioni date a' giudici di circondario locali, ancorchè non rivestiti di queste funzioni.

1. Decidono le controversie circa le spese di custodia de' generi sorpresi in contrabbando. Quest' attribuzione è precisamente data al giudice del luogo dove risiede il ricevitore (1).

3. Intervengono alla sugellazione degli oggetti sorpresi in contrabbando (2).

3. Sottoscrivono il processo verbale, quando sono intervenuti alla suggellazione degli effetti sorpresi (3).

4. Intervengono alla vendita degli oggetti marcescibili o deperibili rimasti in custodia del ricevitore (4).

5. Rilasciano le ordinanze per la esecuzione delle *cauzioni* spedite da' ricevitori (5).

---

(1) *art. 13. d. l.*
(2) *art. 18. d. l.*
(3) *art. 21. d. l.*
(4) *art. 31. d. l.*
(5) *art. 74. d. l.*

6. Procedono alla vendita degli effetti di valore minore di ducati trecento pegnorati in esecuzione de' titoli del *contenzioso* de' *dazj indiretti.*

7. Procedono alle visite domiciliari per lo scoprimento del contrabbando (1).

## CAPITOLO XXII.

### *Di sequestri per riscossione di dazj diretti.*

I giudici di circondario procedono senza limitazione di somma pe' sequestri a cagion di ritardato pagamento delle *contribuzioni dirette.* Ciò fu risoluto col seguente Sovrano rescritto de' 13 ottobre 1821.

*Il direttore della Real Segreteria di Stato delle Finanze mi ha partecipato con foglio del 29 del prossimo scorso mese, che S. M. uniformamente al parere della commessione consultiva temporanea, siesi degnata ordinare che i giudici di circondario pe' sequestri a cagion di ritardato pagamento delle contribuzioni dirette sieno competenti a procedere senza limitazione di somma qualunque.*

---

(1) *art. 91. 94. e 96. d. l.*

## CAPITOLO XXIII.

### *Di sequestri conservatorii.*

L' articolo 26 della legge organica che è relativo a questa attribuzione è così concepito.

*I giudici di circondario rilasceranno per qualunque somma gli ordini di sequestro di cose mobili, di crediti, o di altri effetti, che potessero deteriorare, perire, essere nascosti, o in qualunque altro modo sottratti al creditore.*

Pubblicate in seguito le leggi di procedura ne' giudizii civili niuna menzione si è fatta di tali facoltà, se non ne' casi contemplati dagl' art. 905 e e seguenti delle leggi medesime. Perciò vi è stato luogo a dubitare, se esse abbiano in questa parte circoscritta l' attribuzione che in termini generali erasi con la legge organica data a' giudici di circondario: e per verità sembra questa la opinione la più fondata. Tranne quando parlasi de' conciliatori, neppure un cenno si fa de' sequestri conservatorii in generale nelle leggi medesime, nè per quanto riguarda la forma, nè per quanto concerne la competenza. D' altronde il permetterli ne' soli casi contemplati dagli articoli menzionati fa chiaramente supporre che fuori di questi casi non siano permessi.

Considerando adunque le leggi di procedura, come declarative di questa attribuzione, possiamo

dire che i giudici di circondario rilasciano le ordinanze per sequestri;

1. di effetti trovati nel comune del creditore appartenenti al debitore forestiere (1).

2. di effetti mobili, di cui taluno sia stato spogliato e che si revindicano (2).

I sequestri sugli effetti e frutti esistenti nelle case, o predii rustici ad istanza de' proprietarii e principali conduttori a danno de' fittajuoli e subaffittuarii per cagion di pigioni o estagli scaduti si devono considerare piuttosto come sequestri di esecuzione, che come conservatorii (3).

3. Se però l' estaglio o il pigione non fosse ancora scaduto e si temesse di sottrazione degli effetti in danno del proprietario o principale conduttore, il giudice del circondario potrebbe essere adito per rilasciare il permesso di sequestrarli.

Fuori di questi casi, crediamo che il giudice non possa permettere sequestri conservatorii delle di cui funeste conseguenze vi sono frequenti esempii.

---

(1) *art. 900. ll. di proc.*
(2) *art. 909. ibid.*
(3) *art. 902. e 903. ibid.*

## CAPO XXIV.

### *Della giurisdizione relativa in materie ordinarie.*

Le regole della *giurisdizione relativa* sono semplicissime. Si distinguono le *azioni reali* sopra immobili, dalle *personali*, e *mobiliari*. Per le prime è competente il giudice del luogo dove è sita la cosa litigiosa: per le seconde il giudice del domicilio del reo (1).

Abbiamo altrove detto che le *azioni reali* sono dirette contro la cosa ed han per oggetto di conseguirla. Allorchè quest'*azione* è diretta contro un immobile essa è *reale immobiliare*: allorchè è diretta contro un mobile è *mobiliare: actio*, secondo il Cujacio, *aut immobilis, aut mobilis est, secundum qualitatem rei, quae in actionem, vel in judicium deducitur.*

Delle *azioni mobiliari* alcune derivano da' contratti, poichè la cosa è dovuta in forza di contratto, e sono queste le *azioni in personam*; altre di revindicazione dirette a revindicare la cosa di cui siasi perduto il possesso, e sono le *azioni in rem*; altre

---

(1) *art. 102. ll. di proc.*

dette *pignoratizie*, perchè dirette contro il mobile qual pegno e sicurezza del debito: altre finalmente derivano da' delitti e quasi delitti.

Queste *azioni* per regola generale, salve le eccezioni che quì appresso indicheremo, si portano avanti al giudice del domicilio del reo; e se il reo non ha domicilio, si deducono avanti al giudice della sua residenza (1). Se sono convenute in giudizo più persone domiciliate in diversi circondarii, l' attore potrà citarle davanti al giudice del domicilio di uno di essi a sua scelta (2).

Il domicilio può essere o legale, o convenzionale. Il domicilio legale è nel luogo ove taluno ha il suo principale stabilimento: questo domicilio può cangiarsi portandolo da un luogo ad un altro: il cangiamento deve risultare dalla traslazione effettiva dell'abitazione in un altro luogo, unita all' intenzione di fissarvi il proprio principale stabilimento. La pruova di tale intenzione deve risultare dalla espressa dichiarazione che la persona deve farne, così nella casa comunale del luogo che si abbandona, come in quella del luogo ove trasferisce il domicilio. Quando questa dichiarazione manchi, la pruova deriverà dalle circonstanze che faccian presumere l'intenzione

---

(1) *art. 102. ll. di proc.*
(2) *art. 151. ll. di proc.*

di portare altrove il proprio principale stabilimento.

Alcune volte la legge ha fissato indipendentemente da ogni altra pruova il domicilio di una persona. Così il domicilio del minore è presso il padre, la madre, o il tutore: quello della donna maritata è presso il marito: quello delle persone maggiori di età, che servono o lavorano abitualmente in casa di un altro ed abitano con lui nella medesima casa, è lo stesso domicilio della persona cui servono o in casa di cui lavorano.

Alla regola generale della *giurisdizione relativa* si sono portate parecchie eccezioni.

1. La prima eccezione è contenuta nell' art. 103 delle leggi di procedura. Basterà riportare le parole di questo articolo per conoscere, come molte *azioni* le quali essendo *mobiliari* avrebbero dovuto portarsi al giudice del domicilio del reo, debbono essere dedotte avanti quello del luogo in cui è sita la cosa litigiosa.

*La citazione sarà sempre fatta davanti il giudice del luogo dove è situata la cosa litigiosa se si tratti;*

*1. di danni fatti o dagli uomini o dagli animali a' campi, a' frutti ed alle ricolte.*

*2. di rimozione o alterazione di termini, di usurpazione di terreno, di alberi, di siepi, di fossi, ed altri recinti, eseguite entro l' anno antecedente alla istanza.*

*3. di servitù nel possessorio, quando il possesso non sia stato interrotto oltre di un anno.*

*4. di nunciazione di nuova opera, a solo oggetto d' impedire ogni innovazione che alterasse lo stato attuale della cosa; di attentati commessi fra l' anno sul corso delle acque; e di ogni altra azione possessoriale.*

*5. di riparazioni urgenti, tanto per ragione di affitti, quanto per danno che ne possa soffrire il vicino.*

*6. di rifacimento di danni pretesi da' conduttori per uso impedito dalla cosa locata, o pretesi da' locatori per abuso della medesima.*

*7. di denunzia di finita locazione per lo puro e semplice decorso del termine convenuto nel contratto.*

*8. di esazione di censi o canoni di qualsivoglia natura, di terraggi, di decima, e di altre prestazioni prediali nel possessorio, purchè la dimanda sia appoggiata sopra titolo autentico, o sopra possesso non interrotto da più di tre anni.*

*9. di riscossioni di pigioni o di estagli di predj urbani, o rustici durante il godimento dell' affitto, e per lo corso di un anno dopo.*

2. La seconda eccezione è per le cause di contrabbando, o contravvenzione alle leggi de' *dazj indiretti*. Queste *azioni* si portano o avanti a' giudi-

ci del contenzioso creati con la legge de' 20 dicembre 1826, o avanti a quel giudice di circondario, che in ciaschedun distretto risiede nel luogo dove esiste una dogana di prima classe, e se nel distretto non vi è dogana di 1. classe avanti al giudice del capo-luogo del distretto.

3. Le cause per le quistioni tra viandanti, loro osti ed albergatori per causa di alloggio si portano avanti al giudice del luogo, dove è sito l'alloggio.

## CAPO XXV.

*Della giurisdizione in materia di eccezione.*

Abbiamo cennato, che il Real decreto de' 22 giugno 1819 mise d'accordo le disposizioni della legge organica con quelle della quinta parte del codice in ordine alla competenza de' giudici di circondario in affari di *commercio*. Per effetto di questo ultimo decreto e dell'articolo 609 della 5.a parte del codice ogni quistione emergente da un *atto* (1) di *commercio* così di terra che di mare appartiene al

(1) *Ved. gli art. 3. 4. 610. 611. 612. 613. e 617 della 5. parte del codice.*

giudice di circondario, quantevolte sia di un valore al di sotto de' ducati 300. Il giudice pronunzia inappellabilmente fino a ducati 20 ed appellabilmente fino a ducati 300. Le *azioni* nascenti da *cambiali*, da *polizze* di *carico*, e da *biglietti* di *deposito*, che in forza della legge organica si attribuivano al giudice del circondario senza limitazione di somma, si trovarono così comprese nella regola generale della *competenza* fino a ducati 300.

Le stesse regole, che abbiamo esposte, circa il modo di valutare *le azioni* nella *giurisdizione ordinaria* sono applicabili alla *giurisdiziene* di *eccezione*.

I contratti seguiti nelle *fiere* o ne' *marcati* durante il loro corso sono reputati *atti* di *commercio*, e perciò le quistioni che ne trascendono, quante volte versino sopra oggetti trasportati e contrattati nelle *fiere* e ne' *mercàti*, appartengono alla *giurisdizione* de' giudici di circondario. Però essi procedono in queste cause inappellabilmente fino a ducati 20 ed appellabilmente fino a qualunque somma (1).

Tanto il menzionato Real decreto, quanto l'articolo 609 della 5.a parte del codice fanno eccezio-

---

(1) *art. 3. del real decreto de' 22 giugno 1819, e 609 della 5.a parte del codice.*

ne alla *giurisdizione* del giudice di circondario in affari di *commercio*, quantevolte nello stesso luogo risegga un tribunale di commercio. Gli articoli relativi a tale eccezione sono i seguenti.

art. 4. del decreto de' 22 giugno 1819. *La disposizione dell' articolo 1. non è applicabile a' regj giudici del circondario in cui risiede un tribunale di commercio stabilito a' termini delle indicate leggi.*

art. 609 delle ll. di ecc. *La giurisdizione commerciale sarà esercitata da' tribunali di commercio stabiliti nelle leggi organiche dell' ordine giudiziario pe' reali dominii al di quà ed al di là del Faro.*

*Per que' soli circondarj, dove non risiede un tribunale di commercio stabilito a' termini delle mentovate leggi, saranno osservate le seguenti disposizioni.*

1. *I regj giudici di circondario conosceranno e giudicheranno inappellabilmente sino a ducati venti, ed appellabilmente sino a ducati trecento, tutte le cause dipendenti da atti di commercio così di terra, che di mare. Sarà secondo questa norma regolata la competenza degli stessi giudici relativamente alle azioni di debito, e di obbligazioni nascenti da cambiali, da polizze di carico, o da biglietti di deposito.*

2. *Giudicheranno ancora inappellabilmente fino a ducati venti, ed appellabilmente qualunque ne sia il valore, le quistioni su i contratti seguiti nelle fiere o ne' mercati durante il loro corso, e purchè versino sopra oggetti trasportati, e contrattati in dette fiere o mercati.*

Or queste disposizioni han fatto nascere il dubbio, se la eccezione abbia luogo a favore de' soli tribunali di commercio propriamente detti, o pure de' tribunali civili rivestiti delle funzioni di tribunali di commercio? In tal dubbio le opinioni sono state diverse: a noi sembra più fondata quella di loro, che han ristretta la eccezione a soli tribunali di commercio propriamente detti.

Ed in vero una eccezione che toglie a queste quistioni un grado di giurisdizione, non può ampiamente interpretarsi: *odia sunt restringenda.* Ma anche non volendo attenersene a questa regola di dritto, si troverà nella legge medesima e nello spirito di essa la interpetrazione restrittiva. Perchè il Legislatore nell'articolo 4 del Real decreto de' 22 giugno 1819 non si è servito come nell'articolo 7 della doppia nomenclatura di *tribunale di commercio, e di tribunali civili che ne fanno le veci*? Non possiamo supporre mancanza di precisione, o dimenticanza in una disposizione, che era quasi immediatamente seguita da altra, ove nè questa precisione, nè questa distinzione mancava: dob-

biamo piuttosto credere che nell' articolo 4 abbia inteso parlare di tribunale di commercio propriamente detto, dovechè poi nell' articolo 7 ha voluto anche comprendere i tribunali civili che ne fanno le veci. Lo stesso può dirsi ancora delle leggi di eccezione nelle quali quando si è voluto parlare de' due tribunali non si è omesso d' indicarlo con diversa nomenclatura.

Che se volesse giustificarsi questa disposizione, si potrebbe dire che i tribunali di commercio erano i soli cui stava bene questa eccezione, comecchè meno occupati di affari e più esperti nelle materie commerciali, e che la medesima ragione, per la quale si erano gli affari di commercio in molti luoghi sottratti alla giurisdizione degli uomini di legge, persuadeva la eccezione di cui si parla a favore de' soli tribunali di commercio propriamenti detti.

Sovente una cambiale, che appariva *atto di commercio*, si trova nella discussione semplice promessa civile. In tal caso il giudice del circondario adito con le funzioni di giudice di commercio si trova incompetente a procedere oltre? La quistione è risoluta dall' articolo 615 delle legge di eccezione così concepito.

*Allora quando le lettere di cambio non saranno riputate che semplici promesse ne' termini dell' articolo 111, o allora quando i biglietti ad ordine non avranno che firma d' individui*

*

*non commercianti, e non saranno per occasione di operazioni di commercio, traffico, cambio, banco o senseria, il giudice di commercio sarà obbligato di rimettere l' affare al giudice civile, se ne viene richiesto dal reo convenuto.*

Se la parte convenuta domanda che si rinvii l' affare al giudice ordinario, il giudice potrà farlo: in caso contrario ritiene la causa e vi pronunzia per una specie di prorogazione volontaria.

Poteva anche avvenire che una cambiale, o un biglietto ad ordine contenesse nel medesimo tempo firme d' individui negozianti, e d' individui non negozianti. In tal caso la *competenza* è del giudice di commercio.

In tutto il resto le teorie della *prorogazione* sia *volontaria*, sia *legale*, che abbiamo esposto al principio di questa opera, sono applicabili alla *giurisdizione* de' giudici di circondario in *materie di eccezione.*

La *giurisdizione relativa* poi è regolata dall'articolo 626 della 5.ª parte del codice per lo regno delle due Sicilie. Rimane a scelta dell' attore di citare il convenuto,

1. davanti al giudice del domicilio del reo.

2. davanti quello nel di cui circondario è stata fatta la promessa e consegnata la merce.

3. davanti quello nel di cui circondario doveva effettuarsi il pagamento.

Aggiungeremo per ultimo alcune osservazioni

comuni alla *giurisdizione ordinaria* ed a quella di *eccezione*.

1. Nelle cause così ordinarie, che di eccezione appartenenti alla giurisdizione de' giudici di circondario vi ha degl' incidenti che non possono essere giudicati da' giudici medesimi.

Tale è la *eccezione* di *falso incidente*, e quella di *verificazione delle scritture* e *documenti*. L'esame di questo *incidente* appartiene a'tribunali civili, ma con diversa regola secondochè trattasi di causa *ordinaria*, o di *eccezione*.

L'articolo 118 delle ll. di proc. dispone quanto siegue in ordine alle cause *ordinarie*.

*Allorchè una delle parti dichiarerà di voler tentare procedura di falso contro una scrittura prodotta, o la negherà, o protesterà di non riconoscerla, il giudice le darà atto di queste dichiarazioni, apporrà il suo visto alla scrittura, e rinvierà la causa al suo giudice competente per esser decisa tanto nell' incidente, che nel merito.*

Per effetto di questa disposizione la *causa ordinaria*, nella quale si eleva lo *incidente* di *falso*, o di *verifica di scrittura* si rinvia al tribunale, ed in virtù di una prorogazione legale il tribunale pronunzia nell' incidente e nel merito. Se però, rinviate le parti al tribunale, l'incidente svanisce perchè l' attorenell'*incidente* desiste dalla dimanda, in

tal caso la *prorogazione* continua ad aver luogo, o pur no? Bisogna distinguere se la desistenza ha avuto luogo per una rinunzia espressa, o perchè l' attore nell' *incidente* non lo ha proseguito. Nel primo caso sembra che la *prorogazione* non debba più aver luogo, poichè non solo è cessata la causa che la produceva, ma perchè, derivando essa dalla dichiarazione della parte fatta davanti al primo giudice, deve cessare quando ne esiste una contraria. Non così quando si desistesse tacitamente dalla domanda: in tal caso il tribunale dovrebbe dichiararlo decaduto dal dritto di proseguire il procedimento non continuato, e nel tempo medesimo dovrebbe decidere la causa nel merito.

L' articolo 633 della 3ª. parte del codice dispone quanto siegue in ordine alle *cause di eccezione*.

*Se un documento prodotto non è riconosciuto, o viene impugnato, o attaccato come falso, e la parte persiste a volerne far uso, il giudice di commercio rimetterà le parti al tribunale che dee prenderne cognizione; ed intanto resterà sospeso il giudizio sulla dimanda principale.*

*Ciò non ostante, se il documento è relativo ad un solo articolo della domanda, potrà esser proseguito il giudizio sugli altri.*

Il rinvio in questo caso non opera *prorogazione di giurisdizione*, ma sospende il corso del

giudizio principale, finchè il giudice competente non abbia pronunziato sull' *incidente*. E ritenendo il primo giudice la *giurisdizione* nella causa principale era naturale che, se il documento impugnato fosse relativo ad un solo articolo della causa, non si sospendesse il giudizio sugli altri.

Nello stesso modo la quistione che potesse elevarsi sulla qualità ereditaria de' convenuti, la quale appartiene a' giudici ordinarii, non opera *prorogazione di giurisdizione* a favore del giudice ordinario, ma sospende il giudizio di *eccezione* finchè non siasi la qualità delle persone definita (1).

2. La esecuzione delle sentenze pronunziate da' giudici di circondario, tanto in *materie ordinarie* quanto in *materie di eccezione* appartiene a' medesimi giudici: tre osservazioni però si debbono fare intorno a ciò. La prima si è che la loro competenza nella *esecuzione* delle loro sentenze, sia per richiamo di proprietà o di pegno degli oggetti eseguiti, sia per contributo sul prezzo ritratto dalla vendita de' medesimi, si estende fino alla somma di ducati 300, come risulta dalle disposizioni degli articoli 97 delle leggi di procedura, e 653 delle 5.ª parte del codice. La seconda si è che i giudici di circondario procedono nella *esecuzione* delle sen-

---

(1) *art. 632 5ª. p. del C.*

tenze pronunziate in affari di *eccezione*, non come giudici di circondario, ma come giudici ordinarii e quindi l'appello dalle sentenze sulle quistioui di *eccezione* si porta a' tribunali civili. (1) La terza finalmente si è, che i giudici di circondario non potrebbero in linea di *esecuzione* conoscere del procedimento relativo alla vendita forzata di un immobile o di una rendita costituita, ancorchè di un valore minore de' ducati 300, comechè è questo riserbato a' tribunali civili.

## CAPITOLO XXVI.

*Della giurisdizione volontaria.*

Van compresi sotto la denominazione di *giurisdizione volontaria* tutti gli atti, che senza essere contenziosi, la legge vuole che sian fatti per mezzo del ministero del giudice. Gran parte di questi *atti* appartengono alla *giurisdizione* de' giudici di circondario; noi gli esporremo dividendo questo capitolo in altretanti paragrafi.

---

(1) *art. 653 3. p. del c.*

§. 1.

*Degli atti di notorietà.*

Gli *atti di notorietà* sono tassativamente prescritti dalla legge ne' casi contemplati dagli articoli 72, 73, e 169 delle leggi civili.

art. *72. L' ufiziale dello stato civile si farà dare l' atto di nascita di ciascuno de' futuri sposi. Quello sposo, che si troverà nella impossibilità di procurarselo, potrà supplirvi con presentare un* atto di notorietà *dato dal giudice del circondario della sua nascita o di quello del suo domicilio.*

art. *73. L'* atto di notorietà *conterrà la dichiarazione di sette testimonj dell' uno o dell' altro sesso, sieno o no parenti, de' nomi, de' cognomi, della professione e del domicilio del futuro sposo, e di quelli de' genitori, se sono conosciuti; del luogo, e per quanto sarà possibile dell' epoca della sua nascita; e delle cause per le quali non può produrne l' atto. I testimonj sottoscriveranno l' atto di* notorietà, *unitamente al giudice del circondario, e nel caso che non sapessero o non potessero scrivere, ne farà menzione.*

art. *169. In caso di assenza dell' ascendente a cui sarebbesi dovuto fare atto rispetto-*

*so, si passerà alla celebrazione del matrimonio, presentandosi la sentenza pronunziata per dichiarare l' assenza; in mancanza di essa, quella con cui si fossero decretate le informazioni; ovvero, non essendovi ancora veruna sentenza;* *un* atto di notorietà *spedito dal giudice del circondario del luogo in cui l' ascendente ebbe l' ultimo suo noto domicilio. Quest' atto conterrà la dichiarazione di quattro testimoni chiamati* ex officio *dal medesimo giudice di circondario.*

Il primo caso riflette un' agevolazione accordata in favore di matrimonii per supplire alla mancanza dell' *atto di nascita* degli sposi, che dovrebbe presentarsi all' ufiziale dello stato civile onde procedersi alla celebrazione del matrimonio. Siccome l' *atto di nascita* è richiesto per provare l' età e la identità della persona, così egualmente l' *atto notorio* deve fornire la pruova di questi estremi. L' articolo 73 delle leggi civili è abbastanza chiaro, per non aver bisogno di comento su ciò che deve contenere un *atto di notorietà* da servire per uso di matrimonio. Soltanto osserveremo con Delvincourt, che per ben comprendere la forza delle espressioni *e per quanto sarà possibile*, *dell' epoca della nascita,* bisognerebbe sostituirvi le altre *e per quanto approssimativamente sarà possibile*, *dell' epoca della nascita.* Così se riuscisse impossibile determinare col detto de' testimoni l' epoca della *na-*

*scita*, basterà fissarla approssimativamente, o pure indicare la *età* attuale della persona, ciò che corrisponde egualmente al voto della legge.

*L' atto notorio* nel modo prescritto dall' articolo 73 delle leggi civili è formato dal giudice del circondario del luogo di nascita della persona, o di quello del suo domicilio.

Potrebbe il giudice formare un *atto notorio*, anche per uso di matrimonio, onde provare la *morte* di una persona? Ciò è assolutamente vietato quando trattasi di provare la morte del conjuge, per la quale si vogliono rigorose indagini, e la di cui dimostrazione non poteva risultare dalla debole pruova di un *atto notorio*. Però se si trattasse di dimostrare la *morte* di un ascendente, non si potrebbe dire vietato l' *atto notorio*; che anzi l' *atto di morte* dell' ascendente, meno essenziale di quello della nascita dello sposo, può essere supplito con modi più agevoli a' termini della circolare di S. E. il Ministro di grazia e giustizia degli 8 febbrajo 1824.

L' altro caso riflette pure l' agevolazione accordata alla celebrazione de' matrimonii nel caso di doversi dimostrare l' *assenza* dell' ascendente cui avrebbesi dovuto fare l' atto rispettoso. Se lo sposo fosse minore, di tal che non atto rispettoso ma consenso fosse necessario, in tal caso il consenso dovrebbe darsi dal consiglio di famiglia, e l' *atto di notorietà* sarebbe ozioso, perchè nella deliberazione

del consiglio di famiglia vi sarebbe la pruova dell' *assenza* degli ascendenti.

Tranne questi due casi, ne' quali sono richiesti dalla legge gli *atti notorj*, l'uso di essi è stato anche ricevuto per dimostrare quale sia la pratica di un luogo sopra qualche materia di giurisprudenza, o qualche forma di procedura. Ma in tal caso debbono essere ordinati con giudicato, altrimenti hanno l' apparenza di certificati mendicati che il giudice ha rilasciato per compiacenza ed a forza d' importunità. Questi atti sono ordinariamente rilasciati a richiesta di qualcheduno che ha interesse di dimostrare quale sia l' uso costante di un luogo. Il giudice li rilascia dopo aver consultato gli avvocati e patrocinatori del luogo, citate debitamente le parti interessate.

Ogni altro *atto notorio* non sarebbe che il certificato di un fatto, e niuna pruova legale potrebbe derivarne.

## §. 2.

## *De' consigli di famiglia.*

Il *consiglio di famiglia* è un' assemblea di parenti preseduta dal giudice di circondario, e le di cui funzioni consistono;

*1. nel deliberare sulla nomina, e la rimozione de' tutori e tutori surrogati*; (1).

2. *nel regolare le spese della tutela;* (2).

*3. in autorizzare i prestiti fatti pe' minori;* (3).

*4. le alienazioni de' di loro beni;* (4).

*5. la di loro emancipazione, ed il di loro matrimonio* (5);

*6. nel dare il parere sullo stato delle persone di cui si chiede l' interdizione* (6).

Questo *consiglio* si convoca dal giudice di circondario del domicilio del minore. Il domicilio del *minore* è di dritto quello del padre, o della madre, o del *tutore*. (7) Se vi fosse una *madre-tutrice*, ed un *tutore gerente* incaricato dell'amministrazione de' beni, il luogo del domicilio della *tutrice* dovrebbe determinare la competenza del giudice, poichè quello è il legale domicilio del *minore*, e non l'altro.

Non solo alle parti interessate è dato il diritto di richiedere la convocazione del *consiglio di*

---

(1) *art. 315, 318, 322. 325, 326, 342, 369 ll. cc.*

(2) *art. 377. ll. cc.*

(3) *art. 380 ll. cc.*

(4) *art. sud.*

(5) *art. 401. e 174 ll. cc.*

(6) *art. 417 ll. cc.*

(7) *art. 113. ll. cc.*

*famiglia*, ma ancora può il giudice d'uffizio ordinarla: può ancora d'uffizio provocarla il pubblico ministero, come quello che deve vegliare alla esecuzione delle leggi, ed alla difesa de' minori.

Allorchè ne è il caso, il giudice sia d'uffizio, sia a richiesta delle parti interessate rilascia un ordinanza con la quale o fa citare le persone chiamate a comporre il *consiglio di famiglia*, o permette che siano citate, secondochè procede di uffizio, o a richiesta delle parti. Avvertiamo però che il giudice nel permettere di citarsi i parenti del *minore* sulla istanza di qualcheduno non deve stare alle indicazioni da questo avute, ma deve assicurarsi se le persone indicate siano quelle che la legge chiama a comporre il *consiglio di famiglia*. Qualche giudice accurato ha soluto in tal rincontro chiedere al sindaco la nota de' parenti più prossimi del *minore*, onde regolarsi sulla scelta da fare. Noi consigliamo i giudici di circondario di seguirne l'esempio.

L'articolo 328 ed i seguenti delle leggi civili prescrivono la maniera con la quale si compongono i *consigli di famiglia*, e quali persone debbono esservi chiamate. Rimandiamo il lettore per questa parte a' menzionati articoli.

Soltanto osserviamo, che trattandosi di *figli naturali*, i quali non hanno famiglia, si potrà com-

porre il *consiglio di famiglia* chiamando sei amici (1).

*I consigli di famiglia*, quantunque preseduti dal giudice del circondario, non possono considerarsi come tribunale, e le di di loro deliberazioni non possono impugnarsi col rimedio dell'appello (2).

In alcuni casi queste deliberazioni han bisogno della *omologazione* del tribunale, la quale quando trattasi della *nomina del tutore* dev'essere provocata d'uffizio dal giudice del circondario. Egli all'oggetto rimette di ufficio al proccuratore del Re il verbale contenente la deliberazione, affinchè il tribunale vi deliberi (3).

Si è dubitato se *l'originale verbale* della deliberazione, o pure la *spedizione* di esso dovesse il giudice rimettere al proccuratore del Re. Alcuni han pensato che dovesse rimettere l'*originale*, ma niun positivo divieto adducevano, nè alcun grave inconveniente del sistema contrario. D'altronde se la deliberazione, pendente la *omologazione*, dev'essere eseguita, bisogna che nella cancelleria del giudice del circondario vi resti il documento di essa; nè con la *spedizione* rilasciata per uso del pubblico

---

(1) *Ved. Merlin Rep. consiglio di famiglia.*
(2) *Ved. Merlin ibid.*
(3) *art. 306. ll. cc.*

ministero si controvviene all'articolo 2031 delle leggi civili, perciocchè sebbene non sia ancor seguita la iscrizione su' beni del tutore, pure la *spedizione* non è rilasciata agl'interessati, ciò che ha voluto proibire la legge.

Questa *spedizione* che si rimette d' uffieio al proccuratore del Re dev' essere in carta libera vistata per bollo, e registrata gratis, come atto da servire per uso del ministero pubblico in conformità di più circolari date fuori all' uopo.

## §. 5.

### *Apposizione di sigilli e formazione d' inventario.*

L' uso dell' *apposizione* de' *sigilli* ci viene da' Romani: si fa menzione di tal formalità nella legge *scimus* C. *de jure deliberandi.*

Questa formalità consiste nell' apporre i *sigilli* sugli effetti di qualcheduno per conservarli, e per l' interesse de' terzi. I *sigilli* si appongono sulle casse, o su le porte delle stanze nelle quali sono gli effetti per mezzo di una striscia di tela o di carta, le di cui estremità vengono attaccate alla porta o alla cassa con *sigilli* a cera di spagna, in modochè questa striscia covra le serrature, ed impedisca di aprir-

si la cassa o la porta. Il giudice può anche servirsi per la impronta di un *sigillo* particolare che resta nelle sue mani, onde poter verificare l'integrità de' *sigilli* al momento della rimozione di essi.

La formalità dell' *apposizione* de' *sigilli* può essere richiesta in materie criminali nel caso di fallita, o di morte: noi faremo menzione solo di questi due ultimi casi.

I. Il codice di commercio ci offre intorno a' *sigilli* da apporsi in caso di *fallita* gli articoli seguenti.

art. 441. *Appena che il tribunale di commercio avrà cognizione del fallimento o per la dichiarazione del fallito, o per la dimanda di qualche creditore, o per la notorietà pubblica, ordinerà l' apposizione de' sigilli: e copia della sentenza sarà immediatamente trasmessa al giudice del circondario.*

art. 442. *Il giudice del circondario potrà parimente apporre i sigilli per motivo di notorietà.*

art. 443. I *sigilli saranno apposti su' magazzini, banchi, casse, portafogli, libri, registri, carte, mobili ed effetti del fallito.*

art. 444. *Se il fallimento è fatto da socii uniti in società collettiva, i sigilli saranno apposti non solo alla casa principale della società, ma anche al domicilio separato di ciascuno de' socii obbligati in solido.*

art. 445. *In tutti i casi il giudice del circondario rimetterà senza dilazione al tribunale di commercio il processo verbale dell' apposizione de' sigilli.*

II. *L' apposizione de' sigilli* dopo la *morte* di alcuno si fa dal giudice del circondario del luogo dove esistono gli effetti da conservarsi, ed in mancanza dal supplente (1).

*L' apposizione de' sigilli* diventa necessaria, e per conseguenza dovrà farsi d' officio ne' tre seguenti casi;

1. se il *minore* è senza *tutore*, e l' *apposizione de' sigilli* non è richiesta da un parente;

2. se il *conjuge*, o *l' erede*, o uno di essi è assente;

3. se il defunto era *pubblico depositario*, nel qual caso i *sigilli* si appongono per la sola ragione del *deposito* e sopra i soli oggetti de' quali è composto.

Tranne questi casi non si può procedere all' *apposione* de' *sigilli* senza la richiesta di una delle persone, cui è attribuito tal diritto dagli articoli 986 e 987 delle menzionate leggi.

Le formalità con le quali deve procedersi all' *apposizione* de' *sigilli* sono prescritte nel titolo

---

(1) *art. 984, e 989 ll. di proc. civ.*

primo del lib. 8. delle leggi di proc. civ. cui rimandiamo il lettore.

Il giudice del circondario però nell' eseguire la formalità dell' *apposizione* de' *sigilli* non è giudice di tutte le quistioni che potessero insorgere in ordine all' adempimento di tale formalità, o delle difficoltà che potessero incontrarsi. Egli deve soprassedere e farne rapporto al presidente del tribunale, perchè questi possa pronunziare. Nondimeno se il ritardo è pericoloso, il giudice può dare ordini provvisorii, con riserba di farne poi relazione al presidente del tribunale (1).

Il giudice che ha apposti i *sigilli* procede alla *rimozione* di essi e nelle forme prescritte dal tit. stesso.

Tutti quelli che hanno diritto di far apporre i *sigilli* potranno richiederne la *rimozione*, meno le persone contemplate nel num. 3. dell' art. 986.

III. Il dubbio promosso, se il giudice del circondario, o pur il console del regno cui appartiene l'*estero trapassato* debba procedere all'*apposizione* e *rimozione de' sigilli* sugli effetti ereditarii, trovasi risoluto colla seguente circolare de' 22 agosto 1818.

» *A' regii procuratori civili — Signori — Il signor Ministro degli affari esteri mi ha parteci-*

(1) *art. 990 ll. di proc. civ.*

*pato d' ordine di S. M., che il governo Francese sia convenuto che le autorità locali debbano procedere all' apposizione, e rimozione de' sigilli sugli effetti lasciati da' sudditi francesi che trapassano ne' dominj di S. M., ed alla formazione de' rispettivi inventarj, potendo solo il console di francia prestarvi la sua assistenza quando lo voglia, o destinare persona che faccia le sue veci; e che terminata siffatta operazione è in arbitrio del medesimo di reclamare la consegna de' beni inventariati appartenenti agli eredi francesi assenti.*

*Nel partecipare tutto ciò alle signorie loro, le incarico di passarlo alla intelligenza de' regii giudici di circondario, i quali dovranno in tutto conformarsi alle leggi in vigore.*

IV. L' articolo 3. del Real decreto de' 3 agosto 1818 in ordine a' *siggilli* da apporsi sugli effetti eretarii de' vescovi è così concepito.

*Sarà obbligo delle amministrazioni diocesane, e specialmente de' nostri regii proccuratori presso le medesime, per effetto della di loro qualità di pubblico ministero, di apporre i sequestri nelle morti o rinuncie di titolari, siccome praticavasi dal soppresso monte frumentario.*

Per effetto di questa disposizione non compete al giudice del circondario la facoltà di apporre i *sigilli* sugli effetti de' titolari, bensì al procu-

ratore regio della *commissione diocesana* che deve procedere al sequestro.

V. Niuna eccezione trovasi fatta pe' militari, ed è perciò chiaro che in caso di morte di uno di essi il giudice del circondario sia esclusivamente chiamato dalla legge a procedere all' apposizione de' *sigilli*

§. 4.

*Degli atti relativi allo stato delle persone.*

Il giudice del circondario del domicilio dell' adottante è chiamato dalla legge a ricevere il rispettivo consenso delle parti in caso di *adozione* (1).

È pure competente a ricevere la dichiarazione del padre o della madre della persona che si vuole *emancipare* (2).

Sarebbe competente a ricevere un *atto* di *riconoscimento* di un *figlio naturale*?

L' art. 257 si esprime così in ordine al *riconoscimento*.

*Il riconoscimento di un figlio naturale si farà con un atto autentico, quando lo stesso fi-*

(1) *art. 277 delle ll. civ.*
(2) *art. 400 ibid.*

*glio nell' atto di nascita non sia stato già riconosciuto.*

L' art. 1271 definisce l' atto autentico nel seguente modo.

*L' atto autentico è quello che è stato ricevuto da pubblici uffiziali autorizzati ad attribuirgli la pubblica fede nel luogo in cui l' atto si è steso, e colle formalità richieste.*

Or coloro che sostengono la negativa si fondano principalmente sopra questa ultima disposizione, e ne deducono che non essendo il giudice competente a ricevere tale *atto*, il *riconoscimento* fatto innanzi a lui dovrebbe dirsi nullo.

Ma essi in tal modo danno per provato ciò che forma appunto l' oggetto della quistione. L' art. 257 vuole per lo *riconoscimento*, un *atto* autentico, ma non indica gli ufiziali pubblici che debbono tale atto ricevere. LOCRÈ nella sua opera *dello spirito* del *codice* spiega i motivi pe' quali non si fece menzione degli ufiziali pubblici competenti a ricevere l' *atto* di *riconoscimento* : ecco le sue parole.

» La commissione attribuiva al solo ufiziale del-
» lo stato civile del domicilio del padre il dritto di
» ricevere l' atto di riconoscimento.

» Questa disposizione avrebbe impedito di te-
» ner l'atto segreto, dovechè bisognava dar alle par-
» ti questa facilitazione.

» Essa era d' altronde senza alcun interesse.
» Purchè l' autenticità dell' atto sia bene assicu-
» rata, e non vi possa esser frode, che importa da
» chi sia ricevuto? Si è dunque rigettato il siste-
» ma della commessione: l' articolo 334 si conten-
» ta di un atto autentico qualunque.

Or nel senso dell' articolo 257 basta un *atto di riconoscimento*, della di cui autenticità non possa dubitarsi, e per lo quale non possa esservi frode: se questi requisiti concorrono sull' atto ricevuto dal giudice del circondario, poco importa diremo con Locré, da chi sia l' atto ricevuto.

Aggiungi che se il giudice è facoltato a ricevere la dichiarazione per la *emancipazione* ed il consenso per l' *adozione*, non è del tutto strano che possa anche ricevere un *atto di riconoscimento.*

## CAPITOLO XXVII.

### *De' conflitti di giurisdizione.*

*I conflitti di giurisdizione* possono guardarsi sotto due aspetti, perciocchè può esservi *conflito* tra due giudici di circondario, o tra il giudice di circondario e l' autorità amministrativa. Questa teoria si compone di due indicazioni.

1. Metodo per elevare il *conflitto.*
2. Regole che ne determinano la risoluzione.

§. 1.

Può esservi *conflitto* tra due giudici di circondario quando ciascuno di essi siasi impadronito della stessa causa. Questo *conflitto* suole avvenire per cagion della loro rispettiva *giurisdizione territoriale* assegnata con l' articolo 103 delle ll. di proc. civ.

La *competenza* è allora decisa dal tribunale civile della provincia (1).

Allorchè un giudice è avvertito che per la stessa causa sta procendo il giudice di altro circondario, in tal caso per mezzo del regio proccuratore provoca l' *elevazione del conflitto* rimettendogli all' uopo la dichiarazione della sua *competenza*. Le rispettive dichiarazioni di *competenza* sono per l' organo dello stesso magistrato presentate al tribunale che ne decide.

Del pari può esservi *conflitto* allorchè il giudice è avvertito che l' autorità amministrativa siasi impadronita di materia che a lui appartiene. In tal caso per mezzo del regio proccuratore provoca una deliberazione del tribunale sull' oggetto (2) e questo magistrato adempie agli atti ulteriori per l' ele-

---

(1) *art. 56. l. de' 27 maggio 1818.*

(2) *art. 8. del Real decreto de' 16 settembre 1816.*

vazione del conflitto a norma del Real decreto de' 16 settembre 1810.

§. 2.

Le stesse regole che determinano la *giurisdizione* o *assoluta*, o *relativa* de' giudici di circondario servono di guida a risolvere il *conflitto* tra il giudice di circondario ed altra autorità giudiziaria. Rimandiamo il lettore per quest' oggetto a ciò che abbiamo esposto ne' capitoli precedenti.

I principii poi, secondo i quali van distinte le *giurisdizioni giudiziaria* ed *amministrativa*, son segnati nella legge de' 21 marzo 1817 sul *contenzioso amministrativo*. Affidata la tutela della *pubblic' amministrazione* ad un' autorità distinta *dal potere giudiziario*, conveniva impedire le frequenti usurpazioni di *giurisdizione* che l' una autorità potesse fare sull' altra.

Questa distinzione di poteri che in generale sembrava facilissima, ne' suoi particolari era quasi sempre scambiata. E fu veramente divisamento ben lodevole quello di sottoporla, per quanto fosse possibile, a regole certe.

La *giurisdizione amministrativa* va distinta dalla *giudiziaria* per le materie di che si occupa. Nella spiegazione di questo principio noi non potremmo portarvi maggior precisione di quella che deriva dalle parole della legge de' 21 marzo 1817 sul *contenzioso amministrativo*.

art. 4. *Oggetti dell' amministrazione pubblica sono; 1. le cose che non vengono possedute a titolo di proprietà privata da alcuno; 2. le instituzioni, e le forme dirette a conservare l' integrità, e la destinazione di esse. Tali sono:*

*Le strade, le acque, e tutte le altre proprietà che appartengono al demanio pubblico.*

*I beni dello stato, de' comuni e degli stabilimenti pubblici, e per un' assimilazione anche i beni della nostra real casa, i nostri siti reali ed i beni riservati alla nostra disposizione.*

*Le opere ed i lavori pubblici.*

*Le contribuzioni pubbliche.*

*Tutti gli oggetti dell' amministrazione militare a' termini dell' articolo 13.*

*Le leggi sulla navigazione relativamente alla legittimità delle prede marittime.*

*La contabilità dello stato, de' comuni, e degli stabilimenti pubblici.*

*L' esame, ed il giudizio delle quistioni riguardanti il godimento e l' esercizio dei dritti civici ne' comuni.*

*La facoltà di autorizzare lo stato, la nostra real casa, i nostri reali siti, la direzione de' beni riservati alla nostra disposizione, e la direzione dei beni donati reintegrati allo stato, i comuni e gli stabilimenti pubblici a promuovere azione in giudizio, e quella di concilia-*

*re le amministrazioni suddette coi privati, i quali avessero a formare domanda in giudizio contro di essi; il tutto ai termini degli articoli 16, e 17, della presente legge.*

art. 5. *Ciò nondimeno non potranno mai appartenere alle autorità incaricate del contenzioso amministrativo, ancorchè vi sia interessata l' amministrazione pubblica dello stato;*

*1. l' esame ed il giudizio delle azioni tendenti a revindicare la proprietà di un immobile, o ad asserirne la libertà, salve per questo ultimo caso le disposizioni contenute nell' articolo 6. della presente legge;*

*2. l' esame ed il giudizio delle quistioni sullo stato delle persone;*

*3. l' esame ed il giudizio delle azioni civili di qualunque natura, nelle quali non cada in quistione la legittimità, la validità, o la interpetrazione di un atto dell' amministrazione pubblica.*

art. 6. *Eccetto i sentieri, o sia le strade vicinali, quelle cioè che sono stabilite per l' accesso tra due o più fondi vicini, tutte le controversie che insorgeranno sulle altre strade, o che riguardino l' occupazione di tutta, o di una parte della di loro area, o la riparazione dei danni cagionativi, o l' obbligo di mantenerle,*

*apparterranno ai giudici del contenzioso amministrativo.*

art. 7. *Le disposizioni dell' articolo precedente sono comuni ai porti, ai lidi, ai fiumi, ai canali, alle dighe, ai ponti, alle strade o sentieri che le costeggiano, o che servono di comunicazione fra loro, alle piantagioni che servono di sostegno, di comodo, o di ornato sia alle strade, sia alle ripe, ed in generale a tutto ciò che è una dipendenza del demanio pubblico, delle strade, o delle altre proprietà pubbliche.*

art. 8. *Apparterrà ai giudici del contenzioso amministrativo il conoscere;*

*1. della validità di tutti i contratti fatti dall' amministrazione pubblica ;*

*2. della legalità delle solennità adoperate negli stessi contratti;*

*3. della interpetrazione e spiegazione dei medesimi.*

art. 9. *Apparterrà ai medesimi giudici il decidere di tutte le controversie di confini tra comune e comune.*

art. 10. *Sarà di competenza delle autorità del contenzioso amministrativo il decidere tutte le quistioni che potranno sorgere tra l'amministrazione pubblica, e gli appaltatori di opere e di lavori pubblici nei termini dell' art. 8. Le medesime autorità giudicheranno pure di tutti i*

*danni commessi verso i privati dai suddetti appaltatori nello eseguimento delle loro intraprese.*

art. 11. *Quanto alle azioni dei privati per essere indennizzati del prezzo delle loro proprietà occupate o danneggiate per motivi di pubblici lavori, vi sarà da noi provveduto con altra legge particolare.*

Art. 12. *Saranno di competenza dei giudici del contenzioso amministrativo le controversie relative alle tasse, alla ripartizione, ed alla esazione delle contribuzioni dello stato e dei comuni, così per le nuove contribuzioni come per gli arretrati delle antiche, in conformità delle leggi.*

Art. 13. *Saranno di competenza dei giudici del contenzioso amministrativo le controversie che potranno sorgere circa la validità e la interpetrazione dei contratti fatti dalle autorità così civili che militari, il tutto ai termini dell' art. 8., per forniture, o per lavori militari.*

Non bastò questa precisione per iscansare ogni dubbiezza; bisognò ricorrere a nuove spiegazioni, che in varie epoche sono state fatte. Esse sono le seguenti.

1. Che nelle quistioni di escomputo per ragion di fitto fosse competente il *potere giudiziario*, quando niuna rinunzia ad escomputo fosse contenuta nel contratto di fitto; e che al contrario fosse com-

petente l' *autorità amministrativa* quando questa rinunzia si fosse stipulata (1).

2. Che in ordine alle controversie su' contratti fatti dall' *amministrazione pubblica* fosse competente l' *autorità amministrativa* quando si quistioni della *intelligenza*, o della *esecuzione* della volontà de' contraenti: ed al contrario fossero competenti le *autorità giudiziarie* quante volte si tratti di *applicare la legge ad un caso non regolato dalla espressa volontà de' contraenti* (2).

3. Che le *azioni* per la *revindica* o per la *occupazione* di una *strada pubblica* appartengano *al potere amministrativo*: e che se nel tempo della decisione si venga in chiaro di non essere *pubblica* la strada in contesa, ma *vicinale*, allora il *potere amministrativo* debba sospendere le sue procedure, e rimettere la causa al *potere giudiziario* (3).

4. Che le *azioni* sugli attentati commessi nell'anno sul *corso* delle *acque* di un fiume navigabile o no, e sull' uso delle acque stesse spettino alle *autorità giudiziarie*, comecchè versano sopra og-

(1) *Sov. resc. de' 4 aprile 1818.*
(2) *Sov. resc. degli 8 gennajo 1823.*
(3) *Rescr. de' 10 maggio 1822.*

getti i quali non appartengono ad alcuno a titolo di privata proprietà (1).

5. Che non possano i giudici del *contenzioso giudiziario*, e quelli del *contenzioso amministrativo* conoscere ad istanza de' privati, senza una *preventiva autorizzazione* superiore, della regolarità delle operazioni disposte dalle pubbliche amministrazioni, o de' danni per esse a' medesimi cagionati. Che i privati i quali avessero motivo a dolersi delle operazioni delle pubbliche amministrazioni, o de' danni per esse ricevuti, debbano per la via del ricorso avanzare i loro richiami al Real Trono, onde disporsi, se vi sia luogo, la repressione dell' abuso, la rettificazione dell' eccesso, o la liquidazione del danno (2).

6. Che nelle *azioni* di *revindica* (3), ancorchè cada in esame la *interpetrazione*, la *validità* o la *intelligenza* di atti *amministrativi*, fosse competente il *potere giudiziario*, comecchè l' articolo 5 della legge de' 21 marzo 1817 è applicabile soltanto alle *azioni civili*, e non mai alle *azioni di revindica* di una *proprietà* o di una *servitù*.

---

(1) *Rescr. de' 25 gennajo 1823.*
(2) *Rescr. de' 30 lug. 1823.*
(3). *Sov. resc. de' 23. novembre 1825.*

7. Che nelle *azioni* di *revindica* per *occupazione* di *demanio comunale* la cognizione della causa appartenga al *potere amministrativo* a norma dell' articolo 188 delle legge de' 12 decembre 1816 (1).

## CAPITOLO XXVIII.

### *Enunciazione de' varj atti che particolari disposizioni di legge attribuiscono a' regii giudici di circondario.*

Arresti - Assistono l' usciere per l' arresto della persona in casa abitata - articolo 864 legg. di proc. civ.

Atti *di notorietà*. Formano gli atti di notorietà ne' casi indicati dagli articoli 72 e 169 legg. civ.

Avarie. Nominano i periti per la descrizione delle perdite e de' danni - articolo 406 della 5 parte del codice.

Bastimenti - Ne' casi di necesssià di racconciamento del legno, o di compra di viveri, autorizzano il padrone a far uso de' mezzi per supplirvi - articolo 222 ibid.

Ricevono il rapporto da farsi dal capitano al suo arrivo nel porto - articolo 231 ibid. Ricevono le dichiarazioni de' motivi dell' approdo di un legno - articolo 233 ibid.-Ricevono il rapporto in caso di naufragio, e ne verificano il contenuto - articoli 234, e 235 ibid. - Verificano le perdite sofferte da' bastimenti della Real marina, allorchè viaggiano - articolo 59 ord. di mar.

---

(1) *Sov. rescr. de' 31. genn. e 13 Sett. 1829.*

Certificati - Rilasciano i certificati per le cauzioni. circ. de' 12 agosto 1818 - Rilasciano simili certificati pe' beni da costituirsi in patrimonio sagrò (argomento ricavato dalla precedente disposizione).

Citazioni - Accordano il permesso per citare a breve termine ed a giorno ed ora fissa nelle cause di loro competenza. art. 1084 cod. di proc.

Coazioni - Autorizzano l' uso de' piantoni coll' apporre il dì loro visto, 1. alle decisioni amministrative delle commissioni diocesane contro i contabili : decreto de' 13 giugno 1821. 2. a' mandati de' cassieri dell' amministrazione delle acque e foreste, per le rendite della medesima : leg. de' 18 ottobre 1819. 3. alle coazioni contro i debitori de' comuni : leg. de' 12 decembre 1816, ed istruzioni degli 11 ottobre 1817. 4. alle coazioni pe' dazj indiretti : art. 74 leg. de' 20 decembre 1826.

Consiglio *di famiglia* - Preseggono a' consigli di famiglia ne' varj casi in cui ne è necessaria la deliberazione : art. 337 delle ll. cc.

Contenzioso *doganale* - 1. Decidono le controversie circa le spese di custodia de' generi sorpresi in contrabbando : art. 13 leg. de' 20 decembre 1826. - 2. Intervengono alla suggellazione degli oggetti sorpresi in contrabbando, e ne sottoscrivono il verbale. art. 18 e 21. d. l. - 3. Intervengono alla vendita degli oggetti marcescibili o deperibili rimast' in custodia de' ricevitori : art. 31 d. l. - 4. Ricevono i verbali delle contravvenzioni per approdo de' bastimenti provvenienti dall' estero in luogo fuori dogana : l. de' 5. marzo 1816. - 5. Procedono alla vendita degli effetti di valore minore di ducati trecento pegnorati in esecuzione de' titoli del contenzioso de dazj indiretti - 6. Pro-

cedono alle visite domiciliari per lo scoprimento del contrabbando. art. 91. 96. d. l. ( vedi anche *Coazione* ).

Delegazioni - Eseguono tutti gli atti che loro vengono delegati da' tribunali superiori : art. 8. tariffa de' 31 agosto 1809.

Emancipazione - Ricevono la dichiarazione di emancipazione : art. 400 ll. cc.

Fallimento - Provvedono sia d'*officio* in caso di *notorietà*, sia per *delegazione* del tribunale all' apposizione de' sigilli : art. 441 e 442. ll. di ecc.-Cifrano i libri del fallito dopo la dissuggellazione, ne verificano lo stato, e li rimettono agli *agenti* - Dissuggellano parimenti gli effetti del portafoglio a certa scadenza e suscettivi di accettazione e li rimettono agli *agenti*. art. 455. ll. di ecc. - Assistono alla formazione dell' inventario in caso di fallimento ; art. 478. ibid.

Foreste - Procedono come giudici correzionali applicando le ammende a' reati relativi a' boschi: art. 92. leg. de' 21 agosto 1826 - Assistono alle visite domiciliari per rintracciare il soggetto materiale del reato relativo a' boschi, e firmano il verbale : art. 129 ibid.

Giudizii *in via di sommaria esposizione* - Pronunziano su tutte le difficoltà che nascono nella esecuzione de' titoli e giudicati ne' limiti della loro competenza: art. 889 ll. di proc. civ.

Inventario -- v. *Fallimento* -- *Successione*.

Interdetti -- v. *Consiglio di famiglia*.

Ministero *pubblico*. -- Esercitano le funzioni del *ministero* pubblico presso le *commissioni di 1. istanza* ne' giudizj di legittimità delle prede marittime, e della pertinenza degli oggetti ricuperati dal naufragio, eccetto nel distretto marittimo di Napoli: leg. de' 2 settembre 1817-Eser-

citano le funzioni del *Ministero* pubblico ne' luoghi dove non riseggono i proccuratori del Re: art. 58 leg. de' 29 maggio 1817.

Minori -- v. *Consiglio di famiglia.*

Notariato -- Assistono al passaggio delle *schede* appartenenti a' notari defunti in potere di altri notari esercenti: art. 88. leg. de' 23 novembre 1819. - Procedono alla suggellazione de' *repertorj* e degli *atti* del defunto notajo: art. 13. d. leg.-Debbono ritirare i *repertorj* compiti da' notari: resc. de' 7 novembre 1827.

Pegnoramenti -- Assistono l' usciere per l' apertura delle porte ed altri luoghi che fossero chiusi, nel pegnoramento de' mobili: art. 677. ll. di proc. civ.

Polizia *amministrativa* - Sono incaricati della polizia amministrativa: art. 15. dec. de' 16 giugno 1826.

Polizia *giudiziaria* - Sono ufiziali di polizia giudiziaria: art. 42. l. de' 29 maggio 1817.

Prigioni - Vegliano sul servizio delle prigioni, e ne fanno la visita in ogni mese: regolamento de' 15 novembre 1828 - Cifrano i registri, che debbono tenere i carcerieri.

Riconoscimento - Possono ricevere la dichiarazione di riconoscimento fatta da' genitori: (argomento ricavato dagli articoli 257 e 1271 delle ll. cc.)

Sequestri - Accordano il permesso di sequestrare i mobili appartenenti al debitore forastiere: art. 905 ll. di proc. civ.-Accordano il permesso di sequestrare i mobili contemporaneamente al precetto: art. 902 e 905 delle ll. di proc. civ.-Accordano il permesso di procedersi al sequestro degli effetti mobili che si vogliono revindicare e che sono di loro competenza: art. 909 ll. di proc. civ-Accordano il permesso di sequestrare nelle mani di un terzo in mancanza di titoli e documenti le somme e gli

effetti del proprio debitore o di opporsi che sieno ad esso rilasciati: art. 648 ll. di proc. civ.

Successioni - Nella cancelleria de' giudici di circondario si riceve la dichiarazione di rinunzia della successione, o di accettazione della medesima col beneficio dell' inventario: art. 701 e 710 delle leg. civ.

Sigilli - Appongono i sigilli su' beni ereditarj, su' beni del fallito, li rimuovono ed assistono alla formazione dell' inventario: art. 984. e seg. ll. di proc. civ. e 441 ll. di ecc.

Testamenti - Aprono i testamenti olografi o mistici, e ne riconoscono lo stato, ordinandone il deposito presso un notajo - Rilasciano ordinanza d'immissione in possesso in virtù de' testamenti anzidetti art. 993. e seg. ll. cc. - Ricevono i testamenti in caso di contagio: art. 911 ll. civ - Si depositano nella cancelleria del giudicato di circondario del domicilio del testatore i testamenti fatti in mare: art. 917 e seg. leg. civ.

Visite - Visitano i registri dello stato civile: dec. de' 16 settembre 1815 - Visitano in ogni tre mesi i comuni del circondario: art. 46 leg. de' 29 maggio 1817 e 7 giugno 1819 - Visitano in ogni tre mesi i registri de' conciliatori: circ. del 1816 ed art. 45 leg. de' 7 giugno 1819.

Visti - Appongono il visto alle carte private che si presentano alla formalità del registro: art. 32 leg. de' 21 giugno 1819.

# TAVOLA ALFABETICA

## DELLE MATERIE.

### A

# C

G.



I

Q.



R

T.

## U



## V

TAVOLA DE' CAPITOLI.

| pag. | ver. | ERRORI. | CORREZIONI. |
|---|---|---|---|
| 12 | 18 | ove | se |
| 20 | 29 | incompenti | incompetenti |
| 70 | 7 | disgressione | digressione |
| 74 | 8 | permetterlo | permetterla |
| 75 | 25 | retroattivvità | retroattività |
| 112 | 9 | operarii | operai |
| 121 | 12 | dovuto | dovuti |
| 149 | 17 | propriamenti | propriamente |
| 152 | 20 | trbunale | tribunale |
| 163 | 9 | siggilli | sigilli |
| 164 | 21 | apposione | apposizione |
| 166 | 18 | siggilli | sigilli |
| 170 | 9 | procendo | procedendo |
| 173 | 1 | amministraz-toni | amministrazioni |
| 176 | 5 | aurirà | autorità |
| 178 | 16 | necesssià | necessità |
| 185 | 3 | fino a duc. 300 | fino a ducati 20 |
| 192 | 23 | giudizario | giudiziario |
| 193 | 17 | QUERELA' | QUERELA |